XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	Pag.	3
Commissioni riunite (I e IV)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
INTERNI (I)	»	8
Giustizia (II)	»	33
Affari esteri e comunitari (III)	»	47
Difesa (IV)	»	54
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	63
Finanze (VI)	»	85
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	87
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	96
Affari sociali (XII)	»	115
Agricoltura (XIII)	»	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	Pag.	165
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	179

3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

SOMMARIO

Comunicazioni	del	presidente	 						

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, ricorda che lo scorso 12 settembre 2018 si è svolta una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

In quella sede ha informato i colleghi presenti che – come convenuto nella precedente seduta della Giunta – si è provveduto a effettuare una ricognizione generale dei fascicoli pendenti mediante una interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei casi all'ordine del giorno della Giunta medesima.

Segnala poi che nel mese di agosto sono pervenute due nuove richieste d'insindacabilità rispettivamente dal tribunale di Milano – I sezione penale, nei confronti del deputato Emanuele Fiano (Doc. IV-*ter*, n. 14) e dal tribunale di Roma – Sezione Gip – Ufficio 12, nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV-*ter*, n. 15).

Inoltre, nella giornata di lunedì 17 settembre 2018, è stata assegnata alla Giunta una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle regi-

strazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato della XVII legislatura, pervenuta in pari data dal tribunale di Foggia.

Risultano pertanto all'ordine del giorno della Giunta tredici richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 avanzate dal giudice procedente e trasmesse congiuntamente agli atti dei relativi procedimenti; tre richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione avanzate dai parlamentari, congiuntamente agli atti del relativo procedimento, affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni; una richiesta di autorizzazione ad acta.

I procedimenti saranno trattati seguendo un ordine cronologico partendo da quelli più risalenti, con priorità per quelli di natura penale, con l'impegno altresì ad adoperarsi per deliberare tempestivamente sui procedimenti pervenuti nella legislatura corrente. Ovviamente, tra i procedimenti di natura penale avranno priorità assoluta quelli legati a richieste di autorizzazione *ad acta*, per i quali la Camera è chiamata a deliberare entro un mese dal loro arrivo, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera.

Procede pertanto a conferire i seguenti incarichi di relatore: al collega Vitiello sul Doc. IV, n. 1 – Di Gioia; alla collega Covolo sull'istanza avanzata da Antonio Boccuzzi, Stefano Esposito e Ludovico Vico; al collega Cassinelli sull'istanza avanzata dal deputato Guido Crosetto; al collega Saitta sul Doc. IV-ter, n. 1 – Franco Giordano; al collega Costa sul Doc. IV-ter, n. 11 – Stefano Esposito; alla collega Annibali sul Doc. IV-ter, n. 12 – deputati Dalila Nesci e Paolo Parentela.

La relativa documentazione è a disposizione di tutti i componenti della Giunta per la consultazione.

In merito alla domanda pervenuta dal tribunale di Foggia (Doc. IV, n. 1), in via preliminare prospetta alla Giunta l'opportunità di richiedere un'integrazione documentale.

La Giunta concorda.

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, *presidente*, avverte inoltre che si provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare Lello Di Gioia a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di una nota difensiva. Ove richiesta, l'audizione potrebbe svolgersi nella seduta che intende convocare il giorno 26 settembre 2018.

Intervengono per chiedere chiarimenti e formulare osservazioni i deputati Alfredo BAZOLI (PD), Mario PERANTONI (M5S) e Carlo SARRO (FI).

Andrea DELMASTRO DELLE VE-DOVE, presidente, comunica al riguardo che, non appena saranno pervenute le risposte da parte del tribunale di Foggia e da parte dell'interessato, si riserva di organizzare i lavori della Giunta in modo che sia assicurato il rispetto del termine di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.

La seduta termina alle 9.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)

5

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2018.

Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che le Commissioni hanno svolto un ciclo di audizioni sul provvedimento.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede se, visto l'elevato numero di deputati presenti, non | I Commissione, dopo aver rilevato come il

sia possibile svolgere la seduta delle Commissioni riunite presso la Sala del Mappamondo.

Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Prisco, sospende brevemente la seduta, per verificare se sia possibile tenere la seduta presso la Sala del Mappamondo.

La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

Giuseppe BRESCIA, presidente, a seguito delle verifiche effettuate, informa che la seduta delle Commissioni riunite I e IV, nonché le successive sedute della I Commissione previste come successivi punti all'ordine del giorno della giornata odierna, saranno svolte presso la Sala del Mappamondo. Sospende quindi brevemente la seduta per consentire ai deputati di spostarsi presso la Sala del Mappamondo.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.35.

Gianni TONELLI (Lega), relatore per la

provvedimento riguardi una platea molto vasta del comparto sicurezza, preannuncia la presentazione, da parte dei relatori, nel corso della prossima settimana, di una proposta di parere, nel quale si terrà conto delle osservazioni formulate durante il dibattito o comunque segnalate ai relatori stessi da parte dei colleghi. Rileva peraltro come, prima di poter esprimere il parere, sia necessario attendere la trasmissione ufficiale alle Camere del parere del Consiglio di Stato sul provvedimento.

Luca FRUSONE (M5S), relatore per la IV Commissione, condivide le considerazioni del relatore per la I Commissione, Tonelli, e ribadisce la necessità, per i relatori, di disporre di maggior tempo per presentare una proposta di parere che tenga conto anche degli approfondimenti emersi nel corso dell'attività conoscitiva e dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI informa le Commissioni che è stato trasmesso nella giornata odierna il parere del Consiglio di Stato.

Emanuele PRISCO (FdI) chiede che la proposta di parere dei relatori, non appena predisposta, sia anticipata in via informale ai membri delle Commissioni riunite.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE) evidenzia come il precedente Governo, nel tentativo di operare un riordino dei ruoli delle forze dell'ordine, abbia commesso gravi errori che hanno determinato discriminazioni tra il personale. Evidenzia forti criticità sia in relazione allo sbilanciamento a vantaggio dei ruoli apicali sia in relazione alla mancanza di armonizzazione nell'ambito delle progressioni di carriera tra il personale ad ordinamento civile e quello ad ordinamento militare. Si chiede, pertanto, considerate le evidenti lacune del provvedimento, se non sia il caso di interrompere l'iter di esame del provvedimento, assumendo una nuova iniziativa legislativa, che disciplini in modo

più adeguato la materia. Si tratta a suo avviso di porre rimedio alle numerosi situazione pendenti, scongiurando un rischio di contenzioso, che potrebbe costringere il Governo, in mancanza di specifici rimedi, al pagamento di elevati risarcimenti.

Gianni TONELLI (Lega), relatore per la I Commissione, fa presente che nella proposta di parere che i relatori elaboreranno si terrà conto degli spunti emersi nell'odierno dibattito e della necessità di rivedere completamente molti aspetti della disciplina. Evidenzia, in ogni caso, come quello in esame costituisca un provvedimento-ponte in vista di un intervento futuro sulla materia.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI sottolinea come lo schema di decreto legislativo in esame abbia un carattere minimale, essenzialmente tecnico - correttivo e condivide l'esigenza, rappresentata nel corso delle audizioni e ribadita anche nell'intervento del deputato Cecconi, di un intervento strutturale per il riordino delle carriere delle forze di polizia. Ricorda infatti come la norma di delega per l'adozione dei decreti correttivi non ricomprenda le Forze armate e annuncia l'intenzione del Governo di chiedere un'ulteriore delega affinché si pervenga a un riordino dell'intero comparto sicurezza, previo confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di andare incontro alle aspettative dei lavoratori del settore. Assicura conclusivamente che è intenzione del Governo tenere conto del parere del Consiglio di Stato e delle osservazioni formulate, sia da parte delle Commissioni sia da parte delle organizzazioni sindacali.

Emanuele PRISCO (FdI), pur riconoscendo che il provvedimento consenta l'impegno di risorse finanziarie già stanziate, ravvisa talune criticità, facendo presente che esse sono state evidenziate anche nel corso delle audizioni dagli organismi di rappresentanza. Evidenziata la necessità di apportare talune modifiche al testo e di realizzare, in generale, un intervento più

organico, chiede al Governo delucidazioni circa la sua azione futura, al fine di chiarire se intenda affrontare le questioni in tale sede o nell'ambito di una nuova delega.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI chiarisce che il Governo, dopo aver dato seguito al provvedimento in esame, il quale era stato predisposto dal precedente Esecutivo, al fine di non disperdere risorse già stanziate, ha concordato con le forze sociali un percorso che prevede, in tempi rapidi, la realizzazione di un intervento

più organico, sostenuto da risorse aggiuntive, al fine di riconoscere la specifica dignità del lavoro svolto dal personale del settore.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana. Avverte quindi che la seduta delle Commissioni riunite I e IV prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-00459 Gebhard e Toccafondi: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Firenze e sulla congruità dell'organico delle forze dell'ordine
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-00460 Sisto e Silli: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti del consigliere comunale di Avellino, Sabino Morano
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-00462 Macina ed altri: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti dei testimoni di giustizia Ignazio Cutrò e Gianfranco Franciosi
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-00461 Migliore: Su alcune manifestazioni di razzismo e vandalismo ad opera di esponenti dell'organizzazione politica Forza Nuova
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
INTERROGAZIONI:
5-00003 Foti: Carenza di personale operativo presso il Comando dei Vigili del fuoco di Piacenza
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-00041 Foti: Iniziative per garantire la sicurezza pubblica in alcune aree del Comune di Parma
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-00133 Braga: Inserimento nella lista dei familiari delle vittime del dovere dei familiari del tenente dei vigili urbani di Acerra, Michele Liguori
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
Sull'ordine dei lavori
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
SEDE REFERENTE:
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (Esame e rinvio)
DIEVISH GREN RITHERN IS C ISO UCHR COSHIRLIUM, C. STS NOOL (ESRING & IMVIOL

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CA-LABRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Annagrazia CALABRIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00459 Gebhard e Toccafondi: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Firenze e sulla congruità dell'organico delle forze dell'ordine.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli impegni assunti. Rileva come siano necessari in materia di

sicurezza interventi mirati per la città di Firenze, che costituirono peraltro oggetto del « Patto per Firenze sicura » sottoscritto nel febbraio 2018, e giudica positivamente l'intenzione del Governo di investire risorse per l'incremento degli organici delle forze dell'ordine, pur permanendo a suo avviso profili di criticità, in particolare per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Auspica conclusivamente che le misure annunciate dal Governo costituiscano soltanto la fase iniziale di un percorso più ampio.

5-00460 Sisto e Silli: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti del consigliere comunale di Avellino, Sabino Morano.

Giorgio SILLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che nel mese di agosto 2018 si sono verificati episodi piuttosto gravi nei confronti di Sabino Morano, consigliere comunale di Avellino. Chiede, pertanto, se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto nell'interrogazione e se non ritenga di intervenire con la massima urgenza, per quanto di competenza, al fine di fare luce sugli inquietanti episodi citati e assicurare al predetto consigliere comunale di Avellino i più adeguati dispositivi di sicurezza, consentendogli di svolgere nelle migliori condizioni il ruolo istituzionale che attualmente ricopre.

Augurandosi che tali gravi episodi non siano da ricondurre all'attività istituzionale svolta dal consigliere Morano, fa notare che l'impegno politico va salvaguardato, a prescindere dalle logiche di schieramento, rilevando come tali accadimenti testimonino il diffondersi nel Paese di un clima pericoloso per la democrazia.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Giorgio SILLI (FI), replicando, si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione rivolta ai fatti evidenziati nell'interrogazione. 5-00462 Macina ed altri: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti dei testimoni di giustizia Ignazio Cutrò e Gianfranco Franciosi.

Piera AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, chiedendo quali iniziative il Governo intenda adottare urgentemente per garantire l'incolumità personale dei testimoni di giustizia menzionati nell'atto di sindacato ispettivo e dei loro familiari.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Piera AIELLO (M5S), replicando, dopo aver ricordato la propria esperienza personale di testimone di giustizia, rileva come a suo avviso le informazioni riferite al rappresentante del Governo su tale questione non corrispondano al vero, in quanto Ignazio Cutrò non ha mai affermato di non essere in una situazione di pericolo, ma ha rinunciato alla scorta per non esporre i propri familiari al rischio di attentati da parte delle organizzazioni mafiose, mentre Ignazio Franciosi non dispone di un servizio di tutela da parte dello Stato ma di un impianto di videosorveglianza privato, installato e riparato a sue spese.

Stigmatizza quindi l'assenza dello Stato per quanto concerne la tutela dei testimoni di giustizia e auspica che il Governo, che intende essere « del cambiamento », ponga rimedio a tale gravissima situazione.

5-00461 Migliore: Su alcune manifestazioni di razzismo e vandalismo ad opera di esponenti dell'organizzazione politica Forza Nuova.

Gennaro MIGLIORE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, mettendo in evidenza il ripetersi di talune incresciosi fatti, anche penalmente rilevanti – di recente avvenuti a Padova, Roma e in altre grandi metropoli, nonché su molte spiagge italiane – nei quali risultano coinvolti espo-

nenti dell'organizzazione politica di estrema destra, Forza Nuova. Fa presente che desta pertanto viva preoccupazione l'escalation di atti di aggressione, razzismo e vandalismo che si è registrata negli ultimi mesi da parte di esponenti od organizzazioni di estrema destra, quasi a testimoniare una presunta legittimazione a compiere tali atti da parte dei loro autori.

Rivolgendosi al Sottosegretario Molteni, nella sua veste di rappresentante di Governo, a prescindere dalla sua provenienza politica, si chiede come sia possibile che il Ministero dell'interno non abbia preso alcuna posizione al riguardo e non abbia assunto alcuna iniziativa, trattandosi di vicende che riguardano la sicurezza dei cittadini. Ritiene opportuno che il Ministero competente, piuttosto che preoccuparsi di questioni astratte che non hanno alcun riscontro nella realtà, affronti casi concreti, come quello oggetto della presente interrogazione.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Aggiunge, inoltre, di considerare inaccettabile, in ogni caso, anche solo ipotizzare, come ha lasciato intendere il presentatore dell'interrogazione, una correlazione tra i gravi fatti accaduti – sui quali spetterà alle forze dell'ordine e alla magistratura svolgere i necessari accertamenti – e l'attività del Governo in carica, sul cui operato ritiene si voglia gettare discredito.

Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, evidenzia come tali vicende facciano emergere un preciso modello di comportamento – messo in atto da tali organizzazioni di estrema destra, nella specie Forza Nuova – fondato sull'esercizio di poteri e potestà che dovrebbero essere esclusivo appannaggio delle pubbliche autorità. Fa notare che tali organizzazioni mantengono infatti un controllo capillare del territorio, con modalità che definisce mafiose, ponendo in essere veri e propri atti di giustizia privata.

Nel far riferimento ad alcuni atti di violenza ed intolleranza accaduti di recente, invita dunque i gruppi di maggioranza a prestare attenzione al contenuto e ai toni delle proprie esternazioni pubbliche, evitando di inasprire il clima di intolleranza diffuso nel Paese. Si augura che il Ministero dell'interno si proponga come finalità il contrasto a tali fenomeni, affinché, oltre a punire i singoli autori di tal gesti, siano assunte le necessarie misure di repressione dei confronti della citata organizzazione in quanto tale.

Annagrazia CALABRIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CA-LABRIA, indi del presidente Giuseppe BRE-SCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.05.

Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte che l'interrogazione 5-00133 Braga è stata sottoscritta anche dal deputato Migliore.

5-00003 Foti: Carenza di personale operativo presso il Comando dei Vigili del fuoco di Piacenza.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene quindi fondamentale riconoscere il meritorio lavoro svolto sul campo dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco.

Annagrazia CALABRIA, presidente, intende associarsi all'apprezzamento per il

fondamentale ruolo svolto dal Corpo dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento ai tragici eventi di quest'estate.

5-00041 Foti: Iniziative per garantire la sicurezza pubblica in alcune aree del Comune di Parma.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo confermi la preoccupante situazione delineata nell'atto di sindacato ispettivo, per quanto concerne la situazione della sicurezza pubblica nella città di Parma. Osserva come il fatto che intere zone della città non possano essere considerate sicure determini preoccupazione nella cittadinanza, anche in considerazione della diffusione dello spaccio di stupefacenti e della presenza invasiva di numerosi stranieri extracomunitari. Si dichiara comunque conclusivamente soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'impegno ad incrementare il personale delle forze dell'ordine.

5-00133 Braga: Inserimento nella lista dei familiari delle vittime del dovere dei familiari del tenente dei vigili urbani di Acerra, Michele Liguori.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, nel ricordare con commozione di aver personalmente conosciuto il tenente Michele Liguori, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che rende pienamente merito a coloro che, come appunto il tenente Michele Liguori, si sono strenuamente impegnati per affrontare le gravissime problematiche di inquinamento ambientale legate alla cosiddetta « Terra dei fuochi », svolgendo un'indagine su tale vicenda, e rilevando come nei territori

interessati si registri un'incidenza particolarmente alta di patologie tumorali.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che, alla luce delle decisioni assunte nella riunione odierna in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'ordine del giorno della seduta odierna sarà integrato inserendovi, dopo l'esame degli atti del Governo, l'avvio dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 543 Nesci, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione », sulla quale l'Assemblea ha deliberato oggi, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, l'urgenza, stabilendo inoltre un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto

legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio.

Maurizio CATTOI (M5S), relatore, osserva come, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento dalla Commissione, i rappresentanti della maggior parte delle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco abbiano manifestato perplessità sullo schema di decreto legislativo in esame, e anche alla luce di ciò ritiene necessario disporre di qualche giorno per predisporre una proposta di parere sullo schema di decreto.

Osserva in merito come sia innanzitutto mancata una riflessione circa la natura del servizio erogato al Paese dai Vigili del fuoco e come talune norme rischino di essere problematiche, sotto il profilo funzionale e gerarchico, e sembrino non tenere conto di quanto accade nella realtà operativa quotidiana.

Ritiene quindi che occorra definire alcuni principi fondamentali, ad esempio per quanto riguarda il concetto di operativo, nonché valorizzare maggiormente i concetti di autonomia e responsabilità anche considerando il fatto che i vigili del fuoco sono gli unici soggetti autorizzati ad entrare nella cosiddette « zone rosse », peraltro in un regime di deroga alle normative in materia di sicurezza sul lavoro - e sottolinea l'opportunità di delineare meglio il rapporto tra ruoli tecnici e ruoli operativi e tra l'esercizio di funzioni di consulenza e certificazione, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.

Ravvisa, inoltre, l'opportunità di prendere in considerazione la creazione di nuovi ruoli, segnalando inoltre come vada valutata, per alcune disposizioni di dettaglio in materia di specialità, l'idoneità della fonte legislativa, sembrando più opportuno il ricorso a norme regolamentari. Richiama quindi l'attenzione sull'importanza dello sviluppo della formazione, al fine di sviluppare maggiormente le competenze e le culture professionali del Corpo, nonché certificando tale formazione, in modo da assicurare il più elevato livello qualitativo alle prestazioni di soccorso e di valorizzare sempre più la professionalità degli operatori.

Il sottosegretario Stefano CANDIANI, dopo aver evidenziato che il provvedimento in esame è stato di fatto ereditato da precedente Governo, si rammarica come dalle audizioni svolte in ordine al provvedimento in esame, sia alla Camera sia al Senato, sembra essere emerso un quadro frammentato di istanze particolari, di cui andrebbe valutata la reale corrispondenza con l'interesse collettivo, che non può essere la mera sommatoria di interessi particolari.

Soffermandosi su talune questioni di merito, condivide l'esigenza di apportare miglioramenti al testo, laddove si tratti, ad esempio, di favorire un riequilibrio tra i vertici apicali e le strutture di base, prestando in particolare attenzione al potenziamento dell'organico dei capisquadra, in relazione al quale evidenza una carenza di circa mille unità, che per metà dovrebbe essere colmato attraverso l'indizione di un nuovo concorso. Dopo aver richiamato l'esigenza di spostare risorse dalle figure apicali a quelle di base, condivide poi l'esigenza di inquadrare correttamente l'attività operativa dei geometri più anziani non laureati, al fine di sanare una distonia rispetto all'attività svolta da tali soggetti.

Nel giudicare necessario portare a conclusione l'iter del provvedimento in esame, al fine di non disperdere risorse finanziate già stanziate, fa presente che il Governo si riserva, in ogni caso, di chiedere al Parlamento una delega più ampia, al fine di realizzare un intervento più organico sulla materia, disciplinando anche i rapporti con altri comparti, tra i quali richiama, ad esempio, quelli relativi alla Protezione ci-

vile. Si tratta a suo avviso di realizzare quindi interventi che garantiscano risorse e uomini ad un settore importante.

In conclusione, auspica una rapida conclusione dell'*iter*, tenuto conto della prossima scadenza del termine di delega.

Emanuele PRISCO (FdI) manifesta anzitutto soddisfazione per il fatto che il Governo, con il provvedimento in esame, si sia assunto la non facile responsabilità di proseguire in un'iniziativa legislativa avviata dalla precedente Esecutivo, non certo integralmente condivisibile, ma che consentirà comunque di utilizzare risorse finanziarie già stanziate a favore di un personale a danno del quale, a suo avviso, si registra una forte sperequazione stipendiale.

Evidenzia quindi come dal ciclo di audizioni svolto con gli organismi di rappresentanza del settore sia emersa l'espressione di posizioni particolari e frammentate, peraltro spesso non adeguatamente rappresentative, che non rispecchiano in alcun modo, a suo avviso, lo spirito unitario incarnato concretamente sul campo dal personale di tale Corpo. Richiama comunque l'esigenza di apportare taluni miglioramenti al testo, ad esempio incrementando l'organico dei capisquadra, valorizzando, nella sua reale ed effettiva specificità, il ruolo sostanzialmente direttivo svolto dai geometri diplomati, nonché riconoscendo il ruolo operativo svolto dagli operatori ginnici.

Rileva poi alcuni aspetti positivi del provvedimento, quali il riconoscimento del diritto alla sede - da inquadrare, a suo avviso, nell'ambito di meccanismi adeguati che assicurino la medesima efficienza dell'organico in tutto il territorio - e la riduzione dei tempi nelle progressioni di carriera. Considera invece troppo «timido » l'intervento relativo all'aumento della percentuale di riserva per il personale interno nell'ambito delle procedure concorsuali, auspicando, in proposito, un ulteriore incremento. Evidenzia in ogni caso la necessità di un intervento più organico che, attraverso la messa a disposizione di ulteriori risorse, risolva le problematiche di sperequazione riguardanti il settore, prestando inoltre particolare attenzione rispetto al tema delle indennità di intervento, tenuto conto che non tutto il personale risulta impegnato in attività operative.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana. Avverte quindi che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

C. 543 Nesci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che l'Assemblea ha deliberato oggi, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, l'urgenza sulla proposta di legge C. 543, stabilendo inoltre un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire su di essa.

Dalila NESCI (M5S), *relatrice*, rileva come la proposta di legge C. 543 a sua prima firma abbia un duplice oggetto.

In primo luogo il provvedimento intende introdurre alcune modifiche alle disposizioni relative al procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.

A tale fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

In secondo luogo, la proposta introduce la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza di esercitare il diritto di voto – per i *referendum* e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Ricorda che il provvedimento in esame, presentato il 19 aprile 2018, riproduce il testo della proposta di legge approvata dalla Camera nella XVII legislatura (C. 3113). Il testo è stato poi trasmesso al Senato (A.S. 2708) che ne ha avviato l'esame in sede referente. Nel corso dell'esame alla Camera era stata acquisita la relazione tecnica dal Governo, sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al testo.

Tenuto conto delle previsioni dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento della Camera, l'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge e fissato il termine di 15 giorni (4 ottobre 2018) per la relazione all'Assemblea.

Ricorda inoltre che ciascun tipo di consultazione elettorale – per le Camere del Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo, per gli enti territoriali, per i *referendum* – è disciplinato nell'ordinamento italiano da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia la materia del

procedimento elettorale preparatorio e di contorno – su cui incide il progetto di legge in esame – è disciplinata compiutamente per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Per queste ultime, l'unica eccezione è costituita dalla disciplina relativa alle urne elettorali delle elezioni comunali, per le quali si applica la legge elettorale della Camera dei deputati.

Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi e definizione delle circoscrizioni elettorali), l'elettorato attivo e passivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, esse fanno invece per lo più rinvio ai due decreti citati.

Pertanto alle elezioni del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e ai referendum, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Alle elezioni regionali si applica il testo unico delle leggi per le elezioni comunali (articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).

Sottolinea che la proposta di legge in esame è volta a modificare i due testi unici citati (elezioni della Camera dei deputati e elezioni comunali), fermo restando che, per effetto dei rinvii normativi interni, le modifiche apportate incidono anche sulle altre fonti normative in materia elettorale.

Passando al contenuto delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge, ricorda che in primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali e più esattamente le urne, le cabine e le porte e finestre dei locali sede dei seggi (ossia degli uffici elettorali di sezione).

Per quanto riguarda le urne elettorali, ricorda che la proposta di legge prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non l'identificazione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera *a*)).

L'articolo 9 della proposta di legge reca la copertura finanziaria per la predisposizione delle urne semitrasparenti, autorizzando la spesa di 738.744 euro annui.

La norma, che novella il testo unico per le elezioni della Camera deputati (articolo 32, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma del testo unico delle leggi per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), ove è disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. Inoltre, si applica anche, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, alle elezioni del Senato della Repubblica, alle elezioni europee, ai referendum e alle elezioni regionali.

Attualmente la legge elettorale si limita a prevedere che le caratteristiche delle urne siano definite con decreto del Ministro dell'interno e che esse siano fornite dal medesimo dicastero a ciascuna sezione elettorale (articolo 32, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Tale disposizione è stata attuata da ultimo con il decreto del Ministro dell'interno 1º aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 dell'8 aprile 2011). In particolare, ai sensi dell'allegato A alla Gazzetta citata, «l'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri».

La proposta di legge modifica anche la disciplina delle cabine elettorali (articolo 1, comma 1, lettera *d*), numero 1, che modifica l'articolo 42, quinto comma del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera e articolo 3, comma 1, lettera *c*), numero 1, che modifica l'articolo 37, quarto comma del testo unico delle leggi per l'elezione dei comuni).

Le leggi elettorali oggi vigenti prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *handicap*, che devono essere posizionate in modo tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

La proposta di legge – in aggiunta a queste previsioni – prescrive che:

le cabine siano chiuse su tre lati; il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, sia rivolto verso il muro; la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore.

Sottolinea che si tratta di indicazioni che saranno realizzate solo nel caso si renda necessaria la sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica.

La proposta di legge demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione.

Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, la proposta di legge interviene in ordine alle porte e finestre (articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2 e articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, modificativi rispettivamente dell'articolo 42, sesto comma del testo unico Camera, e dell'articolo 37, quinto comma del testo unico comuni). La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre posizionate nella parete adiacente ai tavoli e a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni altra comunicazione dal di fuori. La proposta di legge aggiunge che devono essere chiuse anche le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente o retrostante alla cabine elettorali.

Ricorda che un secondo gruppo di disposizioni riguarda i componenti l'ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale).

Tra queste, alcune hanno oggetto il presidente dell'ufficio elettorale (articolo 1, comma 1, lettera *b*), per le elezioni

politiche, modificativa dell'articolo 35 del testo unico Camera; articolo 3, comma 1, lettera *a*), per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del testo unico comuni).

Attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 della legge elettorale nazionale e articolo 20 della legge elettorale comunale).

Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 testo unico Camera) tra gli iscritti nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990).

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989). Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990).

Ricorda che la proposta di legge prevede che il presidente sia scelto dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai eccetera). Viene eliminata la scelta dei cittadini sulla base di un « giudizio di idoneità all'ufficio » del Presidente della Corte d'appello.

Viene inoltre eliminata la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. In tali casi la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.

Un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale e viene previsto che i presidenti debbano godere dei diritti civili e politici, avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La proposta di legge impone, inoltre, per la nomina del segretario, il limite massimo di età di 65 anni (articolo 2 che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 53 del 1990).

È oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale: presidente, scrutatore, segretario (articolo 1, comma 1, lettera *c*) per le elezioni politiche e articolo 3, comma 1, lettera *b*) per le elezioni comunali).

Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale.

La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l'esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: « delle infrastrutture e dei trasporti ».

La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge – alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore).

La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per: reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato « Delitti contro la pubblica amministrazione »); delitti di cui all'articolo 416-bis (associazione mafiosa) nonché

quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all'articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso).

L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 del codice di procedura penale).

Infine, sono esclusi anche coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per delitto colposo.

Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.

La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata con alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 4).

In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è in particolare ridotto il limite massimo di età pari a 65 anni ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della legge n. 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore nel comune dove è situato il seggio ed aver assolto gli obblighi scolastici.

Con riferimento alla procedura di scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale viene stabilito che la commissione elettorale comunale non proceda più alle nomine attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi presenti nel citato albo.

In tal modo viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (la citata legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame, dunque, ripristina

le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999.

Con riferimento agli scrutatori viene anticipato il termine (da 2 a 10 giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione elettorale procede alla scelta (mediante sorteggio) degli scrutatori e viene introdotta una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.

Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, viene posto il limite di due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Infine, ricorda che la proposta di legge stabilisce che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata un'adeguata formazione on line e un aggiornamento costante sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno. Per la copertura di questa specifica previsione l'articolo 9 della proposta di legge autorizza la spesa 60.000 euro per un anno.

Sempre con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 imponendo la clausola di invarianza (ad eccezione, come si è visto, della formazione) delle risorse umane, finanziarie e strumentali. L'articolo 5 incide sull'ampiezza demografica delle sezioni elettorali. Secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500. Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50 (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 – testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).

La disposizione in esame aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti, al fine di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto.

Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2018. Appare pertanto necessario l'aggiornamento dell'anno di decorrenza delle autorizzazioni di spesa e delle relative norme di copertura.

L'articolo 6 della proposta di legge introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati.

Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur avendo la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto.

A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, ad esclusione delle società quotate.

L'articolo 7 autorizza per i *referendum* abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) il voto in comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per

una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione.

Alla dichiarazione devono essere allegati: copia di un documento di riconoscimento valido; documentazione del datore di lavoro o di un'istituzione scolastica o formativa o di un istituto sanitario – siano essi pubblici o privati – attestante la temporaneità del domicilio; copia della tessera elettorale o dichiarazione di suo smarrimento.

A sua volta, il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il 7º giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

Il comune di domicilio rilascia all'elettore (entro il 3º giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione dovrà essere presentata dall'elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell'ammissione al voto.

Dall'attuazione di tali disposizioni non debbono derivare maggiori oneri di finanza pubblica.

Le medesime disposizioni e procedure si applicano anche alle elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

L'articolo 8 autorizza l'espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza – in tutte le consultazioni elettorali e referendarie – per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali.

La disposizione (accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria) estende ai soccorritori quanto già vige per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del comune in cui si trovino per causa di servizio (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le elezioni politiche; articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 161 del 1976 per le elezioni regionali e provinciali).

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del disegno di legge in esame (urne semitrasparenti), autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2017.

A questa, si aggiunge l'autorizzazione di 60.000 euro per il solo 2017, per la formazione *on line* degli scrutatori – prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che modifica l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989.

Per fare fronte a tali oneri è disposta una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Segnala quindi la necessità di aggiornare l'anno di decorrenza delle autorizzazioni di spesa e delle relative clausole di copertura.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle 15.50.

5-00459 Gebhard e Toccafondi: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Firenze e sulla congruità dell'organico delle forze dell'ordine.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, Firenze rappresenta senza dubbio un polo di riferimento per la particolare natura di città d'arte con un centro storico patrimonio mondiale dell'Unesco e con un'altissima valenza turistica.

In tal senso la domanda di sicurezza è forte e costante sia con riferimento alle potenziali minacce terroristiche che con riguardo alla necessità di adottare idonei provvedimenti sul piano della vivibilità e del decoro urbano.

Calandoci nel contesto cittadino, si osserva che Firenze registra un'enorme differenza tra popolazione residente e popolazione « reale ». Al di là degli abitanti censiti (382.258 al 1º gennaio 2017), ogni anno infatti si aggiungono, come pure riferito dall'Onorevole interrogante, 14 milioni di turisti, tra cui *city users* non sistematici e visitatori in *daily trip*.

Il dato è fondamentale per comprendere come la città debba far fronte a bisogni di sicurezza assolutamente differenti tra i cinque quartieri che la compongono e le varie anime della popolazione.

Questo specifico e atipico quadro impone, dunque, mirati e diversificati interventi sul territorio, anche in termini di presidio, che vengono costantemente valutati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Negli ultimi mesi, il Comitato ha, ad esempio, deciso una nuova fase di controlli nell'area mercatale di San Lorenzo, ha potenziato l'azione di contrasto allo spaccio, concentrandosi nelle zone e piazze del centro storico cittadino cuore della movida

(Piazza S. Croce, Piazza S. Spirito, Sant'Ambrogio), nonché nelle zone verdi della città (Parco delle Cascine *in primis*).

Parallelamente, la Prefettura sta vagliando iniziative che, attraverso la stipula di specifici protocolli e accordi, coinvolgano gli Enti territoriali e le Associazioni di categoria. In questa direzione, l'intesa sul controllo di vicinato, già attiva in alcuni Comuni, sarà a breve estesa a tutto il territorio metropolitano, Firenze compresa; è inoltre al varo uno specifico progetto, presentato dall'Amministrazione fiorentina nell'ambito di « Scuole Sicure », che consente allo stesso Ente di beneficiare di un finanziamento di 96.000 euro per iniziative di contrasto al fenomeno dello spaccio nei pressi di istituti scolastici.

Nello stesso ambito si rappresenta che, sul versante della realizzazione di modelli di sicurezza partecipata, il 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto tra la Prefettura ed il Comune di Firenze il « Patto per Firenze Sicura » che mira alla valorizzazione di progetti sperimentali di sicurezza « modellati » sulle richieste dei cittadini dei diversi quartieri, questo per stimolare la partecipazione civica e rendere più mirati ed efficaci gli interventi operativi.

Quanto alla consistenza degli organici delle Forze di polizia, nel ricordare che dal 2016 per gli stessi operatori delle Forze dell'ordine opera nuovamente il *turn over* al 100 per cento, si riportano qui di seguito i relativi dati.

Per quanto riguarda la situazione dell'organico, la Polizia di Stato in servizio nella città di Firenze e in provincia consta di 2.083 operatori a fronte di una previsione organica pari a 2.064 unità. Sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'interno per il 2018, è stato disposto un incremento pari a 34 unità (di cui 4 già assegnate, 9 da assegnare il prossimo ottobre, 5 a novembre e 16 a febbraio 2019).

La forza organica del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Firenze è di 1105 unità, a fronte di una forza effettiva di 956. L'Arma opera con un Comando Provinciale, 8 Compagnie e 58 Stazioni.

Infine, il numero delle risorse umane disponibili nell'ambito del Comando Provinciale della Guardia di Finanza (compreso anche il personale del Corpo in servizio presso la Compagnia di Empoli e le Tenenze di Borgo San Lorenzo, Castelfiorentino e Pontassieve) è pari a 557 militari, rispetto a una forza organica prevista di 664 unità.

L'impegno delle Forze di polizia sul territorio della città di Firenze è quindi massimo sia nell'azione di prevenzione e controllo del territorio che nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. A questo proposito, voglio ricordare che presso il Capoluogo è attivo il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili denominato Operazione « Strade Sicure » con la presenza di 145 uomini delle Forze Armate in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia.

In conclusione, ci tengo a sottolineare che, pur in presenza di una particolare complessità e peculiarità del contesto territoriale fiorentino, l'attuale dispositivo delle forze di polizia operanti in quel territorio ha consentito di assicurare nel periodo gennaio-luglio 2018, rispetto all'analogo arco temporale del 2017, un incremento del numero dei delitti scoperti, pari al +3,6 per cento.

5-00460 Sisto e Silli: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti del consigliere comunale di Avellino, Sabino Morano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, il 9 agosto scorso ad Avellino veniva incendiata l'autovettura del signor Morano Sabino, consigliere comunale del capoluogo irpino, già candidato Sindaco alle elezioni amministrative del 10 giugno 2018 con la Lista del Movimento « Primavera Irpina ».

A seguito di tale episodio, il Prefetto ha convocato immediatamente in data 10 agosto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e, contestualmente, su conforme ed unanime parere dei responsabili delle Forze di Polizia, ha disposto sino al 30 novembre 2018 nei confronti del signor Morano Sabino la misura di protezione consistente in un servizio di vigilanza generica radiocollegata presso la sua abitazione, misura, peraltro, già disposta dalla Questura nell'immediatezza dell'evento, proprio in ragione della carica politica rivestita dal signor Morano e nonostante sul luogo dell'evento non fossero stati rinvenuti elementi di innesco.

In data 17 agosto 2018, alle ore 03.25 circa, presso l'abitazione del signor Morano Sabino, all'interno di un parco condominiale, sono state incendiate altre tre autovetture.

L'incendio, dovuto probabilmente all'innesco di liquido infiammabile, contenuto in una bottiglietta di plastica rinvenuta sul posto, ha distrutto completamente due autovetture intestate a terze persone ed una di proprietà di Morano Antonio, padre del signor Morano Sabino.

In considerazione di tale ulteriore episodio, il successivo 21 agosto è stato nuovamente convocato, presso la locale Prefettura, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale ha partecipato anche il consigliere Morano che, in quella sede, non ha escluso che l'episodio potesse essere riconducibile al proprio impegno contro la realizzazione di un impianto di bio-digestione nel Comune di Chianche, situato in quella provincia, iniziativa sostenuta insieme ad altre associazioni e a produttori vitivinicoli della zona di produzione del « Greco » di Tufo. Il consigliere Morano ha escluso, invece, l'ipotesi della ricollegabilità dell'evento alla sua attività di consigliere comunale.

Il Prefetto, su conforme ed unanime parere dei responsabili delle Forze di Polizia espresso in seno al Comitato provinciale per l'ordine è la sicurezza pubblica, ha disposto quindi nei confronti del predetto consigliere comunale l'intensificazione della vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione sino al 31 dicembre 2018, estendendola anche allo studio professionale dello stesso e alla sede del movimento « Primavera Irpina », ubicati nel capoluogo irpino.

Su entrambi gli episodi incendiari sono attualmente in corso indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria e posso assicurare che le locali Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza continueranno a mantenere alta l'attenzione nei confronti della vicenda e ad assicurare ogni più scrupolosa protezione nei confronti del signor Morano, per garantire ogni sua più adeguata tutela, anche in relazione all'esercizio della sua attività politica.

5-00462 Macina ed altri: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti dei testimoni di giustizia Ignazio Cutrò e Gianfranco Franciosi.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, gli onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla questione riguardante l'incolumità personale dei testimoni di giustizia ed in particolare sui provvedimenti disposti nei confronti del signor Ignazio Cutrò e del signor Gianfranco Franciosi.

La delicatezza del tema in discussione mi impone di riferire i passaggi che le Autorità tecniche hanno posto in essere, sulla base degli elementi di valutazione raccolti, in relazione alle due vicende. Infatti, i provvedimenti che dispongono o revocano misure di protezione sono esclusivamente basati su valutazioni di ordine tecnico, ancorate ad analisi circa la sussistenza di rischi attuali e concreti, e, pertanto, sottratti a valutazioni di tipo discrezionale.

Il 9 dicembre 2010, Ignazio Cutrò è stato proposto quale testimone di giustizia dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo per aver riferito su danneggiamenti e incendi subiti da lui e da altri imprenditori della c.d. bassa Quisquina, ed aver consentito in tal modo al GIP di quel Tribunale di emettere, il 14 luglio 2008, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa ed estorsione a carico del capomafia storico di Santo Stefano di Quisquina, Ferranti Vincenzo, nonché dei tre fratelli Panepinto e di altri congiunti.

Con delibera dell'11 gennaio 2011 della Commissione Centrale per le speciali misure di protezione, il predetto è stato sottoposto alle speciali misure di protezione in località di origine, unitamente al suo nucleo familiare.

Il 12 ottobre 2016, la stessa Commissione - vista la nota della D.D.A. di Palermo, a firma del Procuratore della Repubblica, con la quale si chiedeva la revoca delle speciali misure di protezione nei confronti del testimone e dei suoi familiari, per il venir meno delle condizioni che ne avevano portato all'adozione ma anche in ragione delle reiterate condotte in palese violazione delle disposizioni di sicurezza, e preso atto del concorde parere della Direzione Nazionale Antimafia - ha deliberato di non prorogare le speciali misure di protezione nei confronti di Cutrò e del suo nucleo familiare. Contestualmente è stato incaricato il Servizio Centrale di Protezione presso il Ministero dell'interno di segnalare la loro posizione alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza ai fini dell'adozione delle ordinarie misure di protezione ritenute adeguate al concreto livello di rischio.

La decisione è stata impugnata innanzi al T.A.R. del Lazio che, nel gennaio del 2018, ha respinto il ricorso confermando la legittimità del provvedimento.

Allo stato, a far data dal 4 aprile 2018, sono comunque attive le misure di protezione personali corrispondenti al 4º livello di rischio per il Cutrò integrate da altre misure di vigilanza disposte presso l'abitazione privata.

Da ultimo, informo che l'interessato è stato convocato, in data 8 agosto 2018, dal Prefetto di Agrigento, al fine di persuaderlo a collaborare ai servizi predisposti per la sua tutela. Il Cutrò ha affermato di non desiderare alcun servizio di scorta, ritenendo del tutto improbabile il rischio

di ritorsione ai suoi danni, richiedendo invece l'estensione della tutela a protezione anche dei suoi familiari, per il timore di una vendetta mafiosa.

Per quanto riguarda invece la posizione tutoria del signor Gianfranco Franciosi, si rappresenta che con delibera del 13 marzo 2013, la predetta Commissione centrale, nel valutare la richiesta dell'interessato di uscire dallo « speciale programma di protezione » cui era sottoposto dal 21 novembre 2011 unitamente al suo nucleo familiare, e di capitalizzare le misure assistenziali, nonché il progetto di reinserimento, ha disposto la cessazione del dispositivo tutorio concedendo la relativa capitalizzazione.

Nel giugno del 2013 sono state comunque disposte misure ordinarie di tutela consistenti nella vigilanza generica radiocollegata presso l'abitazione unitamente ad un sistema di videosorveglianza; misure periodicamente riesaminate nelle riunioni

tecniche di coordinamento interforze svoltesi presso la competente Prefettura di La Spezia dalle quali, tuttavia, non sono emersi concreti pericoli per l'incolumità dell'interessato inducendo pertanto alla reiterazione nei suoi riguardi della citata misura di tutela.

Premesso quanto sopra, agli atti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, non risultano pervenuti, fino alla data di ieri, da parte delle competenti Prefetture di Agrigento e La Spezia, aggiornati elementi informativi di rischio rilevanti sotto il profilo della sicurezza personale sul conto sia di Ignazio Cutrò, il cui nome sarebbe emerso nel corso di intercettazioni telefoniche da parte di un esponente della mafia agrigentina e pubblicate dai giornali, sia di Gianfranco Franciosi, riguardo alla distruzione dell'impianto di videosorveglianza, ad opera di ignoti, il 9 settembre 2018.

5-00461 Migliore: Su alcune manifestazioni di razzismo e vandalismo ad opera di esponenti dell'organizzazione politica Forza Nuova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, lo scorso 15 settembre personale della Questura di Padova, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, ha notato la presenza in via delle Melette, nel quartiere Palestre di quel Capoluogo, di un gruppo di 9 persone, attivisti e simpatizzanti di Forza Nuova, alcuni dei quali indossavano una maglietta nera con la scritta del movimento. Gli agenti hanno dato subito avvio alla procedura di identificazione accertando la presenza, tra gli altri, del segretario provinciale del movimento.

La presenza degli appartenenti a Forza Nuova è stata notata da alcuni esponenti dei locali movimenti antagonisti di sinistra, circa una quarantina, del Centro Sociale Occupato Pedro e del Centro Popolare Gramigna, che immediatamente sono scesi in strada, determinati ad allontanare gli estremisti di destra dal quartiere notoriamente ritenuto « di sinistra », tentando più volte di avvicinarsi a questi ultimi, minacciandoli con gesti, slogan e frasi. Le Forze dell'ordine presenti hanno impedito lo scontro e dopo un paio d'ore hanno allontanato i predetti militanti di Forza Nuova dal quartiere.

Il successivo 17, da un monitoraggio della rete internet, si è appreso che il coordinatore regionale veneto di Forza Nuova ha postato un rilancio delle iniziative denominate « passeggiate di sicurezza », nel quartiere Palestre, allo stato non attuate.

Per quanto riguarda i motivi della presenza degli esponenti di Forza Nuova, si è accertato che il segretario provinciale del movimento era stato contattato nella circostanza da una signora residente del quartiere che vive con la madre in un appartamento dell'ATER sito nella medesima via, dove peraltro il medesimo segretario provinciale si era già recato qualche giorno prima.

La signora avrebbe chiesto all'esponente di Forza Nuova un aiuto a fronte dei pessimi rapporti di vicinato con una famiglia di cittadini nigeriani, che abita con regolare contratto d'affitto nello stesso condominio con quattro figli minori, lamentando continui rumori molesti.

A seguito del fatto, risulta che i 17 attivisti dei Centri sociali Pedro e Gramigna, identificati nella circostanza, verranno deferiti, proprio nella giornata di oggi, alla locale Procura della Repubblica con apposita informativa per i reati di minacce gravi – legate a generici slogan di morte scanditi verso i militanti di Forza Nuova – nonché per violenza privata, per aver specificatamente impedito a questi ultimi di allontanarsi dal quartiere a bordo delle proprie autovetture.

Nel deprecare questo episodio e tutti gli altri citati dagli onorevoli interroganti, posso assicurare che le Forze di Polizia, come testimoniato dal pronto intervento effettuato nella circostanza, svolgono sull'intero territorio nazionale una costante ed accurata attività di monitoraggio verso i contesti e gli ambienti connotati da estremismo di qualunque orientamento politico, e che questo Governo è seriamente intenzionato a neutralizzare even-

tuali iniziative che possano sfociare in episodi di violenza o di aggressività anche a sfondo discriminatorio.

In quest'ottica nessun episodio, neppure quelli a minor impatto dimostrativo, verrà sottovalutato o trascurato e le Autorità di pubblica sicurezza continueranno a monitorare gli episodi di estremismo politico ogni qualvolta verranno assunte iniziative con carattere di illegalità provvedendo a informare l'Autorità giudiziaria per la verifica degli eventuali estremi di reato.

L'impegno del Governo è di tenere ben viva l'attenzione sul fenomeno e, senza alcuna sottovalutazione, di utilizzare tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento per contrastare le attività di simili sodalizi.

5-00003 Foti: Carenza di personale operativo presso il Comando dei Vigili del fuoco di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi, l'interrogazione dell'Onorevole Foti mi consente di ribadire, anche in questa sede, i sentimenti di profonda stima e di rispetto nei confronti del Corpo dei vigili del fuoco per l'impegno e la dedizione assoluta dimostrati in ogni circostanza e, in particolare, nei frangenti più drammatici per i cittadini e per l'intera comunità.

La tempestività dei soccorsi in ogni situazione di crisi e l'efficacia degli interventi assumono ancor maggior rilievo ove si ponga l'attenzione sulla dimensione organica del Corpo nazionale che, a fronte di una previsione di 37.481 dipendenti, soffre, al momento, di una significativa carenza di poco più di 3.000 unità.

Va, inoltre, considerato che il Corpo è stato chiamato a fronteggiare, nell'ultimo periodo, sempre più gravosi oneri funzionali in virtù di recenti interventi normativi come, ad esempio, la lotta attiva agli incendi boschivi dopo l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, unitamente anche all'assunzione di un fondamentale ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi, sancito anche nel nuovo codice della protezione civile.

E non trascurabili, da questo punto di vista, sono anche i più onerosi impegni che per il Corpo scaturiscono dalle nuove direttive sulla sicurezza integrata in occasione di pubbliche manifestazioni.

Ciò premesso, sono già in corso di attuazione alcune misure dirette a mitigare l'incidenza di tale deficit di organico.

Vorrei ricordare, al riguardo, in primis l'autorizzazione a bandire una nuova pro-

cedura selettiva per l'immissione di 250 giovani nella qualifica di vigile del fuoco, procedura concorsuale che avrà termine entro la fine dell'anno corrente.

Un'ulteriore misura in tale direzione è l'assunzione straordinaria di 1300 unità, nel quadro di una programmazione quinquennale, a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno, che prevede entro il 2018 l'assunzione di 50 unità.

In tale ambito va ricordata anche l'assunzione di 400 unità nei ruoli iniziali del Corpo nazionale, già avvenuta in data 7 maggio scorso, a valere sulle facoltà assunzionali del 2018 relative al cento per cento delle cessazioni avvenute nel 2017: gli allievi vigili hanno, infatti, già iniziato l'83° corso di formazione che avrà termine entro la fine dell'anno.

Va, infine, segnalato il previsto incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco di 300 unità, con decorrenza 1º ottobre 2018.

Per quel che attiene, invece, alla specifica situazione del Comando dei vigili del fuoco di Piacenza, faccio presente che, a fronte di una dotazione organica del personale operativo pari a 190 unità, di cui 16 capi reparto, 54 capi squadra e 120 vigili del fuoco, le effettive presenze del citato personale operativo corrispondono a 11 capi reparto, 28 capi squadra e 137 vigili.

Si registra, dunque, presso quel Comando una carenza nel profilo dei capi reparto del 31,25 per cento, maggiore rispetto alla media nazionale che è del 24,94 per cento, mentre nel profilo dei capi squadra la carenza si attesta al 48,15 per cento, risultando notevolmente superiore rispetto alla media nazionale del

13,65 per cento. Carenze in parte compensate in quanto, per la qualifica di vigile del fuoco, si riscontra un'eccedenza del 14,17 per cento superiore alla carenza media nazionale attestata allo 0,3 per cento.

A fronte delle criticità riscontrate, informo che, in occasione delle assegnazioni avvenute al termine dell'81° corso di formazione, si è, comunque, già provveduto a destinare a quel Comando 16 vigili del fuoco, che hanno preso servizio il 7 maggio 2018.

Inoltre, proprio in ragione della necessità di assicurare ogni migliore funzionalità del citato reparto, questo Ministero ha già provveduto a disporre l'ulteriore l'assegnazione dal 6 agosto scorso a Piacenza di altri 11 vigili del fuoco provenienti dall'82° corso, mentre entro il corrente mese di settembre saranno avviate le procedure per la ricognizione e la successiva assegnazione su tutto il territorio nazionale dei vigili provenienti dai corsi 83° e 84°.

Assicuro, comunque, che la situazione è oggetto di costante attenzione e sarà cura considerare, con ogni migliore predisposizione, l'ulteriore rafforzamento della operatività del Comando di Piacenza in occasione delle future assegnazioni di personale.

5-00041 Foti: Iniziative per garantire la sicurezza pubblica in alcune aree del Comune di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli Deputati, proprio nella giornata di ieri ho incontrato al Viminale, insieme al Vice Capo della Polizia Vicario, Prefetto Savina, il Sindaco di Parma, Pizzarotti, e l'assessore alla sicurezza, Casa, per discutere delle problematiche di sicurezza della città.

Nell'occasione, ho informato il Sindaco che il Ministero riserverà la massima attenzione sulle questioni dell'ordine e della sicurezza pubblica a Parma.

In particolare, gli è stato comunicato che, entro febbraio del 2019, sarà ultimato il dispiegamento di 20 unità di rinforzo per la Questura, già avviato ad inizio del corrente anno. È stato precisato che è in corso una revisione dei presidi di polizia sul territorio nazionale e che, dopo la necessaria interlocuzione con le OO.SS. della Polizia di Stato, è previsto un ulteriore sensibile aumento di unità da destinare alla Questura.

È previsto, inoltre, un ulteriore sensibile incremento di operatori della Polizia di Stato per le esigenze della Polizia ferroviaria nonché l'assegnazione di personale di rinforzo, per controlli straordinari, come avvenuto nella settimana scorsa, a cura della Questura e dei Reparti Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile.

Inoltre, è stato comunicato che, nei primi sei mesi dell'anno in corso, sono state poste a disposizione delle locali Autorità di Pubblica Sicurezza 1.600 unità (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) per eventi di ordine pubblico. Nel medesimo periodo, sono state ugualmente poste a disposizione di quelle Autorità 100 unità

della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per attività di prevenzione in chiave antiterrorismo.

È stata, infine, assicurata la disponibilità ad istituire tavoli periodici per condividere e raccogliere le istanze di sicurezza provenienti dall'Amministrazione comunale.

L'incontro si è svolto in un clima cordiale e di proficua collaborazione ed ha consentito di rassicurare il primo cittadino di Parma sull'attenzione e sugli impegni che il Governo intende realizzare per quel territorio.

Con specifico riguardo alle richieste dell'Onorevole interrogante, segnalo che dall'analisi della delittuosità registrata a Parma nel corso del triennio 2015/2017, si può rilevare un incremento ancorché non costante per alcuni reati, con una inversione sostanziale di tendenza nell'anno in corso, che ha visto, al 31 agosto, una riduzione del 21,7 per cento del totale dei delitti rispetto allo stesso periodo del 2017.

In particolare, nei mesi scorsi l'attenzione delle Forze di Polizia è stata rivolta alle zone di maggiore frequentazione (parchi cittadini, Stazione Ferroviaria) o aree del territorio dove i cittadini hanno segnalato problematiche di sicurezza fondamentalmente legate allo spaccio di sostanze stupefacenti (quartiere San Leonardo e Piazzale Pablo, Oltretorrente e Piazzale della Pace, Viale dei Mille), nonché a tutti i luoghi di aggregazione, compresi gli istituti scolastici.

Sul fronte dei risultati ottenuti, si illustrano, di seguito, alcuni elementi sintetici, riguardanti le attività condotte dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri.

Dai dati forniti dalla Questura, nell'intero anno 2017, il dispositivo di prevenzione attuato ha consentito di identificare 76.405 persone e di controllare 47.289 automezzi, con un incremento, rispettivamente, dell'1,3 e dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente, oltre che trarre in arresto 182 persone (il 62,2 per cento extracomunitari) e denunciarne in stato di libertà 900.

Più nel dettaglio, nel primo semestre del 2018, nell'area della stazione ferroviaria e del quartiere San Leonardo, la Questura ha attuato 70 servizi straordinari con l'impiego di 150 pattuglie. Nel corso dei suddetti servizi sono stati attivati 75 posti di controllo, identificate 1.400 persone e controllati 450 veicoli. Inoltre, sono state denunciate 21 persone, sequestrati 2800 grammi di marijuana e 400 gr. di hashish.

I Carabinieri, nel solo anno 2017, hanno svolto 251 servizi specifici di ordine pubblico ed effettuato 163 pattuglie appiedate e 2551 automontate. Sono state controllate 12.405 persone in SDI. Sempre nel 2017, i Carabinieri hanno arrestato 56 persone in flagranza di reato nonché eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di specifiche attività investigative.

Nel corso del 2018 sono stati attuati, poi, servizi dedicati nelle aree potenzialmente soggette a degrado urbano ed a rischio di spaccio minuto di stupefacenti con il sistematico concorso delle unità specializzate del Nucleo Cinofili e del 5º Reggimento di Bologna. Sul fronte dei risultati, nel 1º semestre del 2018 l'Arma dei Carabinieri ha arrestato 25 persone in flagranza del reato di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di 136 grammi di eroina, 760 grammi di hashish, 1.345 grammi di marijuana, 193 grammi di cocaina.

A seguito, poi, di specifiche attività d'indagine, sono state eseguite dai militari 16 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti.

L'attività di contrasto del fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti ha evidenziato che il traffico è gestito quasi esclusivamente da cittadini extracomunitari, in particolare nigeriani e maghrebini.

Ribadisco che il quadro fin qui descritto è comunque sottoposto ad una costante azione di controllo da parte delle forze dell'ordine attraverso iniziative volte a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

5-00133 Braga: Inserimento nella lista dei familiari delle vittime del dovere dei familiari del tenente dei vigili urbani di Acerra, Michele Liguori.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, On.li Deputati, il signor Michele Liguori, deceduto a seguito di un tumore il 19 gennaio 2014, ha prestato servizio in qualità di sottotenente presso il Comando di Polizia Municipale di Acerra (NA) dal 5 gennaio 1981 al 19 gennaio 2014.

Dopo il decesso, la moglie e il figlio hanno inoltrato domanda di riconoscimento per malattia professionale all'INAIL di Nola (NA) che, in data 5 marzo 2015, ha riconosciuto la morte del Liguori come derivante da malattia professionale.

Il 14 aprile 2015, i familiari del Sottotenente Liguori hanno chiesto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in favore dei soggetti equiparati alle « Vittime del Dovere », dichiarando che l'infermità che ha causato il decesso del proprio congiunto era da ricollegarsi al servizio prestato nella Polizia Municipale, con esposizione agli inquinanti patogeni della cosiddetta « Terra dei Fuochi ».

Il Servizio Assistenza e Attività Sociali della Direzione Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, quindi, avviato l'istruttoria e richiesto al competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.) di esprimersi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, in ordine alla riconducibilità del decesso alle particolari condizioni ambientali ed operative del servizio prestato dall'interessato presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Acerra per aver operato in siti contaminati da sostanze tossiche e cancerogene.

Il Comitato ha espresso parere negativo con riferimento al solo riconoscimento della causa di servizio, non esprimendosi, tuttavia, in quella occasione, sulla specifica valutazione richiesta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006. Per tale motivo, si è ritenuto di dover nuovamente interessare l'Organo competente per la rettifica/integrazione dello stesso.

Anche in tale sede, il Comitato di verifica ha tuttavia confermato il proprio parere negativo in ordine alla riconducibilità del decesso del Liguori alle particolari condizioni ambientali ed operative.

Successivamente, a seguito delle osservazioni presentate dai legali di parte nell'ambito del procedimento amministrativo, è stato richiesto il riesame dei suddetti giudizi.

Il Servizio Assistenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, pertanto, nuovamente interessato il predetto Comitato, invitandolo ad esaminare, per la seconda volta, l'intero carteggio relativo agli specifici servizi svolti dall'interessato, comprensivo delle osservazioni pervenute.

In data 17 maggio scorso, il Comitato, tenuto conto della documentazione aggiuntiva presentata, ha deliberato che « l'infermità (...) PUÒ RICONOSCERSI DI-PENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, (...) in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è dato ravvisare, nel caso di specie, il nesso di causalità utile tra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività di servizio

prestata. Inoltre, tale infermità (...) può ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione ».

Il nominativo del Sottotenente Liguori e relativa erogazione agli a sarà, pertanto, inserito nella prossima benefici previsti per legge.

Graduatoria Unica Nazionale (30 settembre 2018), con conseguente predisposizione del decreto di riconoscimento dello *status* di « vittima del dovere » dello stesso e relativa erogazione agli aventi causa dei benefici previsti per legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei

condannati minorenni. Atto n. 20 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	33
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	34
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	43
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione –	2
Parere favorevole con osservazione)	34
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE REFERENTE:	

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Atto n. 20.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alfredo BAZOLI (PD) esprime a nome del suo gruppo parlamentare profonde perplessità in merito alla proposta di parere presentata dal relatore che, a suo avviso, mira a riscrivere in parte lo schema di decreto legislativo in titolo attraverso l'apposizione di condizioni molto stringenti che inseguono una « torsione securitaria » non condivisibile. Rileva

come tutte le condizioni poste dalla proposta di parere siano finalizzate a rendere più severa l'applicazione delle misure riparative nei confronti dei condannati minorenni provocando, di fatto, un irrigidimento della disciplina che stravolge l'impostazione della legge delega. Ritiene tale irrigidimento profondamente sbagliato, in quanto, a suo avviso, lo stesso vanifica l'efficacia delle sanzioni di comunità. Ciò premesso, preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Atto n. 37.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, presenta ed illustra una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che tiene conto, nella parte premissiva, delle osservazioni svolte nella seduta di ieri, martedì 18 settembre, dal collega Costa in merito alla circostanza che l'Ufficio iscrizione non sempre provvede sollecitamente a disporre l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei carichi pendenti alla cessazione della qualità di imputato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la a proposta di parere favorevole con osservazione, come da ultimo riformulata dal relatore. Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Giulia SARTI, presidente e relatrice, ricorda che nella seduta di ieri ha depositato una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI interviene per fornire alcune precisazioni in merito ai rilievi avanzati nel corso della seduta di ieri. In particolare, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Miceli, ritiene adeguata e onnicomprensiva la locuzione « servizio sanitario » proposta dalla Conferenza delle regioni e province autonome nell'emendamento riferito al comma 2 dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo. Precisa a tale proposito che il Governo si riserva comunque eventuali ulteriori valutazioni. Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dalla deputata Bartolozzi, evidenzia che, dopo adeguata valutazione, la formulazione del comma 5 del nuovo articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, per quanto diversa rispetto alla disposizione vigente, appare comunque opportuna, essendo chiara la volontà politica.

Giulia SARTI, presidente e relatrice, integra la proposta di parere, trasformando in osservazione la parte premissiva, nella quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di recepire le proposte emendative formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti (vedi allegato 3).

Marzia FERRAIOLI (FI), pur accogliendo con favore le considerazioni del sottosegretario, ritiene che, con riferimento alle disposizioni richiamate dalla collega Bartolozzi recate dal comma 5 dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario, come modificato dallo schema di decreto legislativo, essendo stata rilevata l'esigenza di chiarire in modo inequivoco il testo, sia bene intervenire, allo scopo di evitare difficoltà interpretative nell'applicazione della disposizione in questione. Rileva a tale proposito che l'intervento chiarificatore non appare peraltro oneroso.

Giusi BARTOLOZZI (FI), ribadendo che la formulazione del comma 5 del nuovo articolo 11 dell'ordinamento penitenziario è equivoca, prende tuttavia atto dell'intenzione del Governo di mantenere inalterato il testo. Ritiene pertanto che in tal modo si sia espressa la consapevole volontà politica di contraddire il principio del favor rei

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per lasciare agli atti della Commissione la posizione dei componenti del gruppo del Partito democratico sullo schema in esame. Esprimendo la propria soddisfazione per il fatto che su alcuni aspetti significativi si sia comunque deciso di esercitare la delega di cui alla legge n. 103 del 2017, osserva tuttavia che con l'imminente approvazione della proposta di parere della relatrice la Commissione concluderà un iter che ha demolito l'impianto della riforma dell'ordinamento penitenziario voluta dall'allora ministro Orlando. Si rammarica per il fatto che su alcune questioni, quale è quella dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, il Governo abbia voluto stravolgere la volontà originaria e su altri aspetti, pur molto significativi, non si sia dato seguito alla delega. Fa riferimento in particolare alle modalità di accesso alle misure alternative, alla valorizzazione del volontariato in carcere, al riconoscimento del diritto all'affettività anche in stato di detenzione nonché al problema delle

donne detenute in carcere con figli minori. A tale proposito ritiene che il drammatico gesto della donna detenuta a Rebibbia che ha gettato dalle scale i due figli minori, uccidendo la più piccola e provocando la morte cerebrale dell'altro, dovrebbe indurre ad un supplemento di valutazione delle scelte assunte dal Governo in materia. Esprime la convinzione che con lo schema in esame si stia facendo un grave danno, perdendo una grande occasione, rappresentata dal lungo e intenso lavoro svolto da tanti esperti della materia, per dare all'Italia un ordinamento penitenziario all'altezza di un paese civile. Nell'esprimere pertanto la forte contrarietà dei componenti del gruppo del Partito democratico all'approccio adottato dal Governo, ricorda a tale proposito il disappunto manifestato anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà. Ritenendo che con le sue scelte il Governo abbia preferito inviare un messaggio politico, mostrando di dare seguito in tal modo alle esigenze di sicurezza dei cittadini, piuttosto che affrontare i problemi reali, preannuncia il voto contrario dei componenti del gruppo del Partito democratico.

Cosimo Maria FERRI (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bazoli, fa riferimento in particolare alla questione delle detenute in carcere con figli minori, evidenziando come il tema delle misure alternative sia ben più complesso di come appaia a prima vista. Sollecita pertanto un'attenta riflessione in materia, segnalando la necessità di potenziare l'area trattamentale, considerato che i dati a disposizione hanno dimostrato una minore incidenza di recidive tra coloro che sono sottoposti a misure alternative al carcere. Su tali basi, evidenzia pertanto l'esigenza di rafforzare la finalità rieducativa del carcere. Con riferimento all'episodio avvenuto a Rebibbia, esprime la convinzione che non basti sospendere la direttrice e la vicedirettrice dell'istituto di pena, sottolineando che la scelta di una madre di causare la morte dei propri figli pone in evidenza anche il tema del disagio psichiatrico e della cura sanitaria in carcere. Ritiene da ultimo un errore affossare la riforma dell'ordinamento penitenziario, che si prefigge un sistema detentivo efficace, sicuro e basato sulla certezza della pena, sollecitando un maggiore coraggio da parte del Governo nell'affrontare temi tanto delicati.

Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare lo sforzo compiuto, con particolare riguardo al tema dell'assistenza sanitaria, ribadisce la propria contrarietà al ribaltamento del principio del *favor rei* operato dal Governo. Preannuncia pertanto l'astensione dalla votazione dei componenti del gruppo di Forza Italia, che si sono sempre dichiarati e dimostrati garantisti.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel replicare al deputato Bazoli osserva, preliminarmente, che sebbene il Governo attualmente in carica abbia deciso di esercitare soltanto in parte la delega di cui alla legge n. 103 del 2017, il precedente Esecutivo non ha invece esercitato affatto la stessa. Esprime inoltre il proprio disappunto in merito alla strumentalizzazione testé fatta collegando lo schema di decreto legislativo in discussione e più in generale la posizione del Governo in merito all'esercizio della delega in materia di ordinamento penitenziario alla tragica vicenda relativa alla detenuta nel carcere di Rebibbia. Precisa, inoltre, che la sospensione della direttrice della casa circondariale femminile, della sua vice e della vicecomandante del reparto di Polizia Penitenziaria disposta dal Ministro della Giustizia non vuole costituire una soluzione alla vicenda, bensì un primo passo per accertare le dinamiche della stessa.

Alfredo BAZOLI (PD), nel rammentare che il Garante nazionale dei diritti dei detenuti ha sottolineato « il problema dei bambini dietro le sbarre », respinge ogni accusa di strumentalizzazione, precisando di non aver mai detto che tra la drammatica vicenda e le scelte dell'Esecutivo vi sia un collegamento, bensì di aver sempli-

cemente evidenziato come la stessa debba far riflettere il Governo. Invita, quindi, la maggioranza a valutare se quella intrapresa sia la strada giusta per dare le risposte ai problemi della giustizia attesi dal Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come da ultimo formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Giulia SARTI, *presidente*, comunica che – secondo quanto convenuto nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé conclusosi – il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo, inizialmente previsto per le ore 10 della giornata odierna, è fissato alle ore 15 di lunedì 24 settembre prossimo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni (Atto n. 20).

PARERE APPROVATO

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il provvedimento in discussione è diretto ad attuare la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario », nella parte relativa all'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei minori di età:

come sottolineato nella relazione introduttiva della schema di decreto legislativo, l'introduzione di una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, si è resa necessaria per adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con specifico riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età;

il provvedimento, conformemente ai principi di delega enunciati all'articolo 1, comma 85, lettera *p*), della legge sopra richiamata, consente di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia in sede di ratifica e sottoscrizione di diverse convenzioni internazionali (Regole di Pechino, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori), dalle quali emerge la necessità che l'esecuzione penale sia delineata in modo da garantire l'individualizzazione e la flessibilità del

trattamento, tenendo conto prioritariamente del superiore interesse del minore;

in particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo stabilisce, al comma 2, che l'esecuzione della pena detentiva e delle « misure penali di comunità » deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale, oltre che prevenire la commissione di ulteriori reati;

l'ambito di applicazione del provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, riguarda non solo i minorenni autori di reato, ma anche i giovani al sotto dei venticinque anni di età, cosiddetti giovani adulti, che pure necessitano, analogamente ai primi, di efficaci percorsi di recupero e di reinserimento sociale. L'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 92 del 2014, prevede, infatti, che le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo, ma non il venticinquesimo anno di età, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresì delle finalità rieducative;

sarebbe necessario, a questo riguardo, riconsiderare la complessiva disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei « giovani adulti ». La permanenza di tali soggetti nel circuito minorile non dovrebbe, infatti, essere determinata da alcun automatismo, ma condizionata ad una valutazione dell'effettiva adesione del condannato al programma di intervento educativo, con il coinvolgimento dei servizi competenti;

in particolare, dovrebbero essere oggetto di riflessione le vigenti disposizioni dell'Ordinamento penitenziario che consentono il passaggio dei soggetti maggiorenni detenuti presso le strutture carcerarie per adulti agli istituti penitenziari minorili. Inoltre, dovrebbero essere introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al programma educativo in atto, lo stesso debba espiare la pena in un istituto penitenziario per adulti;

ritenuto che:

il Capo II del provvedimento è dedicato alle « misure penali di comunità », quali misure alternative specificamente destinate ai condannati minorenni. Tali misure, come stabilito dall'articolo 2, comma 2, sono disposte quando risultano idonee a favorire « l'evoluzione positiva della personalità e un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione penale o commetta altri reati »;

nello specifico, tra le misure penali di comunità individuate dal comma 1 dell'articolo 2, figura – oltre all'affidamento in prova al servizio sociale, l'affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà – anche l'affidamento in prova terapeutico (comma 1), che tuttavia, diversamente dalle precedenti, non è disciplinato dallo schema di decreto legislativo;

appare, pertanto, necessario introdurre, al richiamato articolo 2 del provvedimento, una disposizione diretta a chiarire che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza);

il comma 3 dell'articolo 2 dispone che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, dell'ordinamento penitenziario;

tale previsione non appare compatibile con l'orientamento della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni in ambito minorile, poiché in contrasto con la funzione rieducativa della pena dei detenuti minorenni e con il principio di individualizzazione del trattamento. La norma, quindi, dovrebbe essere riformulata;

il medesimo articolo 2, al comma 7, prevede che l'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, « salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata »;

tale norma andrebbe riformulata in termini più ampi;

ritenuto altresì che:

l'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni (comma 1);

tale limite di pena non appare sufficientemente congruo, rilevandosi la necessità di modificare la soglia di accesso alla misura in questione nel limite di quattro anni della pena detentiva da eseguire;

il medesimo articolo, al comma 2, dispone che il programma di intervento educativo, predisposto in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, deve contenere gli impegni in ordine: a) alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l'inserimento sociale; b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi; c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati. Appare opportuno, a questo riguardo, prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma, in modo da renderlo più dettagliato;

il comma 5 dello stesso articolo 4 prevede, inoltre, che nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate dal direttore dell'ufficio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. A tale riguardo, dovrebbe essere specificato che tali deroghe possono essere autorizzate solo per motivi di urgenza;

l'articolo 6, nel disciplinare la misura della detenzione domiciliare, prevede, al comma 1, che il condannato possa essere ammesso a tale misura, che può essere disposta quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, se la pena detentiva da eseguire non sia superiore a quattro anni;

tale soglia di accesso alla misura della detenzione domiciliare appare eccessivamente ampia, dovendo la stessa essere ricondotta nel limite di tre anni della pena detentiva da eseguire;

considerato che:

l'articolo 8 reca infine disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa;

in particolare, il comma 1, del predetto articolo dispone che la competenza a decidere sull'adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. Si prevede, inoltre, che l'adozione della misura è disposta « su richiesta dell'interessato, del difensore e dell'esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui il condannato sia ancora minorenne, o su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni »;

appare necessario meglio precisare il tenore della norma, in modo da distinguere in modo più chiaro i casi in cui in cui il condannato sia maggiorenne (in tale ipotesi potendo la richiesta essere presentata dal soggetto interessato) da quelli in cui lo stesso non abbia, invece, compiuto la maggiore età (in tal caso, potendo l'istanza essere presentata dal difensore o dall'esercente la potestà genitoriale), ferma restando la possibilità di disporre l'applicazione della misura su proposta del pubblico ministero o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni;

considerato altresì che:

l'articolo 16, al comma 1, prevede che le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare due persone, stabilendo, in ogni caso, che non possono essere ospitati più di quattro detenuti; la disposizione dovrebbe essere riformulata in modo meno rigido, limitandosi a prevedere che ciascuna camera di pernottamento possa ospitare sino ad un massimo di quattro persone;

l'articolo 17 del provvedimento garantisce ai detenuti la permanenza all'aperto « per un tempo non inferiore a quattro ore al giorno ». Si specifica, inoltre, che tale periodo « non può essere ridotto »;

appare necessario modificare tale disposizione, stabilendo che tale permanenza possa essere ridotta per motivi specifici;

evidenziato che:

l'articolo 19 del provvedimento prevede, al comma 1, che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo, distribuiti su almeno quattro giorni, di cui « uno festivo o prefestivo ». Ogni colloquio ha una durata non inferiore « a sessanta minuti ». La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell'istituto, è di « venti minuti »;

al fine di meglio precisarne il tenore applicativo, la disposizione dovrebbe
essere riformulata, prevedendo che il detenuto abbia diritto a otto colloqui mensili,
di cui almeno uno da svolgersi in un
giorno festivo o prefestivo. Dovrebbero,
inoltre, essere precisati sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero
massimo di conversazioni telefoniche cui
può settimanalmente avere accesso il condannato. Dovrebbero, infine, essere previsti strumenti diretti a prevenire il rischio
di contatti del detenuto con ambienti di
natura criminale:

il medesimo articolo 19 stabilisce, al comma 3, che sono contemplate visite prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle indicate al comma precedente;

appare necessario modificare la disposizione, specificando tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;

valutato che:

l'articolo 21, introducendo e disciplinando la vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata, prevede, al comma 1, che le camere di pernottamento, fuori dalle ore dedicate al riposo pomeridiano e notturno, devono restare aperte;

tale disposizione suscita rilevanti perplessità, non prevedendo alcuna possibilità di deroga in merito a situazioni che presentano profili di pericolosità. La norma dovrebbe, quindi, essere soppressa, al fine di scongiurare eventuali rischi per la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

valutato, infine, che:

l'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1). Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede, inoltre, che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario (comma 2);

l'articolo in discussione andrebbe soppresso, non ravvisandosi particolari ragioni ostative all'applicazione, nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti, della medesima disciplina in tema di sorveglianza particolare prevista per i soggetti adulti;

l'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede, infatti, che a meno che non ricorrano « comprovate ragioni ostative », anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (comma 1);

la norma dovrebbe essere riformulata, stabilendo che il principio della territorialità dell'esecuzione dovrebbe poter essere oggetto di deroga non esclusivamente « per comprovate ragioni ostative », ma per specifici motivi che dovranno essere oggetto di più ampia e discrezionale valutazione da parte dell'autorità giudiziaria:

l'articolo 24, al comma 1, ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: *a)* nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; *b)* in attività dirette a rimediare al danno cagionato; *c)* nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; *d)* nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 2, comma 7, dopo le parole: « socio-familiari, » siano inserite le seguenti: « salvo motivi contrari e, in ogni caso, »; sia, inoltre, introdotta, al medesimo articolo, una disposizione diretta a precisare che, relativamente alla misura dell'affidamento terapeutico, trova applicazione la disciplina generale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990;
- 2) all'articolo 4, siano apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 1, sostituire la parola: « sei » con la seguente: « quattro »; *b)* al comma 5, secondo pe-

riodo, aggiungere dopo le parole: « sono autorizzate », le seguenti: « per motivi di urgenza »;

- 3) all'articolo 6, comma 1, siano sostituite le parole: « quattro anni » con le seguenti: « tre anni »;
- 4) all'articolo 8, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con i seguenti: « L'adozione della misura penale non può essere disposta d'ufficio, ma su richiesta dell'interessato, se maggiorenne. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni »;
- 5) all'articolo 16, sia sostituito il comma 1 con il seguente: « Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone »;
- 6) all'articolo 17, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi. »;
- 7) all'articolo 19, comma 1, sia sostituito il primo periodo con il seguente: « Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo ». Siano, inoltre, precisate, al medesimo comma, sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Siano, infine, previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di influenze esterne o di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale:
- 8) all'articolo 19, comma 3, sia specificato tanto il numero massimo di visite prolungate di cui ciascun condannato può beneficiare, quanto la loro durata massima;
- 9) all'articolo 21, comma 1, sia soppresso il primo periodo;

- 10) sia soppresso l'articolo 22;
- 11) all'articolo 23, comma 1, siano sostituite le parole: « Salvo comprovate ragioni ostative, anche dovute » con le seguenti: « Salvo specifici motivi, anche dovuti »;
- 12) all'articolo 26, comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: « docente » con la seguente: « educativo »;
- 13) relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età (c.d. giovani adulti), siano inserite nel provvedimento disposizioni dirette a evitare che i detenuti transitati negli istituti per adulti possano tornare ad espiare la pena in un istituto minorile. Siano, inoltre, introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la

pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti;

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3, in modo da renderlo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età;
- b) all'articolo 4, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma di intervento educativo;
- c) all'articolo 7, comma 4, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: « Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata. »

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (Atto n. 37).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto, recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103 del 2017;

il provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa, è diretto ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (articolo 1, comma 18, lettera *a*), della legge richiamata);

lo stesso, inoltre, coerentemente ai criteri di delega (articolo 1, comma 18, lettera *b)*), è volto a delimitare l'ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all'Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati a nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario alle loro funzioni;

rilevato che:

in particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto, nel recare modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, contenente la disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, unifica le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell'interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile, ed individua un'unica *species* di certificato (» certificato del casellario giudiziale »), contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto;

viene, inoltre, adeguato il contenuto dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall'articolo 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell'interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131 del codice penale; l'ordinanza che, ai sensi dell'articolo 464quater del codice di procedura penale, dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che, ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

attualmente, il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto solo all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza dell'interessato, consentendo la conoscenza dei procedimenti penali a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione;

di tali dati, come pure evidenziato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, nella relazione approvata nella seduta del 27 aprile 2016 (DOC. XXIII, n. 13), non è disponibile una aggregazione sistematica e unitaria, non essendo ancora stato istituito un casellario nazionale dei carichi pendenti;

la questione appare di indubbia rilevanza e dovrebbe essere oggetto di valutazione da parte dell'Esecutivo, atteso che il problema pare ascrivibile a ragioni di carattere tecnico-informatico ed organizzatorio, piuttosto che strettamente ordinamentale;

rilevato altresì che:

l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 dispone, alla lettera *b*), che le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale;

competente a disporre l'eliminazione è l'Ufficio iscrizione, che, tuttavia, non sempre vi provvede sollecitamente;

anche tale questione, che come quella esposta in precedenza è ascrivibile a problemi di natura meramente tecnico-organizzativa, e non di carattere ordinamentale, appare meritevole di riflessione da parte del Governo, che dovrebbe adottare tutte le iniziative volte a garantire la tempestiva eliminazione dal casellario dei carichi pendenti delle sentenze di non luogo a procedere (articolo 428 c.p.p) non più soggette ad impugnazione e delle sentenze di proscioglimento (articolo 529 e seguenti c.p.p) divenute irrevocabili;

valutato che:

l'articolo 2 del provvedimento, nel modificare l'articolo 5, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, sostituisce il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell'ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono, anche se anteriormente deceduta. Secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione trova la sua ratio giustificativa nell'esigenza di allineare il nostro ordinamento « a quanto previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei »;

l'articolo 3 dello schema di decreto, inoltre, nel novellare l'articolo 19, comma 5, del richiamato testo unico, prevede che l'ufficio centrale elimini dal sistema le iscrizioni relative alle persone « trascorsi cento anni dalla nascita »;

la morte, pertanto, non è più prevista come motivo di cancellazione dell'iscrizione. In merito a tale aspetto, sul quale si è soffermato anche il Garante della protezione dei dati personali nel parere espresso il 13 settembre ultimo scorso, dovrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la morte quale causa di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le stesse iscrizioni si riferiscono;

ritenuto che:

l'articolo 7, oltre a prevedere l'ordinario termine iniziale di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 1), stabilisce che alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema, acquistano efficacia decorsi uno (comma 2) o due anni (comma 3) dalla pubblicazione del decreto stesso;

appare opportuno riconsiderare tale regime transitorio, dal momento che il differimento dell'entrata in vigore di alcune delle disposizioni del provvedimento, tra le quali, in particolare, quelle dirette a modificare i commi da 1 a 8 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002

(relativi ai certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi), potrebbe determinare discontinuità nell'accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo, valuti l'Esecutivo l'opportunità di prevedere la morte quale motivo di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le medesime iscrizioni si riferiscono.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto n. 39).

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario che dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, nella parte relativa alle modifiche all'ordinamento penitenziario (articolo 1, commi 82, 83 e 85, lett. *a)*, *d)*, *i) l)*, *m) o)*, *r)*, *t)* e *u)*);

considerato che:

il 16 gennaio 2018 era stato trasmesso alle Camere un primo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (AG 511), sul quale le Commissioni Giustizia di Camera e Senato si erano espresse entrambe con pareri favorevoli con condizioni e osservazioni:

successivamente il Governo – in regime di *prorogatio* – aveva trasmesso, il 23 marzo, ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della citata legge n. 103, un nuovo schema di decreto legislativo (AG 17) sul quale le Commissioni Giustizia di Senato e Camera avevano reso parere contrario;

a seguito dei pareri contrari espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul precedente schema di decreto, il Governo ha elaborato un nuovo testo del decreto legislativo e lo ha trasmesso alle Camere – come si legge nella relazione illustrativa – « così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente applicazione, per la prima volta, della proroga di 60 giorni del relativo termine » prevista dall'articolo 1, comma 83, della legge 23 giugno 2017, n. 103;

rilevato che:

lo schema di decreto si caratterizza – secondo quanto specificato nella relazione illustrativa che accompagna il testo – per la « scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi »;

valutato positivamente il nuovo impianto del provvedimento che – in considerazione dei pareri contrari da ultimo resi dalle Camere – non dà quindi attuazione alla parte della delega volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere *b*), *c*) ed *e*) del comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017).

valutato il parere reso dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome nella seduta del 6 settembre scorso che ha condizionato il parere favorevole all'accoglimento di specifiche proposte emendative;

ritenuta l'opportunità di recepire le suddette proposte emendative in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di recepire le proposte emendative formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	47
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Esame e rinvio)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Esame e rinvio)	50
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	51
HEFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.10.

Sui lavori della Commissione.

Marta GRANDE, presidente, segnala che i disegni di legge di ratifica che la Commissione si accinge ad esaminare in sede referente sono già stati approvati dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

A tal proposito, ai fini dell'articolo 107 del Regolamento, fa presente che, non essendo ancora trascorsi sei mesi dall'inizio della presente legislatura e nel presupposto di una eventuale dichiarazione di urgenza da parte dell'Assemblea ad oggi non ancora intervenuta, su richiesta del Governo o di un presidente di gruppo potrebbe essere assegnato alla Commissione un termine di quindici giorni per riferire.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Eugenio ZOFFILI, *relatore*, ricorda che il Protocollo addizionale all'esame della Commissione Affari esteri, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, si riferisce al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 29 gennaio 2000 – a sua volta addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità – entrato in vigore a livello internazionale l'11 settembre 2003 e ratificato dall'Italia con la legge 15 gennaio 2004, n. 27.

Evidenzia che il Protocollo di Cartagena si propone di contribuire al trasferimento, manipolazione e utilizzazione in sicurezza degli organismi viventi modificati che possono avere un impatto negativo sulla biodiversità, considerando anche i rischi per la salute umana e i movimenti transfrontalieri di detti organismi. Il processo negoziale previsto dallo stesso Protocollo di Cartagena è sfociato, il 15 ottobre 2010, nella città giapponese di Nagoya, durante la quinta riunione delle Parti nell'adozione del Protocollo addizionale in esame, che tanto l'Italia quanto l'Unione europea hanno firmato, rispettivamente il 14 giugno e l'11 maggio 2011.

Sottolinea che il Protocollo di Nagoya-Kuala Lumpur si compone di un preambolo e 21 articoli, e costituisce un approccio di tipo amministrativo all'individuazione di misure di risposta in caso di danno o di sufficiente probabilità di danno alla biodiversità in conseguenza di movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati.

L'articolo 1 enuncia sinteticamente l'obiettivo del Protocollo addizionale, ovvero quello di elaborare norme e procedure a livello internazionale in materia di responsabilità e risarcimenti relativamente agli organismi viventi modificati, onde contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, tenendo anche conto dei rischi per la salute umana.

L'articolo 2 contiene una serie di definizioni: in particolare, il termine « danno » definisce un effetto negativo sulla biodiversità misurabile o osservabile su basi scientificamente solide da un'autorità competente, tenendo conto di cambiamenti eventuali indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e che sia inoltre significativo, ovvero correlato a un cambiamento di lungo periodo o persino

permanente delle componenti della biodiversità, o comunque a cambiamenti qualitativi e quantitativi con impatto negativo sulle componenti della biodiversità, o ancora ad effetti negativi sulla salute umana.

Segnala che l'ambito di applicazione del Protocollo addizionale, ai sensi dell'articolo 3, è quello dei danni derivanti da organismi viventi modificati nel corso di un movimento transfrontaliero di essi. Si tratta, in particolare, degli organismi viventi modificati destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale, nonché di quelli destinati all'uso confinato o destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.

L'articolo 4 demanda al diritto interno di ciascuna Parte del Protocollo addizionale la determinazione del rapporto di causa-effetto tra un organismo vivente modificato e il danno cagionato.

L'articolo 5 concerne le misure di risposta in caso di danno: gli operatori interessati dovranno informare immediatamente l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 19 del Protocollo di Cartagena, e dovranno altresì valutare il danno e adottare le misure di risposta appropriate. Analogamente, l'autorità nazionale competente dovrà individuare l'operatore responsabile del danno, valutarne l'entità e stabilire le opportune misure di risposta. Sottolinea che la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo addizionale in esame specifica che la normativa nazionale attuativa delle direttive comunitarie in materia di organismi geneticamente modificati ha individuato per l'Italia come autorità competenti il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute.

In ordine alle esenzioni e ai limiti eventuali alla tutela risarcitoria di cui agli articoli 6, 7 e 8 del Protocollo addizionale, evidenzia che la citata relazione introduttiva precisa che tali profili sono già disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale), il cui articolo 303 prevede la non applicabilità delle tutele risarcitorie a danni causati da atti di

conflitto armato o di sabotaggio, o da fenomeni naturali di carattere eccezionale e incontrollabile.

Lo stesso articolo 303 esclude dalle tutele risarcitorie le attività svolte in condizioni di necessità in vista della sicurezza nazionale o della protezione da calamità naturali, i danni causati prima dell'entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo 152/2006, i danni i cui effetti risalgano a più di trent'anni, i danni causati da inquinamento di carattere diffuso, non imputabile all'attività di singoli operatori. In particolare, in relazione alla facoltà che l'articolo 8 del Protocollo dà alle Parti di prevedere limiti finanziari per il rimborso di costi e spese, la relazione introduttiva precisa che il decreto legislativo 152/2006 non ha previsto la predisposizione di alcun limite finanziario.

L'articolo 9 salvaguarda la facoltà di ricorso o di azione di risarcimento di un operatore nei confronti di un'altra persona, facoltà che il Protocollo addizionale in esame non limita né restringe.

L'articolo 10 riserva alle Parti il diritto di prevedere disposizioni nei rispettivi ordinamenti in materia di garanzia finanziaria, previo approfondimento dei relativi meccanismi e dell'impatto ambientale e socioeconomico di essi con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 11 salvaguarda diritti e obblighi degli Stati in base al diritto internazionale nella materia della responsabilità di essi per atti illeciti.

L'articolo 12 prevede l'obbligo per le Parti di incardinare nei rispettivi ordinamenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché procedurali, in materia di danno. Le Parti dunque dovranno prevedere misure di risposta adeguate in base al Protocollo addizionale.

Per quanto concerne gli organi di amministrazione del Protocollo addizionale in esame (articoli 14 e 15), precisa che queste sono la Conferenza delle Parti che si riunisce in quanto riunione delle Parti del Protocollo di Cartagena (COP/MOP) – che funge da riunione delle Parti contraenti anche per il Protocollo addizionale; e il segretariato del Protocollo addizionale me-

desimo, che è lo stesso istituito dall'articolo 24 della Convenzione sulla biodiversità. La riunione delle Parti del Protocollo addizionale esamina regolarmente l'attuazione del medesimo e adotta le decisioni necessarie per migliorarla e promuoverla. La riunione delle Parti, inoltre, riesamina il Protocollo addizionale cinque anni dopo l'entrata in vigore di esso, e successivamente con cadenza quinquennale (articolo 13).

Segnala, infine, che gli articoli 17-21, contengono le clausole finali.

Rileva che il disegno di legge di autorizzazione si compone di quattro articoli: i primi due, come di consueto, contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dello strumento internazionale.

Ricorda che un analogo provvedimento è stato approvato nella passata legislatura dalla Camera dei deputati il 26 settembre dell'anno scorso, ma l'iter di approvazione si è interrotto al Senato a causa della conclusione della legislatura stessa.

Evidenzia che l'articolo 3 concerne la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento: in particolare, il comma 1 prevede che all'onere complessivo, pari a 250.520 euro annui a decorrere dal 2018 si provvede riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclude auspicando una pronta approvazione del disegno di legge, finalizzato alla ratifica di un accordo internazionale che, da un lato, mira a fare crescere la fiducia nello sviluppo e nell'applicazione delle moderne biotecnologie e, dall'altro, favorisce la creazione di condizioni volte a ottenere il massimo vantaggio dalle potenzialità degli organismi viventi modificati, stabilendo misure di risposta e regole per il risarcimento nell'eventualità che qualcosa non funzioni e che la diversità biologica subisca o abbia probabilità di subire un danno.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.

C. 1125 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella EMILIOZZI (M5S), relatrice, ricorda che l'Accordo Italo-franco-monegasco concernente l'ambiente marino costiero di una zona del Mar Mediterraneo (cosiddetto Accordo RAMOGE) concluso il 10 maggio 1976, fu il risultato di un'iniziativa dell'allora Principe di Monaco Ranieri per limitare l'inquinamento marino nel Mediterraneo con la creazione di una zona pilota.

Segnala che l'accordo era originariamente delimitato ad un'area che andava da Genova a Saint-Raphaël – da cui l'acronimo che fa riferimento a Saint-Raphaël, Monaco e Genova – e che, a seguito della ratifica dell'accordo originario, avvenuta per l'Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 743, si ebbe l'ampliamento della zona originaria in modo da far coincidere le suddivisioni amministrative dell'Italia e della Francia – e segnatamente la regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e la regione Liguria – con il perimetro del mare territoriale interessato. Sottolinea che l'estensione del

perimetro all'alto mare si è avuta poi nel 1993 con l'attuazione del Piano RAMO-GEPOL.

Evidenzia che il testo emendato nel novembre 2003 introduce elementi di novità quali l'allargamento ulteriore della zona RAMOGE e l'estensione degli obiettivi dell'Accordo anche al contrasto del degrado marino costiero e alla tutela della biodiversità.

Segnala che l'Accordo RAMOGE si inserisce coerentemente nell'ordinamento giuridico nazionale vigente, con particolare riferimento alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, nonché nel quadro giuridico internazionale a tutela dell'ambiente marino, come la Convenzione di Barcellona, che raccomanda vivamente l'istituzione di accordi subregionali tra Stati vicini per la realizzazione dei propri obiettivi.

Ritiene che particolare rilievo assumono i primi quattro articoli dell'Accordo RAMOGE emendato. In particolare, ricorda che l'articolo 1 prevede l'istituzione di una Commissione composta dalle delegazioni delle tre Parti, ciascuna delle quali designa un massimo di sette delegati e può essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari. Segnala che l'articolo 2 fissa la nuova delimitazione della zona RAMOGE, anche in riferimento alla porzione del litorale continentale e alle isole situate nei limiti del mare territoriale. Sottolinea che l'estensione di tali limiti geografici può avvenire in seno alla Commissione RAMOGE su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del Segretariato, salvo obiezione di una delle tre Parti nei tre mesi successivi.

Ricorda che l'articolo 3 stabilisce che la Commissione RAMOGE ha quale propria missione lo stabilimento di una più stretta collaborazione tra i competenti servizi delle tre Parti contraenti e delle collettività territoriali rispettive per i fini previsti dall'Accordo RAMOGE emendato.

Segnala che l'articolo 4 elenca dettagliatamente i compiti della Commissione RAMOGE, tra i quali figurano quelli di promuovere studi, ricerche e scambi di informazione, tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento italo-francomonegasco sugli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL), favorire l'informazione e la partecipazione del pubblico all'attuazione degli obiettivi dell'Accordo, assicurare il necessario coordinamento con gli organismi internazionali e, infine, raccomandare ai tre Governi e alle collettività territoriali interessate ogni misura atta a perseguire gli scopi dell'Accordo, fornendo altresì ogni anno alle Parti contraenti un rapporto sulla gestione complessiva dell'Accordo.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari dell'Accordo, segnala che l'articolo 12 prevede che ciascuna delle Parti contraenti si assuma le spese della propria rappresentanza nella Commissione RAMOGE e nei relativi Comitati, oltre alle spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per l'attuazione delle diverse raccomandazioni. Sottolinea che il bilancio dell'Accordo in esame è costituito dai contributi ordinari delle Parti fissati, quanto all'ammontare, dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è parimenti approvata dal Comitato direttivo della Commissione, e che le spese di comune interesse gravano sul bilancio dell'Accordo.

Sottolinea che la relazione tecnica, allegata al provvedimento, fa presente a tale proposito che l'attuazione dell'accordo non implicherà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel raccomandare una celere approvazione del provvedimento, ricorda che dall'aprile 1991 con l'incidente della petroliera *Haven* al largo di Genova, i tre Stati firmatari dell'Accordo RAMOGE si sono impegnati anche nella lotta contro l'inquinamento marino di origine accidentale, che si concretizza in annuali esercitazioni congiunte anti-inquinamento.

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Ugo CAPPELLACCI (FI) sottolinea che il perimetro dell'accordo è stato ampliato alle isole, includendo quindi anche la Sardegna. Al riguardo, segnala che, di recente, sono state avviate esercitazioni anti-inquinamento alla Maddalena: tale sito, dall'inestimabile valore paesaggistico e quindi anche turistico, presenta significative criticità sul piano ambientale. Pertanto chiede al Governo di riservare massima attenzione e congrue risorse sulle citate attività anti-inquinamento nell'area.

Eugenio ZOFFILI (Lega), nel sottolineare che il Governo in carica annette la massima importanza alla bonifica della Maddalena, rappresenta che il sottosegretario al Ministero dell'ambiente, Vannia Gava, intende recarsi personalmente nell'area interessata per verificare l'efficacia delle connesse attività anti-inquinamento.

Dario FRANCESCHINI (PD) auspica che il Governo di attuazione alle deliberazioni del CIPE, che ha da tempo stanziato 15 milioni di euro per il recupero dell'area militare « ex-Arsenale ».

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 12 settembre scorso dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del Regolamento il programma dei lavori delle Commissione per il periodo settembre-ottobre 2018:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018

SETTEMBRE

Settimana 24-28 settembre

Provvedimenti nuovi

Esame in sede referente di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (subordinatamente all'assegnazione e con precedenza dei disegni di legge già approvati dalla Commissione nella precedente legislatura)

Interrogazioni a risposta in Commissione

Eventuali audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive deliberate:

Politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo;

Azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione;

Impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni:

Le dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.

Missioni

Missione a New York, settimana inaugurale della 73^{ma} UNGASS

Eventuali ulteriori missioni deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e autorizzate dalla Presidenza della Camera.

OTTOBRE

Provvedimenti nuovi

Seguito esame in sede referente di disegni di legge di ratifica di accordi internazionali (subordinatamente all'assegnazione e con precedenza dei disegni di legge già approvati dalla Commissione nella precedente legislatura)

Risoluzioni

Risoluzioni di Assemblee internazionali ex articolo 125

Seguito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22)

Atti dell'Unione europea

Seguito dell'esame della Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)450 final), in congiunta con la XIV Commissione

Ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'esame della Comunicazione 2018 della Commissione europea sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2018)450 final), in congiunta con la XIV Commissione

Audizioni ex articolo 143, comma 2

Audizione del Ministro degli affari esteri ed internazionali sulla presidenza italiana dell'OSCE

Audizioni nell'ambito delle indagini conoscitive deliberate:

Politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo;

Azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione;

Impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni;

Le dinamiche del commercio internazionale e l'interesse nazionale.

Interrogazioni a risposta in Commissione, a risposta immediata

Missioni:

11-12 ottobre: Vienna, Inter-Parliamentary Conference for the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP)

Eventuali ulteriori missioni deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e autorizzate dalla Presidenza della Camera

Incontri informali con delegazioni estere

Precisa che la Presidenza si riserva di inserire nel programma dei lavori ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere, eventuali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti dovuti, nonché lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo.

La Commissione prende atto.

Piero FASSINO (PD), reiterando una richiesta già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede di valutare l'opportunità di programmare una missione in Libia, anche alla luce degli esiti della missione che una delegazione della Commissione 15.40 alle 16.

svolgerà a New York in occasione della 73^{ma} Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Laura BOLDRINI (LeU) si associa alla richiesta del collega Fassino, precisando che simili missioni possono in qualunque momento essere deliberate dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, trattandosi di attività di carattere istituzionale rientranti nella sfera di competenza della Commissione.

Marta GRANDE, presidente, nel rinviare tali questioni al successivo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, precisa che un'eventuale missione in Libia, sussistendo le opportune condizioni politiche e di sicurezza in considerazione della crisi in atto, assumerebbe particolare valenza per la Commissione tanto più alla luce dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, di recente deliberata.

Dichiara quindi svolte le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla composizione della Commissione	54
5-00463 Ermellino: Sui contratti dei lavoratori addetti ai servizi di manovalanza occasionale e urgente a favore della Difesa	54
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	57
5-00464 Deidda: Sulla chiusura della Caserma dei Carabinieri nel comune di Seui	55
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	59
5-00465 Pagani: Sulla mancata partecipazione all'intesa denominata « <i>European Intervention Initiative</i> »	55
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	60
5-00466 Tripodi: Sulle iniziative del Governo per favorire una conclusione positiva della vicenda dei due marò	55
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	62
RISOLUZIONI:	
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (Discussione e rinvio)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla composizione della Commissione.

Marica FANTUZ, presidente, comunica che la deputata Rosa Menga cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Giuseppe Chiazzese.

5-00463 Ermellino: Sui contratti dei lavoratori addetti ai servizi di manovalanza occasionale e urgente a favore della Difesa.

Marica FANTUZ, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Alessandra ERMELLINO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Alessandra ERMELLINO (M5S) sottolinea come l'interrogazione in esame abbia inteso richiamare l'attenzione sull'importanza che i servizi di manovalanza occasionale e urgente rivestono ai fini del corretto funzionamento delle attività della Difesa, nonché sulla necessità di tutelare il

personale assunto dalle ditte fornitrici dei servizi stessi.

L'esigenza di fare chiarezza riguardo al fatto che alcune ditte ricorrano in maniera frequente alla stipula di contratti di lavoro penalizzanti per i lavoratori subordinati ha reso doveroso segnalare la circostanza al dicastero pur nella consapevolezza che l'amministrazione della Difesa è tenuta a corrispondere alle ditte quanto previsto nei singoli contratti.

Conclude apprezzando la collaborazione manifestata dal dicastero nell'ambito della tutela dei diritti dei lavoratori privati addetti ai servizi di manovalanza e condivide l'obiettivo del Governo di salvaguardare i livelli occupazionali, riservandosi di segnalare eventuali altre situazioni problematiche.

5-00464 Deidda: Sulla chiusura della Caserma dei Carabinieri nel comune di Seui.

Salvatore DEIDDA (FdI) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che, di recente, si sono verificati diversi atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali del comune di Seui e che, da parte della comunità locale, è sentita fortemente l'esigenza della presenza nel territorio di una stazione dei carabinieri.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Salvatore DEIDDA (FdI) apprezza l'impegno assicurato nella risposta dal sottosegretario, ma si rammarica per la scelta fatta dal Comando generale dell'Arma che dimostra una sottovalutazione delle problematiche di sicurezza nei piccoli comuni in Sardegna.

Evidenzia, quindi, come la chiusura della caserma dei carabinieri del comune di Seui sia stata avvertita dalla comunità locale come un segnale di abbandono da parte dello Stato ed auspica che nei prossimi provvedimenti economici si riescano a reperire le necessarie risorse per assicurare il mantenimento dei presidi di sicurezza nei piccoli comuni.

5-00465 Pagani: Sulla mancata partecipazione all'intesa denominata « *European Intervention Initiative* ».

Alberto PAGANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Alberto PAGANI (PD) comprende il ragionamento esposto nella risposta dal sottosegretario e, tuttavia, ritiene che l'aver rinunciato a partecipare all'Iniziativa d'Intervento Europeo costituisca una decisione politicamente errata da parte del Governo italiano.

Si dichiara, dunque, insoddisfatto.

5-00466 Tripodi: Sulle iniziative del Governo per favorire una conclusione positiva della vicenda dei due marò.

Maria TRIPODI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Angelo TOFALO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Maria TRIPODI (FI) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta che ribadisce la sensibilità con cui viene seguita la vicenda dei due fucilieri di Marina.

Si dichiara, quindi, fiduciosa nell'esito positivo della sentenza del tribunale internazionale e condivide la posizione che vuole che tutte le forze politiche restino unite manifestando la vicinanza di tutta l'Italia ai nostri due militari.

Marica FANTUZ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari ».

(Discussione e rinvio).

Salvatore DEIDDA (FdI) osserva che il dibattito sul reclutamento attraverso il ripristino della leva e la reintroduzione delle figure degli ausiliari sta conoscendo un momento di nuova vitalità e ritiene che, quantomeno per l'Arma dei carabinieri, il ritorno di questi istituti possa costituire una soluzione rispetto ai problemi dovuti alle carenze d'organico emersi negli ultimi tempi.

Ricorda, inoltre, che l'alimentazione dei ruoli attraverso lo svolgimento di concorsi per i volontari in ferma prefissata di 14.10 alle 14.15.

quattro anni, da un lato, ha determinato l'innalzamento dell'età media d'ingresso nell'Arma e, dall'altro, sta man mano perdendo sempre più attrattiva nei confronti dei giovani in cerca di un'occupazione.

Sottolinea, dunque, l'importanza di reclutare, anche se solo per un periodo di tempo breve, forze di lavoro giovani che possano utilizzare quel periodo di tempo per comprendere se veramente siano adatti a diventare dei carabinieri di professione.

Conclude evidenziando l'importanza di raggiungere risultati positivi ed auspica che si possa realizzare un'ampia convergenza sugli impegni dell'atto di indirizzo.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00463 Ermellino: Sui contratti dei lavoratori addetti ai servizi di manovalanza occasionale e urgente a favore della Difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata con l'interrogazione oggi in discussione viene seguita con particolare e costante attenzione, alla luce dell'importanza che le attività di manovalanza occasionale e urgente, connessa e non ai trasporti su tutto il territorio nazionale a favore delle Forze armate e del Segretariato Generale della Difesa, rivestono per il buon funzionamento dello strumento militare.

Premesso quanto sopra, nel merito dei quesiti posti, è il caso di sottolineare, in questa sede, che l'amministrazione militare è tenuta a corrispondere alle ditte quanto previsto nei singoli contratti per la fornitura dei servizi in questione, rispettando in altri termini le clausole contrattuali, anche in termini di costo, stipulati a seguito di procedure concorsuali pubbliche e che le retribuzioni del personale impiegato in tale settore lavorativo privato sono garantite da contratti collettivi nazionali stipulati, nella maggior parte dei casi, dalle stesse organizzazioni sindacali partecipanti all'attività contrattuale per il pubblico impiego.

Peraltro, la Difesa si è fatta parte attiva riguardo al tema del rinnovo del contratto fra le parti sociali e la Federazione Imprese di Servizi (FISE) interessando il Ministero del lavoro, pur avendo già rappresentato ai sindacati di non avere competenza in materia trattandosi, appunto, di accordo fra le parti.

La Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha espressamente previsto nel disciplinare (paragrafo 3) relativo alla gara di manovalanza per esigenze dell'anno 2019 che «sarà applicato il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, stipulato presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali 20 gennaio 2001 e successive modificazioni», al fine di assicurare obbligo di adeguamento ad ogni aggiornamento del CCNL di riferimento.

A tutela dei lavoratori, negli stipulandi contratti discendenti dalla predetta gara sarà previsto che «l'ammontare della paga oraria FISE dovrà essere documentata dalla Ditta in sede di fatturazione delle prestazioni, allegando specifica certificazione, vistata dal competente Ispettorato o Ufficio provinciale del Lavoro».

Con riferimento, invece, alle clausole sociali, come correttamente evidenziato dagli interroganti, esse costituiscono ormai un obbligo per le stazioni appaltanti da inserire nei bandi e nelle lettere di invito, con la finalità di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

A tal riguardo, è utile sottolineare che, ove possibile, da parte delle stazioni appaltanti della Difesa sarà accolta una nozione più ampia di clausola sociale, rispetto alla mera tutela occupazionale, valorizzando negli atti di gara aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all'ambiente.

In conclusione, desidero assicurare i proponenti dell'atto in discussione sul fatto che la salvaguardia dei livelli occupazionali costituisce un obiettivo strategico del Governo. In tale problematico contesto e per gli aspetti di più diretta competenza del nale e Dicastero, l'amministrazione militare opererà in un'ottica di collaborazione con le parti interessate (imprese e sindacati), lanza.

con l'obiettivo della stabilità occupazionale e della salvaguardia e della tutela dei diritti dei lavoratori privati nel peculiare settore dei servizi di manovalanza

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00464 Deidda: Sulla chiusura della Caserma dei Carabinieri nel comune di Seui.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Arma dei Carabinieri considera fondamentale disporre di un dispositivo territoriale efficiente e adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra cui quello della tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

La distribuzione dei presidi sul territorio tiene conto di parametri riferiti alla popolazione, alla delittuosità, agli aspetti di carattere infrastrutturale/logistico, alla mobilità e alla razionalizzazione della spesa, in piena sintonia con le altre Forze di Polizia e d'intesa con gli orientamenti dei Prefetti.

In tale ottica, lo scorso 9 agosto la Stazione Carabinieri di Seui è stata provvisoriamente trasferita presso la confinante Stazione di Sadali e, contestualmente, ne è stato disposto il cambio di dipendenza dalla Compagnia Carabinieri di Jerzu a quella di Isili.

Nel merito, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato che questa manovra ordinativa, già partecipata al prefetto di Nuoro e al sindaco di Seui, nonché ai competenti uffici del Dicastero dell'interno:

non creerà alcun disservizio, considerato che la Stazione Carabinieri di Sa-

dali dista 10 chilometri da quella di Seui e negli ultimi anni, in quel centro, non si sono registrati episodi criminosi di particolare risonanza pubblica;

si è resa necessaria, in quanto lo stabile di proprietà privata presso il quale, dal 1967, era accasermato il Reparto in questione è caratterizzato da uno stato infrastrutturale non migliorabile con normali opere di ordinaria manutenzione, delle quali il locatore non intende farsi carico.

Al riguardo, il sindaco del comune di Seui si è dichiarato disponibile a realizzare, su un terreno di proprietà comunale di 4.854 metri quadrati, ubicato nella zona centrale del paese, uno stabile da adibire a nuova caserma dell'Arma e di cederlo al Ministero dell'interno a titolo gratuito.

Nella circostanza, ha fatto presente che a breve riunirà il Consiglio Comunale per deliberare in tal senso e che richiederà agli organi competenti un finanziamento *ad hoc* per la costruzione della nuova caserma, tenuto conto che l'amministrazione comunale non dispone di risorse finanziare da destinare a tali opere.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00465 Pagani: Sulla mancata partecipazione all'intesa denominata « European Intervention Initiative ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Innanzitutto il mio «grazie» agli interroganti per aver dato al Dicastero che rappresento l'opportunità di esporre anche in questa sede, dopo averlo fatto nelle Aule di Camera e Senato lo scorso luglio, la posizione del Governo sull'iniziativa in questione. Sono infatti convinto che un tema così attuale e rilevante – sia pure noto a tutti voi nella gran parte dei suoi aspetti – non possa prescindere da un sereno dibattito anche nelle sedi naturali a ciò deputate, le Commissioni parlamentari di riferimento.

L'Iniziativa d'intervento Europeo – per citarla in italiano – è stata promossa dalla Francia con l'obiettivo di sviluppare, attraverso la condivisione di informazioni, una cultura strategica comune ai Paesi che vi aderiscono, al fine di facilitare, se necessario, la rapida attivazione di operazioni per la salvaguardia di interessi strategici condivisi, in maniera svincolata dalle dinamiche decisionali dell'Unione Europea e della NATO.

Nello specifico, l'iniziativa mira a sviluppare i legami tra le Forze Armate di alcune nazioni europee selezionate in base ai criteri della disponibilità di capacità militari e della volontà politica di agire, coinvolgendole in settori chiave quali la situational awareness, l'analisi degli scenari, il supporto operativo e lo sviluppo della dottrina e delle lezioni apprese. Il progetto, quindi, non promuove la costituzione di una Forza, né tende a formare le cosiddette «Forze armate dell'UE», né comandi, né assetti per interventi militari.

Quest'iniziativa, dopo un periodo di negoziazione seguito dal precedente Governo, è stata ufficializzata con una Lettera d'intenti che i Ministri della difesa di Francia, Germania, Belgio, Regno Unito, Danimarca, Olanda, Estonia, Spagna e Portogallo hanno firmato lo scorso 25 giugno in Lussemburgo.

Il progetto è ancora nella sua fase embrionale e molto è ancora da definire; ciò nonostante, ne stiamo monitorando attentamente, e da tempo, gli sviluppi, che sono oggi lieto di poter condividere con voi, in questa sede.

Onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto sgombrare il campo da equivoci: noi non abbiamo detto «no», sic et simpliciter, all'adesione a questa Iniziativa, di cui condividiamo senz'altro la finalità principale, ossia quella di creare una comune cultura strategica europea.

Non siamo infatti contrari, in linea di principio, ad una proposta che sia inclusiva e che non impatti sugli importanti progetti comuni già consolidati o in fase di avvio in ambito europeo nel settore della sicurezza e della difesa. Come Dicastero e come Paese fortemente impegnato per un'Europa unita, abbiamo sempre profuso ogni sforzo sia per evitare la frammentazione in un'Unione a due velocità, nella quale ad essere tutelati siano i soli interessi strategici di taluni Stati, sia per eliminare ogni possibile rischio di sovrapposizioni, duplicazioni e dispersioni di risorse.

Per questo motivo, onorevoli colleghi, ci siamo sempre impegnati per la tanto agognata Difesa Europea, che vede finalmente una possibilità di concreta realizzazione grazie alla recente attivazione della Cooperazione Strutturata Permanente, la Pe-SCo – un successo importante e senza precedenti in ambito UE – il cui obiettivo è proprio lo sviluppo e l'impiego di capacità operative a livello comunitario, capacità che, peraltro, l'Italia sta contribuendo da protagonista a sviluppare con molteplici progetti già *in itinere*.

Ebbene, noi riteniamo che, con la Pe-SCo, il contenuto della *European Intervention Initiative* non possa e non debba essere in distonia.

Ora, le nostre perplessità riguardo all'adesione o meno all'Iniziativa in questione sono state eminentemente legate al suo contenuto iniziale, fortemente permeato dalla tematica dell'intervento.

A seguito di un'azione di temperamento, la finalità e la missione dell'Iniziativa sono state rese maggiormente aderenti alla missione e alle finalità della PeSCo, che tutti abbiamo firmato; a rimanere immutato rispetto al pregresso è tuttavia il titolo della European Intervention Initiative, il cui riferimento all'Intervention, divenuto ovviamente fuorviante, ci ha indotto a cautela e a chiederne una modifica in senso più coerente con il documento.

Permettetemi, infine, di rispondere in merito all'opportunità di cooperazione con il Regno Unito, che l'iniziativa in questione garantirebbe a differenza della PeSCo: al riguardo, mi preme rassicurarvi sul fatto che il Dicastero ha ben chiara l'importanza delle relazioni con Londra, tanto da aver firmato, il 16 luglio scorso a Farnborough, in Gran Bretagna, uno *Statement of Intent* per la collaborazione bilaterale nel settore della Difesa, documento che siamo stati – è il caso di sottolinearlo – il terzo Paese in assoluto a sottoscrivere.

Onorevoli colleghi, concludo ribadendo, se ce ne fosse bisogno, che questo Governo non si oppone alle finalità perseguite dalla *European Intervention Initiative*, se orientate allo sviluppo di una cultura strategica integralmente europea e se a salvaguardia di interessi strategici realmente comuni. In questo senso, siamo attenti a coglierne ogni concreto sviluppo, sfruttando le occasioni di dialogo già programmate nel breve termine per valutare contenuti e orientamenti, al fine di maturare in tempi rapidi una decisione finale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00466 Tripodi: Sulle iniziative del Governo per favorire una conclusione positiva della vicenda dei due marò.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei, in primo luogo, premettere che la tematica oggetto dell'atto in discussione, nonché il quesito posto, non investono profili di stretta competenza del Dicastero e, pertanto, si riferisce anche a nome del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro della difesa, sensibile a qualsiasi aspetto che coinvolge il proprio personale, lo scorso 10 settembre ha incontrato separatamente i nostri due marò, per esprimere loro «non solo la vicinanza di questo Governo, ma di tutto il Paese, perché in questi casi occorre che tutte le forze politiche e civili, indistintamente, si mostrino unite e compatte intorno ai nostri due fucilieri di Marina».

È stato un incontro cordiale, a poco più di un mese di distanza dal 22 ottobre, giorno in cui si aprirà davanti ai giudici de L'Aja l'arbitrato per stabilire chi, tra Italia e India, dovrà giudicare i militari.

Nello specifico, il Governo italiano ha, come noto, nominato un collegio della difesa composto da primari avvocati internazionali, esperti di Ministeri e dell'Avvocatura dello Stato. Le richieste italiane al Tribunale Arbitrale sono state elaborate sulla base del Diritto del Mare e del Diritto Internazionale e focalizzate sulla convinzione giuridica che spetti all'Italia l'esercizio della giurisdizione sull'incidente che ha coinvolto la nave Enrica Lexie, battente bandiera italiana e su cui si trovavano alcuni fucilieri della Marina, fra cui La torre e Girone, nell'esercizio di funzioni antipirateria, per conto dello Stato italiano.

I dettagli della posizione italiana e delle richieste al Tribunale Arbitrale diventeranno noti, per evidenti motivi di riservatezza, nel corso delle prossime udienze. Il prossimo 22 ottobre, sino al 3 novembre, avranno luogo a L'Aja le udienze per decidere chi, fra Italia e India, abbia la giurisdizione a celebrare un successivo accertamento giudiziario sulle eventuali responsabilità per i fatti che hanno coinvolto la nave «Enrica Lexie» nell'incidente del 15 febbraio 2012.

L'Agente del Governo ha presentato le memorie e contro-memorie italiane, predisposte dal Collegio della difesa, nel periodo 30 settembre 2016-9 marzo 2018. L'India ha fatto altrettanto e saranno pubbliche dal primo giorno delle udienze.

L'articolato periodo preparatorio si è svolto secondo un calendario stabilito dal Tribunale Arbitrale in base alla prassi internazionale.

Il Governo, tramite il Collegio della difesa, continua quindi ad essere fortemente impegnato ed estremamente determinato, nel promuovere e cercare di far valere le proprie tesi giuridiche nel corso delle prossime udienze, con l'obiettivo di ottenere il pieno riconoscimento della giurisdizione italiana.

Il team diplomatico e legale della difesa italiana è ben consapevole dell'impianto probatorio indiano e ha già sottolineato con forza l'inaccettabilità delle posizioni dell'India. Il Tribunale internazionale, che valuta qualsiasi elemento di prova con imparzialità assoluta, è dunque stato opportunamente e pubblicamente informato di tali aspetti.

La sentenza del Tribunale Arbitrale è prevista, in base alle Regole di Procedura stabilite dallo stesso Tribunale, entro sei mesi dalla chiusura delle udienze.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:
Sull'ordine dei lavori
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Atto n. 38 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Rilievi alla IX Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori

Francesco BOCCIA (PD) ricorda l'onorevole Carlo Dell'Aringa, scomparso nella giornata di ieri, già membro della Commissione bilancio nel corso della passata legislatura, ai lavori della quale ha dato un contributo importante e prezioso. Chiede, pertanto, che la presidenza stabilisca una data in cui la Commissione possa commemorare l'onorevole Dell'Aringa in modo adeguato, anche in presenza dei suoi familiari.

Claudio BORGHI, *presidente*, condividendo la richiesta dell'onorevole Boccia, si associa al ricordo dell'onorevole Dell'Aringa, che ha conosciuto come docente dell'Università Cattolica di Milano.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1º agosto 2018.

Claudio BORGHI, presidente, comunica che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 36.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 1º agosto 2018.

Claudio BORGHI, presidente, comunica che, mancando ancora il parere del Consiglio di Stato, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta. Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Atto n. 37.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Cosimo ADELIZZI (M5S) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziario in attuazione della delega al Governo recata dall'articolo 1, comma 18, della legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

Relativamente agli articoli da 1 a 8, in materia di revisione della disciplina del casellario giudiziale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato il carattere prevalentemente ordinamentale delle norme e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica con particolare riferimento all'indicazione delle somme disponibili per adeguamenti tecnici e del sistema informatico.

Al fine di verificare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'articolo 8, ritiene che andrebbe confermato – con particolare riguardo alle nuove modalità di certificazione ed acquisizione delle stesse mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia – che i soggetti pubblici interessati possano far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse esistenti.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 1).

Cosimo ADELIZZI (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (Atto n. 37),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che gli adempimenti previsti dal provvedimento potranno essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.

Atto n. 38.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, commi 83 e 91, della legge n. 103

del 2017, reca disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che il provvedimento, corredato di clausola di neutralità finanziaria, reca disposizioni volte ad armonizzare le procedure di liquidazione, da parte degli uffici giudiziari, delle spese per le attività di intercettazione. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che, tra l'altro, riferisce che il provvedimento non determina una vera e propria accelerazione di siffatte procedure, ma costituisce un'iniziativa utile per contrastare il contenzioso dovuto ai ritardi nei pagamenti delle fatture. Tenuto conto di tale finalità, il provvedimento sembra peraltro complessivamente suscettibile di determinare effetti di cassa, almeno nel periodo iniziale di applicazione. Ritiene quindi utile acquisire elementi volti a confermare che le prevedibili dinamiche di spesa risultino comunque compatibili con le previsioni già scontate ai fini dei tendenziali e con i relativi stanziamenti di bilancio. Prende atto infine che la relazione tecnica precisa che agli adempimenti previsti le competenti amministrazioni potranno provvedere nel quadro delle risorse esistenti.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero della giustizia relativa ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 2).

Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione (Atto n. 38), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto attua una vera e propria armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione che non altera l'attuale cronoprogramma dei pagamenti;

questi ultimi saranno comunque contenuti nei limiti delle risorse attualmente disponibili sul capitolo 1363 « Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni » che reca uno stanziamento, sia in termini di competenza sia di cassa, di euro 230.718.734 per l'anno 2018 e di euro 221.718.734 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. I contenuti normativi dello schema fanno seguito ai pareri contrari già formulati dalle Com-

missioni parlamentari ai sensi del comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017 previsto dallo schema di decreto già trasmesso nel corso della XVII legislatura (A.G. 501). Ciò ha indotto il Governo ad elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo nuovamente alle Camere, così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente attivazione, per la prima volta, della proroga di sessanta giorni del relativo termine (prevista dal citato comma 83).

La materia trova la sua fonte normativa nelle deleghe contenute all'articolo 1, comma 85, lettere *a*), d), i), 1), m), o), r), t) ed u), della legge 23 giugno 2017, n. 103. In proposito, va evidenziato che il comma 92 del citato articolo della legge delega prevede che dall'attuazione dei decreti legislativi predisposti in attuazione della medesima non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I commi 93 e 94 stabiliscono poi che i medesimi decreti legislativi debbano in ogni caso essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria delle norme ivi contenute ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esse derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi debbano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le necessarie risorse finanziarie.

In merito all'articolo 1, recante modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria, pur convenendo in linea di massima con le considerazioni svolte dalla relazione tecnica, che implicitamente concludono qualificando come complessivamente « ordinamentali » le disposizioni proposte, ritiene utile evidenziare che alcune norme del presente articolo appaiono suscettibili perlomeno di alterare la gamma dell'offerta dei servizi sanitari; determinando, perciò il

rischio che anche se solo medio tempore possano emergere nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente appaiono utili rassicurazioni in relazione ad alcune specifiche norme circa la piena sostenibilità di tali interventi, a valere delle sole risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

In particolare, sembrerebbero indispensabili chiarimenti in merito alla prevista diffusione, fra i detenuti, tramite appropriati strumenti pubblicitari, della carta dei servizi sanitari (comma 3 del nuovo testo). Ritiene, inoltre che andrebbe chiarita la portata innovativa della disposizione (comma 10 del nuovo testo) che assicura ai detenuti il necessario supporto psicologico contestualmente al programma terapeutico volto al cambiamento di sesso.

Ravvisa analoghe perplessità anche in merito al previsto diritto, riconosciuto dalla norma ai detenuti ed internati durante la loro permanenza nelle strutture penitenziarie, a ricevere una assistenza sanitaria connotata da « frequenti riscontri », e indipendente dalla richiesta degli interessati (comma 7 del nuovo testo), per cui andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'effettiva esperibilità di tali compiti, potendo a tal fine avvalersi l'Amministrazione penitenziaria delle sole risorse umane e strumentali per essa già previste a legislazione vigente.

In tal senso, evidenzia che la norma prevede, commi 8 e 9 del nuovo testo, che il servizio sanitario dell'istituto debba garantire « quotidianamente » la visita medica a coloro che ne facciano richiesta, assicurando la continuità trattamentale e terapeutica anche in caso di trasferimento in altre strutture penitenziarie.

In relazione al previsto conferimento al direttore generale della ASL competente del compito di disporre visite ispettive presso gli istituti penitenziari, ai fini di accertare l'adeguatezza delle misure di profilassi adottate e delle condizioni igieniche generali degli istituti penitenziari (comma 13 del nuovo testo), ritiene che andrebbe confermato che tali attività possano essere compiute potendo le strutture sanitarie avvalersi a tal fine delle sole

risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per contro, appaiono rivestire rilievo meramente nominalistico o comunque estremamente limitato le altre previsioni riportate ai restanti commi del nuovo articolo 11 dell'ordinamento penitenziario.

Relativamente all'articolo 2, recante modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria, e all'articolo 3, concernente modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure, non ha nulla da osservare.

Con riferimento all'articolo 4, relativo a modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione, sulla lettera *b*), punto 4), in merito alle audizioni a distanza, cioè tramite il collegamento audiovisivo, rileva che esse diventano la modalità normale di ascolto del detenuto nei casi in cui sia in un luogo fuori dalla circoscrizione del giudice. In tali casi, la normativa vigente (articolo 666 del codice di procedura penale richiamato dall'articolo 678 del medesimo codice) prevede l'audizione prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Ritiene pertanto che andrebbe assicurata la disponibilità di adeguate dotazioni per fare fronte al conseguente maggior fabbisogno di collegamenti audiovisivi che d'altra parte comporterà un alleggerimento delle attività del magistrato del luogo.

Ricorda che la relazione tecnica certifica la piena sostenibilità degli adempimenti connessi, a valere di risorse previste nel bilancio 2018-2020, relativamente alle risorse che sono state assegnate all'Amministrazione per l'informatizzazione della giustizia dalla legge di bilancio 2017.

In merito all'articolo 5, recante modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative di procedura penale in tema di semplificazione, e all'articolo 6, concernente modifiche in tema di esecuzione delle pene

accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 7, recante ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative, considerato il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, non ha nulla da osservare.

In merito all'articolo 8, recante modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo, evidenzia che il Corpo di Polizia penitenziaria potrebbe risentire di un sensibile incremento dei fabbisogni rispetto alle funzioni attualmente svolte che sono qui estese alla vigilanza e controllo delle misure alternative alla detenzione.

Ricorda che la relazione tecnica fornisce il quadro di sintesi delle dotazioni finanziare già previste dalla legislazione vigente per fronteggiare i fabbisogni di funzionamento e di personale per il Corpo della Polizia penitenziaria, che dovrebbero assicurare la congrua copertura delle funzioni, aggiuntive a quelle già previste dalla normativa vigente, assegnate dalla norma in esame.

Sul punto, segnala che la relazione tecnica non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione delle risorse, ma dovrebbe partire da una stima dei fabbisogni previsti per tali nuove funzioni riconducibili d'ora innanzi al Corpo di Polizia penitenziaria, fornendosi conseguentemente indicazioni in merito alle maggiori spese di funzionamento e di personale da sostenersi, sulla base di una verosimile stima degli accessi e verifiche che potranno essere richiesti, in ragione annua, dall'autorità giudiziaria, in relazione ai compiti affidati con la norma in tema di esecuzione penale esterna.

Per le considerazioni di natura contabile, rinvia all'articolo 12.

In relazione all'articolo 9, recante modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna, non ha osservazioni da formulare.

In merito all'articolo 10, recante modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, rinvia alle considerazioni già formulate in merito all'articolo 8. Con riferimento all'articolo 11, concernente modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario, per i profili di quantificazione, relativamente alle lettere *a*) e *b*) ritiene che occorra evidenziare che la norma presenta riflessi finanziari alla luce della previsione di tipi di alimentazione distinti in base al credo religioso, sia pure su richiesta e ove possibile.

Sul punto, pur considerando che la relazione tecnica pone specifico riferimento ad una integrazione intervenuta ad hoc della dotazione annua del capitolo/ piano gestionale, che sarebbe stata predisposta con riferimento alla dotazione del bilancio 2018-2020, sottolinea che l'adeguatezza del nuovo stanziamento complessivo, al netto della citata integrazione, andrebbe dimostrata in presenza di una stima certificata dei fabbisogni aggiuntivi previsti a tale specifico fine.

Rileva che nel bilancio 2017 la dotazione del capitolo relativo al vitto allora « indistinto » dei detenuti (capitolo 1761, piano di gestione n. 1) iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, era di circa 85 milioni di euro annui, mentre la nuova imputazione richiamata dalla relazione tecnica (capitolo 1766, piano di gestione n. 1), relativamente al bilancio 2018-2020, reca un aumento significativo con una previsione di spesa di circa 100 milioni di euro annui.

Con riferimento alla lettera *c*), per i profili di quantificazione, premesso che la norma riconosce un diritto soggettivo perfetto ai detenuti ospitati negli istituti di pena, a trascorrere almeno 4 ore al giorno in ambienti all'aperto presso i medesimi, sarebbero utili informazioni in merito al grado di effettiva congruità delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, con riferimento alla protezione da agenti atmosferici, evidenzia che, pur fornendo la relazione tecnica i dati sommari relativi al numero delle infrastrutture coinvolte (n. 70) e al costo medio unitario per ciascun intervento previsto, sembrerebbe comunque necessaria un'in-

tegrazione recante gli elementi e parametri considerati per l'indicazione del costo medio unitario.

Ritiene, inoltre, che andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in ordine alle dotazioni di « arredo » di cui tali superfici coperte andranno dotate, e in merito alla copertura finanziaria dei relativi fabbisogni di spesa.

In relazione alle lettera *d*), per i profili di quantificazione, conferma che andrebbero fornite documentate rassicurazioni sulla compatibilità del termine di sei mesi per la stesura del primo programma di trattamento con le dotazioni organiche di personale specializzato nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria.

Con riferimento alla lettera *e*), punti 1)-3), ritiene che sarebbero opportuni elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità del riconosciuto diritto al detenuto di essere assegnato presso l'istituto di pena più prossimo alla propria residenza o al centro dei propri affetti, salvo specifiche ragioni contrarie, dal momento che ciò potrebbe riflettersi in modifiche nei fabbisogni di strutture carcerarie. Analoghe riflessioni circa la compatibilità carceraria vanno formulate anche con l'assegnazione a sezioni speciali delle persone aventi una propria identità di genere.

Quanto poi alla nuova previsione di asili nido, posto che la stessa relazione tecnica certifica che al momento solo i « maggiori » istituti di pena sono dotati di asili nido, ritiene utile richiedere elementi di conferma circa l'effettiva adeguatezza degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente (capitolo 1761, piano di gestione n. 10) rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso tutti gli istituti penitenziari, considerando anche la combinazione di questa norma con la precedente sulla prossimità che potrebbe comportare la necessità di allestire strutture anche al di fuori dei principali istituti.

In tal senso, evidenzia che, sul piano metodologico, il bilancio dello Stato relativo al triennio 2017-2019, relativamente alle annualità 2018 e 2019, recava una previsione di spesa di competenza annua

identica a quella prevista in ragione annua per il triennio 2018-2020: conseguendone che si farebbe fronte con le medesime risorse già scontate a legislazione vigente, ai « maggiori » fabbisogni di spesa dettati dalla nuova norma richiamata.

Per ciò che concerne la lettera f), con specifico con riferimento all'inserimento della formazione professionale e dei progetti di pubblica utilità tra gli elementi del trattamentale, pur considerando che gli stanziamenti già previsti in bilancio ai sensi della legislazione vigente (capitolo 1761, piano di gestione n. 4) risultano adeguati di ulteriori 4 milioni di euro annui al fine di fronteggiare i nuovi fabbisogni riconducibili alla norma, ritiene che sarebbero utili elementi di quantificazione idonei a confermare la congruità delle maggiori risorse rispetto ai maggiori fabbisogni di spesa previsti in relazione alle norme in esame.

In merito alla lettera *g*), ritiene utili chiarimenti sugli eventuali nuovi fabbisogni discendenti dalla necessità di garantire una dimensione riservata dei colloqui con i familiari, dall'accesso a quotidiani e siti informativi e rassicurazioni circa la disponibilità già ad oggi di idonei locali e di abbonamenti alla stampa.

Per i profili di stretta copertura, in considerazione dell'avvenuto sostanzioso adeguamento degli stanziamenti previsti a valere del capitolo 7203 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, a ragione dell'assegnazione a tale finalità di parte delle risorse di cui al comma 140 della legge di bilancio 2017, non ha osservazioni da formulare.

In merito alla lettera *h*), punti 1) e 2), precisa che andrebbe confermato che le attività di istruzione volte all'insegnamento della lingua italiana e alla conoscenza dei principi costituzionali rivolte ai detenuti possano essere realizzate da parte dell'Amministrazione penitenziaria potendo la stessa avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente alla *i)*, nel presupposto che la partecipazione all'organismo in parola non dia luogo alla corresponsione di compensi in qualunque modo denominati ovvero a rimborsi, circostanza in merito alla quale andrebbero richieste conferme, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla lettera *l*), non ha osservazioni da formulare.

In merito alla lettera *m*), ritenuto il tenore meramente ordinamentale della disposizione, non ha nulla da osservare.

In merito alla lettera *n*), non ha osservazioni da formulare.

In merito alla lettera *o*), nel presupposto che la partecipazione all'organismo in parola non dia luogo alla corresponsione di compensi in qualunque modo denominati, ovvero, a rimborsi, circostanza in merito alla quale andrebbero comunque richieste conferme, non ha sono osservazioni da formulare.

Relativamente alla lettera *p*), rinvia alle osservazioni già formulate in relazione alla lettera *e*).

In merito alla lettera *q*), non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento alla lettera *r*), punti 1) e 2), non ha nulla da osservare.

Relativamente alla lettera *s)*, per i profili di quantificazione, dal momento che la relazione tecnica fornisce un sintetico calcolo della spesa aggiuntiva prevista dal 2018 per il ricorso ai mediatori culturali, ipotizzando 200 consulenze al costo pari a 7.200 euro lordi (18 euro x 400 ore), ritiene utile l'indicazione degli effetti indotti e delle aliquote percentuali applicate, nonché l'acquisizione dei parametri che confermi la verosimiglianza dei criteri adottati nella determinazione dell'onere complessivo.

Quanto ai profili di copertura, posto che la relazione tecnica certifica un ammontare di spesa « aggiuntiva » per il ricorso ai mediatori culturali, rispetto a quella in generale per « consulenti » già sostenuta nel 2017, stimandola in 1,44 milioni di euro annui rispetto alla dotazione prevista a legislazione vigente, segnala che lo scorso anno la previsione iniziale relativa al capitolo 1761 (piano di gestione 13) corrispondente alla fattispecie in esame (consulenti) era stata di 2,02 milioni di euro annui circa: 1 milione di

euro circa in meno rispetto a quella ad oggi prevista ai sensi della legislazione vigente dal 2018: di 3,021 milioni di euro per il 2018 e di 3,051 milioni annui per il 2019 e per il 2020.

Da ciò emergerebbe che lo stanziamento di spesa previsto dal 2018 risulterebbe quindi sottostimato di circa 440.000 euro rispetto all'ipotesi considerata e quantificata dalla relazione tecnica. Ritiene, sul punto, che siano necessari chiarimenti.

In merito all'articolo 12, recante disposizioni finanziarie, per i profili metodologici di copertura, sui commi 1 e 2, fermo restando che gli oneri ivi indicati, in particolare, in corrispondenza alle norme di cui all'articolo 11, lettere *c)* ed s), trovano copertura a valere su una autorizzazione di spesa ivi espressamente formulata come limite massimo per il 2018 e 2019, e a decorrere dal 2020, non ha osservazioni da formulare.

Con specifico riguardo alla componente di spesa riferibile all'articolo 11, lettera s), ritiene utile evidenziare che il grado di effettiva adeguatezza della dotazione dello stanziamento ivi indicato, con riferimento alle annualità del triennio 2018-2020, e a decorrere da tale ultimo anno, condizionerà la concreta possibilità di fare fronte ai fabbisogni di spesa a regime che inevitabilmente emergono dalla attuazione della riforma, relativamente allo svolgimento delle nuove attività di osservazione e di trattamento penitenziario previste dal decreto in esame.

Sul comma 2, per quanto riguarda la indicata copertura dei maggiori oneri previsti al comma 1, a valere del fondo istituito dal comma 475 della legge di bilancio 2018, sebbene tale norma abbia istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione della legge delega, rileva che l'utilizzo di tale fondo andrebbe formalizzato nel di-

spositivo, non potendo ritenersi sufficiente il suo mero richiamo nella relazione tecnica.

Inoltre, ritiene che andrebbe assicurato che il fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge delega.

Sui commi 4 e 5, rammenta che la mera apposizione di una clausola di neutralità, non è di per sé mai sufficiente a fornire assicurazione circa l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la stessa legge di contabilità stabilisce all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità che siffatte clausole, per considerarsi effettive, devono accompagnarsi sempre alla puntale indicazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Infine, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, posto che in riferimento alle nuove spese indicate al comma 1, trattasi con tutta evidenza sia di spese in conto capitale (articolo 11, lettera c)) che in conto corrente (articolo 11, lettera s)), precisa che andrebbero fornite separate indicazioni circa il previsto impatto sui saldi di finanza pubblica del triennio.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero della giustizia, relative ai profili finanziari del provvedimento (vedi allegato 3).

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto recante riforma dell'ordinamento penitenziario (Atto n. 39), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

i diversi interventi di natura complessivamente ordinamentale, di cui all'articolo 1, tesi a garantire un'idonea offerta di servizi sanitari ai detenuti e agli internati, possono essere sostenuti attraverso le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente;

in particolare, la Carta dei servizi sanitari, di cui al comma 3 del predetto articolo 1, può essere messa a disposizione con idonei mezzi di pubblicità senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

in merito ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo si assicura che nell'ambito degli istituti penitenziari è garantita quotidianamente la presenza del medico « di turno » appartenente al Servizio sanitario nazionale sul modello del sistema in vigore presso le ASL, il quale interviene prontamente, secondo le prestazioni richieste dagli interessati, valutando anche l'eventuale ricovero ospedaliero per i casi di maggiore urgenza e gravità;

tale servizio è garantito presso ciascun istituto e, pertanto, anche nel caso di trasferimento del detenuto presso altra casa di detenzione sarà prestata al medesimo la stessa assistenza fruita in precedenza, potendo a tal fine avvalersi l'Amministrazione penitenziaria delle risorse umane, strumentali e finanziarie per essa già previste a legislazione vigente;

il necessario supporto psicologico previsto al comma 10 – in concomitanza del programma terapeutico volto al cambiamento di sesso – avverrà senza aggravio di costi per la finanza pubblica, potendosi utilizzare le risorse umane già presenti nella dotazione organica prevista dalla legislazione vigente;

le visite ispettive disposte dal direttore generale della ASL presso gli istituti penitenziari volte ad accertare le condizioni igieniche generali degli stessi, previste dal comma 13, potranno essere svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

gli adempimenti relativi alle audizioni a distanza, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), n. 4), potranno essere attuati con le dotazioni strumentali disponibili a legislazione vigente, anche in relazione ad un eventuale maggior fabbisogno di cui, comunque, si assicura la piena sostenibilità con le risorse previste nel bilancio 2018-2020;

la partecipazione da parte del Corpo di polizia penitenziaria all'attività di controllo sul rispetto, da parte del condannato, delle prescrizioni impartite a titolo di misura alternativa, così come disciplinata dall'articolo 8, potrà essere fronteggiata con le dotazioni finanziarie già previste dalla legislazione vigente, seppur in mancanza di tali analitici utili a quantificare gli accessi e le verifiche richiesti annualmente dall'autorità giudiziaria alla polizia penitenziaria, alla quale è affidata l'ulteriore attività di controllo;

al riguardo si garantisce, comunque, che gli ulteriori adempimenti collegati alle misure alternative alla detenzione, che la polizia penitenziaria è tenuta a svolgere, potranno essere adeguatamente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

alla previsione di tipi di alimentazione distinti in base al credo religioso, di cui all'articolo 9 della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario), come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in oggetto, si potrà dare attuazione con le dotazioni finanziarie e strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria, nonché con personale già preposto a tali servizi;

con riferimento all'articolo 10 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), del provvedimento in oggetto, si rassicura che il costo medio unitario pari

a 30.000 euro per la dotazione delle tettoie che permettano ai detenuti il passeggiamento in condizioni climatiche sia invernali sia estive, risulta pari a quello sostenuto dagli istituti penitenziari che risultano già in possesso di tali adeguate strutture di protezione;

per quanto riguarda l'individualizzazione del trattamento, di cui all'articolo 13 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del provvedimento in oggetto, si rassicura che il termine di sei mesi per la stesura del primo programma rieducativo risulta compatibile con la dotazione organica di personale specializzato in servizio presso l'amministrazione penitenziaria;

con riferimento all'articolo 14 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera *e*), del provvedimento in oggetto, si conferma l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (capitolo 1761, p. g. 10) rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso quegli istituti penitenziari ove sono previste le sezioni femminili che ospitano madri detenute con prole inferiore ad anni tre;

per quanto riguarda l'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), del provvedimento in oggetto, si rassicura che gli stanziamenti previsti in bilancio (capitolo 7203) risultano congrui ai fini della copertura degli eventuali nuovi fabbisogni derivanti dalla necessità di garantire una dimensione riservata ai colloqui dei detenuti con i familiari e con i propri legali;

le attività relative all'insegnamento della lingua italiana, previste dall'articolo 19 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera h), del provvedimento in oggetto, potranno effettuarsi avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

per quanto riguarda l'articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera s), del provvedimento in oggetto, la tariffa oraria ipotizzata nella relazione tecnica è stata desunta dai dati sulle prestazioni ordinarie dei professionisti di cui trattasi per l'attività di mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni, alle quali genericamente viene applicata una ritenuta d'acconto del 20 per cento soggetta ai successivi adempimenti fiscali;

riguardo alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 12, si assicura che il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018 presenta le necessarie disponibilità e le residue risorse risultano sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge n. 103 del 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLA-ROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura

del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 (Allegato A, numero 25), della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, relativa all'istituzione di uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e alla governance dell'infrastruttura ferroviaria.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni in esame modificano il decreto legislativo n. 112 del 2015 al fine di recepire la direttiva UE 2016/2370, che modifica la direttiva 2012/34/UE, in materia di trasporto nazionale passeggeri per ferrovia e di governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Ricorda che la relazione tecnica relativa al decreto legislativo n. 112 del 2015 afferma che da tale provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche apportate al decreto legislativo n. 112 del 2015 dal provvedimento in esame, rileva che le stesse prevedono adempimenti a carico sia di soggetti esclusi dal perimetro delle amministrazioni pubbliche (Rete ferroviaria italiana, in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria, e le imprese di trasporto ferroviario) sia di soggetti inclusi in detto perimetro (l'Autorità per la regolazione dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Relativamente all'Autorità, fa riferimento all'articolo 10, in materia di servizi

di trasporto passeggeri ad alta velocità, all'articolo 11, che prevede un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata su cui vigila l'Autorità e all'articolo 17, che amplia le competenze della stessa; per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa riferimento all'articolo 11 e alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 20, secondo le quali il Ministero svolge attività di verifica sulle licenze nazionali in corso di validità alla data del 1º gennaio 2019.

In proposito, prende atto di quanto disposto dall'articolo 19 circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e di quanto riportato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all'articolo 11, che prevede, tra l'altro, un decreto interministeriale per la ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori, prende atto che la relazione tecnica precisa che tale provvedimento sarà adottato secondo modalità volte ad escludere nuovi o maggiori oneri (tenuto contro altresì delle pertinenti risorse stanziate in bilancio), pur rilevando che tale vincolo di non onerosità non è specificamente indicato dal testo con riferimento all'adozione del predetto provvedimento.

Non formula infine ulteriori osservazioni sui profili finanziari, anche considerato che l'Autorità di regolazione dei trasporti si finanzia a valere sulle contribuzioni delle imprese del settore, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decretolegge n. 201 del 2011.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 19, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

Claudio BORGHI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, nel segnalare che non è stato ancora espresso dalla Conferenza unificata il prescritto parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



All' Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di Decreto Legislativo recante: "Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19 della legge 23 giugno 2017, n. 103". Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera riguardo al provvedimento in esame, relativamente alle nuove modalità di certificazione ed acquisizione delle stesse mediante consultazione del Sistema informativo del casellario, previa stipula, a titolo gratuito, di apposite convenzioni tra soggetti pubblici ed il Ministero della giustizia si conferma che gli adempimenti ivi previsti potranno essere effettuati dalle amministrazioni pubbliche interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

pag. 1 di 1

Ministero della Giustizia - m_dg.GAB.05/09/2018.0028894.U

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione.

Atto n. 38.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

All' Ufficio Legislativo

OGGETTO: Schema di Decreto Legislativo recante: "Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione". Osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera dei deputati.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio della Camera riguardo al provvedimento in esame, relativamente ai possibili effetti negativi di cassa nel periodo iniziale di applicazione delle disposizioni in questione, si conferma quanto esplicitato nella RT: trattasi di una vera e propria armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture relative alle prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione che non altera l'attuale cronoprogramma dei pagamenti.

Quest'ultimi saranno comunque contenuti nei limiti delle risorse attualmente disponibili sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di euro 230.718.734 per l'anno 2018 e di euro 221.718.734 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

II Dirigente Massimiliado Mytyeletti

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

MINISTERO DELE CONTOMINA ELLE ANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e "inanze 1 7 SET. 2018

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

-1 SET.2018 Roma,

legislativo

Sede

UFFICIO X

Prot. n. 204816/2018 Entrata prot. n. 203126/2018 Allegati: Riferimento a nota n.

e p.c. All'Ufficio legislativo Economia Sede

All'Ufficio legislativo Finanze

All'Ufficio del coordinamento

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario" (Atto del Governo n. 39). Dossier n. 34 - settembre 2018.

E' stato esaminato il dossier datato settembre 2018, predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati, relativo al provvedimento indicato in oggetto e, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto ivi contenuto, si fa presente quanto segue.

Articolo 1. La Commissione chiede rassicurazioni, in relazione ad alcune specifiche norme, circa la piena sostenibilità degli interventi a valere delle sole risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, con riferimento ai chiarimenti richiesti circa l'invarianza finanziaria e amministrativa asserita dalla relazione tecnica, nel confermare che tutte le funzioni sanitarie in ambito penitenziario sono già state trasferite al SSN, unitamente alle risorse per il relativo espletamento, da ultimo con l'articolo 2, comma 283, della legge n.244 del 2007, e che il provvedimento in oggetto non appare, sotto tale profilo, innovativo, si fa comunque rinvio ad ulteriori elementi che potranno essere forniti dal competente Ministero della salute.

Articolo 4. Con particolare riferimento alla lettera b), punto 4), il Servizio bilancio chiede rassicurazioni in merito alla disponibilità di adeguate dotazioni per fare fronte al conseguente maggior fabbisogno di collegamenti audiovisivi per le audizioni a distanza. Al riguardo, nel confermare la disponibilità nel bilancio del Ministero della giustizia di risorse finanziarie iscritte per la finalità in argomento, si rinvia al Ministero medesimo per ulteriori elementi informativi.

Articoli 8 e 10. il Servizio bilancio, nel rilevare che dalle disposizioni in esame può derivare per la polizia penitenziaria un sensibile incremento dei fabbisogni rispetto alle funzioni attualmente svolte, evidenzia che la relazione tecnica non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione delle risorse, ma dovrebbe partire da una stima dei fabbisogni previsti per tali nuove funzioni riconducibili d'ora innanzi al Corpo di Polizia penitenziaria. Si rinvia, al riguardo, agli ulteriori elementi informativi che potranno essere forniti dal competente Ministero della giustizia.

Articolo 11:

comma 1, lettera b): la norma prevede che ai detenuti che ne facciano richiesta l'Amministrazione penitenziaria dovrà garantire un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso. Il Servizio bilancio evidenzia che andrebbe dimostrata l'adeguatezza del nuovo stanziamento di bilancio in presenza di una stima dei fabbisogni. Al riguardo, si rinvia agli elementi che potrà fornire il competente Ministero della giustizia;

comma 1, lettera c): permanenza all'aperto. Si chiedono informazioni in merito al grado di effettiva congruità delle risorse già disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che la norma riconosce un diritto soggettivo ai detenuti ospitati negli istituti di pena, a trascorrere almeno quattro ore al giorno in ambienti all'aperto presso i medesimi; con riferimento alla protezione da agenti atmosferici, si chiedono elementi di chiarificazione in ordine alle dotazioni di "arredo" di cui tali superfici coperte andranno dotate. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia;

comma 1, lettera d): circa la prevista attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto, volta ad individuare gli strumenti per il superamento degli eventuali ostacoli che si frappongano al recupero sociale dello stesso e l'esplicita previsione del termine di sei mesi per la prima formulazione del programma di trattamento, allo scopo di rendere effettiva la predetta osservazione scientifica, il Servizio bilancio chiede conferma che il predetto termine per la stesura del primo programma di trattamento sia compatibile con le risorse di personale specializzato disponibili nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria. Al riguardo, si fa rinvio al Ministero della giustizia;

comma 1, lettere e): punti 1)-3) e p): assegnazione e raggruppamento detenuti, trasferimenti. Si chiedono elementi di chiarificazione in merito alla sostenibilità del riconosciuto diritto al detenuto di essere assegnato presso istituto di pena più prossimo alla propria residenza o al centro dei propri affetti, salvo specifiche ragioni contrarie, dal momento che ciò potrebbe riflettersi in modifiche nei fabbisogni di strutture carcerarie; all'assegnazione a sezioni speciali delle persone aventi una propria identità di genere; all'effettiva adeguatezza degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente previsione per gli asili nido. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia;

comma 1, lettere f, g, h): elementi del trattamento, colloqui, istruzione. Si chiedono elementi di quantificazione idonei a confermare la congruità delle risorse rispetto ai fabbisogni di spesa previsti in relazione alle norme in esame. Al riguardo, si rinvia alle valutazioni del Ministero della giustizia.

comma 1, lettera s): la norma aggiunge i mediatori culturali e gli interpreti al bacino di professionalità di cui l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazioni e trattamento. Si chiedono elementi circa gli effetti indotti e le aliquote percentuali applicate, nonché l'acquisizione dei parametri che confermi la verosimiglianza dei criteri adottati nella determinazione dell'onere complessivo. Al riguardo, si rinvia al Ministero della giustizia.

Articolo 12. Sul comma 2 il Servizio bilancio rileva che l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018, andrebbe formalizzato nel dispositivo, non potendo ritenersi sufficiente il suo mero richiamo in relazione tecnica. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione normativa prevede che ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del fondo e non utilizzo. Infatti, per l'attuazione delle disposizioni onerose l'amministrazione non spenderà direttamente sul fondo utilizzandolo ma iscrivendo le necessarie risorse sui pertinenti capitoli del proprio bilancio con conseguente riduzione del fondo. Tale operazione sarà effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, come richiamato dal successivo comma 4. Si chiede inoltre assicurazione che il fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge delega. Al riguardo, si conferma che il fondo presenta le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultano sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della legge delega allo stato esaminati. Quanto al fatto che sui commi 4 e 5

la mera apposizione di una clausola di neutralità non è di per sé mai sufficiente a fornire assicurazione circa l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si evidenzia che la dimostrazione dell'invarianza finanziaria è stata fornita nell'esame dei singoli articoli. Infine, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, posto che in riferimento alle nuove spese indicate al comma 1, trattasi con tutta evidenza sia di spese in conto capitale (articolo 11, lettera c)) che in conto corrente (articolo 11, lettera s)), si chiedono indicazioni circa il previsto impatto sui saldi di finanza pubblica del triennio. Al riguardo, si segnala che si scontano su indebitamento netto e sul fabbisogno gli stessi effetti scontati sul saldo netto da finanziare. Ciò in quanto, seppure l'intervento di cui all'articolo 11, lettera c), evidenzia spese in conto capitale le stesse potranno presumibilmente essere effettuate entro l'anno di riferimento atteso che trattasi di interventi di facile realizzazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato

di 4



GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

All'Ufficio Legislativo

OGGETTO: A.G. 39: Schema di Decreto Legislativo recante: "Modifiche al codice penale, di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i) l), m), o), r), t) ed u) della legge 23 giugno 2017, n. 103". Osservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato.

In riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato, relativamente agli effetti finanziari connessi all'attuazione del provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In relazione a quanto segnalato *all'articolo 1*, si fornisce rassicurazione che i diversi interventi di natura complessivamente ordinamentale, tesi a garantire un'idonea offerta di servizi sanitari ai detenuti e agli internati, possono essere sostenuti attraverso le risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda *il comma 3* del presente articolo si evidenzia che la Carta dei servizi sanitari può essere messa a disposizione con idonei mezzi di pubblicità (affissione della stessa nelle singole celle del detenuto, mediante la consultazione della Carta nella bacheca all'interno del carcere stesso oppure attraverso l'utilizzo di strumenti informatici quali email, social etc.), ragion per cui si assicura che dalla disposizione in esame non risultano emergere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si rassicura che nell'ambito degli istituti penitenziari è garantita quotidianamente la presenza del medico "di turno" appartenente al servizio sanitario nazionale su modello del sistema in vigore presso le ASL, il quale interviene prontamente, secondo le prestazioni richieste dagli interessati, valutando anche l'eventuale ricovero ospedaliero per i casi di maggiore urgenza e gravità. Tale servizio è assicurato presso ciascun istituto e,



GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

pertanto, anche nel caso di trasferimento di un detenuto presso altra casa di detenzione verrà prestata al medesimo la stessa assistenza fruita in precedenza, atteso che la cartella clinica personale, redatta all'atto dell'ingresso del soggetto in qualsiasi istituto, segue la destinazione dello stesso nelle altre sedi in cui questi venga assegnato in prosieguo di tempo.

Inoltre, si assicura che il necessario supporto psicologico previsto *al comma 10 dell'articolo* in esame - in concomitanza del programma terapeutico volto al cambiamento di sesso - avverrà senza aggravio di costi per la finanza pubblica, potendosi utilizzare le risorse umane già presenti nella dotazione organica così come prevista dalla legislazione vigente.

In relazione alle visite ispettive disposte dal direttore generale della ASL presso gli istituti penitenziari volte ad accertare le condizioni igieniche generali degli stessi - previste dal successivo comma 13 – si conferma che tali attività potranno essere svolte avvalendosi delle risorse umane strumentali e finanziarie già disposte a legislazione vigente.

Per quanto riguarda *l'articolo 4*, comma 1) lett. b, punto 4 in merito alle audizioni a distanza, si conferma che gli adempimenti relativi alle stesse potranno essere attuati con le dotazioni strumentali disponibili a legislazione vigente, anche in relazione ad un eventuale maggior fabbisogno di cui, comunque, si assicura la piena sostenibilità con le risorse previste nel bilancio 2018-2020.

Si rappresenta che la partecipazione da parte del corpo di polizia penitenziaria all'attività di controllo, così come disciplinata *dall'articolo 8* del presente provvedimento, potrà essere fronteggiata con le dotazioni finanziarie già previste dalla legislazione vigente, seppur in mancanza di dati analitici utili a quantificare gli accessi e le verifiche richiesti annualmente dall'autorità giudiziaria alla polizia penitenziaria, alla quale è affidata l'ulteriore attività di controllo.

Al riguardo, si garantisce, comunque, che gli ulteriori adempimenti collegati alle misure alternative alla detenzione, che la polizia penitenziaria è tenuta a svolgere, potranno essere adeguatamente fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11 del presente provvedimento, si conferma, che la previsione di tipi di alimentazione distinti in base al credo religioso (articolo 9 legge O.P.), potrà essere svolta con le dotazioni finanziarie e strumentali già in possesso dell'amministrazione penitenziaria nonché con personale già preposto a tali servizi e in assenza di una stima dei fabbisogni aggiuntivi previsti

pag. 3 di 4



GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

per tale fine specifico – dovuta alla mancanza di dati statistici - si può ritenere congruo l'utilizzo del capitolo 1766 pg. 1, all'uopo opportunamente integrato.

Si rassicura altresì che il costo medio unitario pari a 30.000 euro per la dotazione delle tettoie (articolo 10 O.P. lettera c) che permettano ai detenuti il passeggiamento in condizioni climatiche sia invernali che estive, risulta pari a quello sostenuto dagli istituti penitenziari che risultato già in possesso di tali adeguate strutture di protezione.

Per quanto riguarda l'individualizzazione del trattamento (articolo 13 O.P. lettera d) si rassicura che il termine dei sei mesi per la stesura del primo programma di trattamento risulta compatibile con la dotazione organica di personale specializzato in servizio presso l'amministrazione penitenziaria.

In relazione all'articolo 14 O.P. lettera e) si conferma l'adeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente (capitolo 1761, pg. 10) rispetto ai fabbisogni di spesa prevedibili per l'allestimento di asili nido presso quegli istituti penitenziari ove sono previste le sezioni femminili che ospitano madri detenute con prole inferiore ad anni tre.

Si rappresenta che, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 31.12.2017, le strutture penitenziarie femminili presenti sul territorio nazionale ospitavano una popolazione totale di 39 detenute madri (tra italiane e straniere) offrendo alloggio a 43 bambini, dei quali solo un numero limitato aveva accesso al beneficio dell'asilo nido.

Specificato quanto sopra, in ragione di un numero comunque modesto di detenute madri e di bambini al seguito, si può ragionevolmente sostenere che i nuovi oneri prevedibili per eventuali nuove strutture presso istituti ove non siano già presenti le sezioni che attualmente ospitano asili nido, potranno essere fronteggiati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 18 O.P. lettera g), in relazione alla copertura degli eventuali nuovi fabbisogni derivanti dalla necessità di garantire una dimensione riservata dei colloqui dei detenuti con i familiari e con con i prorpi legali, si rassicura che gli stanziamenti previsti in bilancio (capoitolo 7203) risultano congrui per le finalità previste.

Per quanto riguarda l'articolo 19 O.P. lettera h), si conferma che le attività relative all'insegnamento della lingua italiana potranno effettuarsi avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legilasizione vigente.



GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico-Finanziaria

In ultimo, per quanto riguarda l'articolo 80 O.P. lettera s), la tariffa oraria ipotizzata è stata desunta dai dati sulle prestazioni ordinarie dei professionisti di cui si discute per l'attività di mediazione svolta presso le pubbliche amministrazioni, alle quali genericamente viene applicata una ritenuta d'acconto del 20% soggetta ai successivi adempimenti fiscali.

Infine, riguardo alle disposizioni finanziarie previste dall'articolo 12 del presente provvedimento si assicura che il fondo di cui al comma 475 della legge 27 dicembre 2017 n. 208, risulta capiente per fronteggiare gli interventi previsti dalla legge n. 103/2017 e che le residue risorse finanziarie risultano sufficienti a sostenere gli interventi di attuazione previsti da altri commi dell'articolo 1 della suddetta legge delega.

Il Dirigente Massimiligho Mytheletti

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

> ercato a (UE) eguito 86

85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 9 ottobre prossimo e che nella seduta di ieri la relatrice, Francesca Gerardi, ha illustrato i contenuti dell'Atto.

Segnala quindi che sono già stati presi contatti con i soggetti da audire, indicati nella seduta svoltasi ieri, molti dei quali hanno già dato la loro disponibilità per le giornate di martedì 25 e mercoledì 26 settembre.

Avverte inoltre di aver ricevuto dall'Associazione nazionale società emettitrici di buoni pasto (ANSEB) e dall'Associazione italiana Welfare aziendale (AIWA) una richiesta di audizione sul provvedimento; non essendovi obiezioni, tali associazioni verranno inserite tra i soggetti da ascoltare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento – che era previsto anche domani mattina – direttamente alla prossima settimana, con lo svolgimento delle audizioni.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato per il 9 ottobre prossimo e che nella seduta di ieri il relatore, Andra Caso, ha illustrato i contenuti dell'Atto.

Preso atto che nessuno intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La seduta termina alle 14.30.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
Sulla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019	87
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (Seguito dell'esame e rinvio)	88
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Seguito dell'esame e conclusione)	88
ALLEGATO (Documento finale approvato)	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018. Atto n. 44 (<i>Esame e rinvio</i>)	90
Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6 (Esame e rinvio) .	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo, del Direttore generale di progetto, Generale di Brigata Mauro Cipolletta, sullo stato di attuazione del « Grande Progetto Pompei»	03

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019.

Valentina APREA (FI) esprime il proprio disagio per il mancato invito dei parlamentari delle Commissioni permanenti di Camera e Senato competenti in materia di istruzione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 201819. Sottolinea che non solo la Presidenza della Repubblica, ma tutte le istituzioni dello Stato sono impegnate a promuovere e a favorire la buona istruzione e che l'assenza del Parlamento in quell'occasione rappresenta pertanto un fatto increscioso, che si augura non si ripeta il prossimo anno.

Anna ASCANI (PD) si associa all'intervento della deputata Aprea.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica di aver già provveduto a rappresentare al Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca l'esigenza che in futuro l'invito sia esteso anche alle Commissioni parlamentari.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

C. 395 Gallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 11.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013.

COM(2018)367 final.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2018.

Vittoria CASA (M5S), relatrice, presenta una proposta di documento finale (vedi allegato).

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver premesso di condividere l'importanza del programma Erasmus in quanto finalizzato a un intervento a livello giovanile per una maggiore integrazione dei popoli europei, rileva la scarsa pertinenza con tali finalità della previsione di un maggior coinvolgimento nel programma dei migranti da Paesi del Mediterraneo, come auspicato nell'osservazione 1) della proposta di documento finale. Sottolineando che il programma Erasmus è nato per facilitare la formazione di un'identità europea, ritiene che l'osservazione citata andrebbe riformulata. Ricorda che l'integrazione è possibile a condizione che chi accoglie abbia un'identità definita, altrimenti l'accoglienza e l'apertura conducono solamente allo sgretolamento dell'identità delle comunità accoglienti.

Anna ASCANI (PD) evidenzia che il tema è stato profondamente e attentamente dibattuto presso la XIV Commissione e che lì si è convenuto di evidenziare l'importanza di potenziare l'apertura del programma Erasmus al di fuori dei confini europei, al fine di stringere legami più forti anche con Paesi extraeuropei. Sottolinea, in proposito, il ruolo fondamentale dell'Italia, come porta d'Europa, esprimendo l'avviso che il Paese debba aprirsi, e non chiudersi, se vuole contribuire alla costruzione di un'identità europea, dato che questa può esistere solo se si arricchisce culturalmente grazie al confronto con altre realtà. È pertanto favorevole al documento finale proposto dalla relatrice, che richiama, tra l'altro, quanto suggerito dal suo gruppo, e in particolare dalla deputata Prestipino nella seduta del 26 luglio scorso.

Paolo LATTANZIO (M5S) fa presente al deputato Mollicone che una maggiore apertura verso i Paesi extraeuropei rientra nell'ambito di una serie di interventi e misure comunque focalizzati sulla cultura europea. Invita quindi a non voler porre barriere all'ampliamento del confronto tra culture.

Patrizia PRESTIPINO (PD) esprime soddisfazione per i contenuti della proposta di documento finale e per lo spirito di collaborazione che ha portato alla sua stesura. Ritiene che la cultura comune e l'integrazione sociale costituiscano due dati molto positivi per il bene degli studenti. Sottolinea come oggi « essere europei » sia solo una mera formula che va invece riempita di contenuti affinché possa considerarsi costruita un'autentica identità. Ricorda che gli studenti amano molto il programma Erasmus, ma devono poter capire cosa significhi essere europei. Conclude auspicando che, grazie all'incremento degli strumenti finanziari, venga ampliata la platea dei beneficiari a comprendere anche i docenti e gli sportivi. Si augura che lo spirito di condivisione che ha portato alla definizione del documento in esame si riformi in futuro, in nome di valori assoluti, anche su altri provvedimenti.

Paola FRASSINETTI (FdI) si dichiara d'accordo con l'intervento del deputato Mollicone, non ritenendo pertinente associare al programma Erasmus il processo di integrazione con altri Paesi dell'area mediterranea, per il quale si potrebbero individuare strumenti diversi e certamente più idonei.

Antonio PALMIERI (FI) rimarca che la questione dell'integrazione va affrontata dopo aver deciso quali sono i valori contenuti nel concetto di identità europea, perché non si può integrare nessuno se prima non è stata acquisita la consapevolezza della propria identità. Invita a riflettere sul fatto che, al contrario di quanto ha sentito affermare finora, accogliere e accettare l'altro senza discrimina-

zione né limiti significa spogliarsi dell'identità.

Valentina APREA (FI), dopo aver annunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale, ricorda il lungo lavoro svolto dal Partito Popolare Europeo e dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani per il raggiungimento di un delicato equilibrio sui temi oggetto del documento. Nel rammentare i passi che hanno condotto alla nascita del programma Erasmus, elaborato per il conseguimento di un'identità europea, esprime qualche dubbio sull'effettivo raggiungimento dell'obiettivo, alla luce di quanto sta avvenendo attualmente in Europa. Ritiene che gli studenti debbano poter circolare liberamente per studiare, formarsi e lavorare. Tuttavia, ritiene anche che la costruzione di un'identità europea non possa prescindere dall'educazione, in primo luogo, alla cittadinanza e ai valori della cultura italiana. Quanto all'aspetto dell'integrazione, sottolinea che questa è ormai in atto a livello mondiale, in quanto già oggi molti ragazzi scelgono di studiare in altri continenti; pertanto, il confronto tra culture e mentalità diverse non deve spaventare. Ritiene, piuttosto, che si dovrebbe garantire la sicurezza degli studenti che partecipano a questi programmi, affinché non debbano più ripetersi eventi tragici come quello accaduto in Spagna il 20 marzo del 2016, quando in un incidente stradale persero la vita 13 studentesse dell'Erasmus, tra cui 7 italiane.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018. Atto n. 44.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI (Lega), relatrice, premette che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto relativo ai contributi per i comitati e le edizioni nazionali per l'anno 2018. Al riguardo ricorda, preliminarmente – trattandosi del primo esame del riparto nella legislatura corrente - che la legge n. 420 del 1997 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali, alla quale ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso, nonché sulla costituzione delle edizioni nazionali e sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.

Le richieste di istituzione dei comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato. Le richieste di istituzione di edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi. Per quanto attiene la procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la legge n. 420 del 1997 ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni.

Il parere non è previsto per le edizioni nazionali, per le quali, tuttavia, lo schema di decreto indica sempre le scelte operate dalla Consulta. Per la prima volta nel 2018, per la presentazione delle domande si è applicata la nuova circolare n. 103 del 2017 che, tuttavia, per la gran parte, ha ripreso le previsioni della circolare n. 101 del 2016. Per l'istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede che la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello della data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni che si intendono realizzare. La domanda di rifinanziamento deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di istituzione. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dall'istituzione del comitato, salvo proroghe - fino ad un massimo di due anni - nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa.

Unitamente all'istanza, i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, indicazione delle risorse finanziare necessarie, bilancio preventivo delle entrate e delle spese, elenco di istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma, documentazione bibliografica sul personaggio o sul tema proposto, proposte di designazione degli organi del comitato nazionale. Sono ammessi alla valutazione gli eventi di cui ricorrano il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale, e sono tenuti in considerazione i programmi celebrativi che prevedano, tra l'altro: manifestazioni a carattere non esclusivamente locale, eventi o attività pluridisciplinari e plurisettoriali - quali, ad esempio: mostre, pubblicazioni, stage, borse di studio e/o di ricerca, rappresentazioni teatrali –, un piano economico che comprenda voci di cofinanziamento da parte di altre amministrazioni o di privati, il coinvolgimento della rete delle istituzioni culturali presenti sul territorio o a livello nazionale e internazionale, progetti e attività a carattere innovativo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno i comitati ammessi a contributo devono inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate. Per ogni comitato, il Ministero nomina un revisore dei conti. Qualora l'attività non si sia svolta secondo il programma approvato dalla Consulta o presenti irregolarità amministrative, si prevede la possibilità di non finanziare ulteriormente il Comitato. Con riferimento agli anni pregressi più recenti, ricorda che per il 2017 sono stati istituiti 8 comitati nazionali, per il 2016 sono stati istituiti 7 comitati nazionali, per gli anni 2014 e 2015 sono stati istituiti, complessivamente, 4 comitati nazionali, per gli anni 2012 e 2013 non era pervenuto alle Camere alcuno schema. Ricorda, altresì, che lo schema presentato per il 2011 era stato poi ritirato dal Governo e che nel 2010 era stato istituito un solo comitato nazionale.

Al contempo, peraltro, alcuni Comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto. In particolare, si tratta dei comitati relativi al secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, al centenario della nascita di Alberto Burri, al centenario dell'Istituto nazionale del dramma antico, ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ai 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, al bimillenario della morte di Publio Ovidio Nasone.

Passando al contenuto dello schema, le risorse da ripartire per il 2018 sono pari a euro 1.175.602, con una diminuzione del 23,3 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2017, pari a euro 1.533.256. Alla Consulta sono state sottoposte 13 domande di nuova istituzione e 12 richieste di rifinanziamento di comitati nazionali, nonché 2 domande di nuova istituzione e 34 richieste di rifinanziamento di edizioni nazionali. Tutte le motivazioni delle scelte conseguentemente operate sono riportate nel verbale della Consulta, che è allegato allo schema di decreto e al quale rinvio. In particolare, la Consulta ha accolto la richiesta di costituzione di 7 nuovi comitati nazionali, per complessivi euro 322.000. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative a: tricentenario della nascita di Giuseppe Baretti (euro 45.000); bimillenario della morte di «Germanico Cesare» (euro 25.000): al riguardo, segnalo che la dizione corretta sembrerebbe essere « Germanico Giulio Cesare »; centenario della nascita di Bianca Guidetti Serra (euro 40.000); bicentenario de « L'infinito » di Giacomo Leopardi (euro 80.000); centenario della nascita di Primo Levi (euro 87.000); centenario della nascita di Nuto Revelli (euro 30.000); centenario della nascita di Roman Vlad (euro 15.000).

La Consulta, ha invece, deliberato di non procedere all'istituzione di ulteriori 6 comitati nazionali, relativi alle celebrazioni per i 250 anni dalla morte di Giovanni Domenico Mansi, al centenario della nascita di Giulio Andreotti, nonché a quello della nascita di Carlo Donat-Cattin, al V Centenario della morte di Lucrezia Borgia, al centenario della morte di Ruggero Leoncavallo e al IV centenario dalla nascita di Francesco Morosini. Ha, altresì, deliberato il rifinanziamento di 10 comitati nazionali già costituiti negli anni precedenti, per complessivi euro 347.201,08. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative a: 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri (euro 60.000); centenari Rossiniani (euro 80.000); centenario della di Leopoldo Franchetti (euro 20.000); bicentenario della nascita di Bertrando Spaventa (euro 10.000); bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis (euro 40.000); centenario della Scuola di lingua italiana per Stranieri di Siena (euro 15.000); centenario della nascita di Bruno Zevi (euro 55.000); centenario della scomparsa di Arrigo Boito (euro 52.201,08); centenario della nascita di Leonardo Ricci (euro 10.000); centenario della nascita di Luigi Santucci (euro 5.000). Ha, invece, deliberato di non procedere al rifinanziamento del comitato nazionale per le celebrazioni dei mille anni di San Miniato al Monte e del comitato nazionale per le celebrazioni del millenario di fondazione della città fortificata di Melfi (costituiti nel 2017). Infine, ha deliberato di non procedere all'istituzione delle edizioni nazionali relative, rispettivamente, alle opere di Giovanni Pico della Mirandola e alle opere di Bertrando Spaventa, mentre ha deliberato il rifinanziamento di 31 edizioni nazionali complessivi istituite. per

506.400,92. In particolare, con riferimento alle stesse, in due casi ha autorizzato la proroga di tre anni, in tre casi la proroga di due anni e in un caso la proroga di un anno. In altri casi ha formulato raccomandazioni o chiesto chiarimenti. Tre edizioni nazionali già costituite non sono state rifinanziate.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola ACUNZO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di nominare Roberto Andò componente del consiglio di amministrazione della Fondazione « Centro Sperimentale di cinematografia », in sostituzione di Aldo Grasso, che è decaduto dalla carica di consigliere.

Ricorda che il Centro Sperimentale di Cinematografia è la più importante istituzione italiana per l'insegnamento, la ricerca e la sperimentazione nel campo della cinematografia, intesa nel senso più ampio: film, documentari, fiction, animazione. Il Centro è nato come ente pubblico con la legge 24 marzo 1942, n. 419, ed ha oggi personalità giuridica di diritto privato come fondazione disciplinata dal decreto legislativo n. 426 del 1997. Le finalità della Fondazione sono diverse: a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, mediante iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di

iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa. Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per non più di due volte e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. Lo stesso vale per il direttore generale.

Riferisce che il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti, di cui tre sono designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato. Gli attuali componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati, previa acquisizione del parere parlamentare, con i decreti ministeriali 6 dicembre 2016, n. 586, e 26 gennaio 2017, n. 40. I due decreti hanno disposto, rispettivamente, la nomina del presidente (Felice Laudadio) e quella dei quattro componenti (Nicola Giuliano, Aldo Grasso, Carlo Verdone e Olga Cuccurullo). Il 19 marzo 2018 il Consiglio di amministrazione ha tuttavia accertato e dichiarato formalmente la decadenza di Aldo Grasso dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione, in ragione dell'assenza ingiustificata del medesimo alle precedenti quattro sedute.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 30 agosto 2018, ha informato le Camere della decadenza di Aldo Grasso dalla carica, comunicando nel contempo che è sua intenzione nominare consigliere Roberto Andò. Con la stessa lettera il Ministro ha trasmesso una dettagliata biografia professionale di Roberto Andò, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione nella quale è stata dichiarata la decadenza di Aldo Grasso.

Federico MOLLICONE (FdI) chiede di sapere quando sia stata presa la decisione oggetto dell'atto in esame. Ciò al fine di comprendere se la decisione sia stata presa dal Governo in esito a un'istruttoria già impostata dal Governo precedente oppure sia integralmente riconducibile al Governo in carica. Ritiene infatti che il profilo del candidato non sia congruente con i contenuti politici del programma del Movimento 5 Stelle e della Lega.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) rimarca che in Commissione cultura la valenza e competenza professionale dovrebbero costituire un titolo che va oltre l'appartenenza politica di un candidato e dalle 14.15 alle 15.20.

che il profilo di un candidato a una nomina dovrebbe essere valutato in base a ragionamenti più ampi.

Luigi GALLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 19 settembre 2018.

Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo, del Direttore generale di progetto, Generale di Brigata Mauro Cipolletta, sullo stato di attuazione del « Grande Progetto Pompei ».

L'audizione informale è stata svolta

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013;

tenuto conto del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

premesso che:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è finalizzata ad istituire il nuovo programma Erasmus, per gli anni 2021-2027;

il nuovo regolamento sostituirà l'attuale programma Erasmus Plus, relativo agli anni 2014-2020, abrogando pertanto il regolamento (UE) n. 1288/2013, che aveva istituito tale programma;

considerato che:

il programma Erasmus costituisce un elemento chiave di quello spazio europeo dell'istruzione che la Commissione europea intende costruire entro il 2025, volto a promuovere la formazione di un'identità europea mediante politiche a favore dei giovani, dell'istruzione e della cultura:

il programma Erasmus ha tra le finalità principali quelle di sostenere lo sviluppo formativo, professionale e individuale delle persone nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione e alla coesione sociale, e definendo per ogni settore d'intervento formazione obiettivi ed azioni specifici;

rilevato in particolare che:

in materia d'istruzione l'Unione europea intende sostenere la mobilità di studenti e personale docente e promuovere opportunità di apprendimento linguistico, nonché partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, piattaforme in rete e strumenti di cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per *eTwinning* (la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa);

in materia di gioventù, con la nuova iniziativa *DiscoverEU*, l'Unione europea promuove azioni volte a favorire mobilità e partecipazione dei giovani ad esperienze di viaggio finalizzate alla formazione e alla scoperta del patrimonio culturale dell'Europa e la sua diversità;

in materia di sport, si intende sostenere la mobilità degli allenatori e del personale sportivo, nonché promuovere eventi sportivi senza scopo di lucro miranti a sviluppare la dimensione europea dello sport:

considerato altresì che:

per quanto il *budget* del programma sia stato raddoppiato – passando dai 14,7 miliardi di euro stanziati per Erasmus+ (2014-2020) ai 30 miliardi di

euro proposti per Erasmus 2021-2027 – sarebbe auspicabile che in futuro fosse triplicato, come richiesto anche dalla Commissione europea;

il programma si caratterizza per una forte capacità inclusiva, considerato che prevede « un'attenzione più ampia a persone di ogni estrazione sociale » per consentire una maggiore partecipazione di persone provenienti da contesti svantaggiati e di persone con disabilità, grazie anche a forme di mobilità virtuali, uso di piattaforme elettroniche, semplificazione delle procedure amministrative;

il nuovo programma Erasmus conferma la natura integrata di quello previgente a sostegno dell'apprendimento in tutti i contesti (formale, informale, non formale) nell'ottica dell'apprendimento vita natural durante (*life long learning*);

il programma mira, inoltre, a promuovere ambiti di studio e ricerca orientati al futuro, quali le energie rinnovabili, l'ingegneria ambientale, l'intelligenza artificiale e la diffusione di competenze, stimolando innovazione, creatività e imprenditorialità in settori emergenti dell'economia digitale;

rilevato, infine, che il programma continua a promuovere l'eccellenza dell'insegnamento e della ricerca nel campo degli studi sull'Unione europea, offrendo sostegno ad una serie di istituzioni che perseguono finalità di interesse europeo,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- 1) è auspicabile, come previsto anche nelle linee strategiche dell'Agenda europea per la cultura, che si potenzino gli sforzi per un allargamento dell'iniziativa verso tutti i Paesi del Mediterraneo, così da consolidare la cooperazione e gli scambi culturali: dovrebbero quindi essere adottate iniziative per rafforzare, in futuro, il programma di scambio Erasmus, aprendolo più decisamente ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari;
- 2) dovrebbe essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate, che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma;
- 3) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità, per il personale docente della scuola, di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa;
- 4) si prevedano misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari;
- 5) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa *DiscoverEu*, si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	97
5-00467 Epifani: Ammortizzatori sociali in scadenza	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-00468 Rizzetto: Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-00469 Serracchiani: Proroga delle misure in materia di conciliazione tra vita privata e vita professionale	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103
5-00470 Fatuzzo: Accesso alle informazioni INPS con modalità non digitali	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	104
5-00471 Murelli: Requisiti per la concessione dell'assegno sociale a cittadini extracomunitari	98
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	105
5-00472 Soverini: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Bakaert Group di Figline Valdarno	98
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	107
5-00473 Tripiedi: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Marangoni S.p.a. di Rovereto	99
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	109
INTERROGAZIONI:	
5-00082 Foti: Verifiche dell'Ispettorato nazionale del lavoro nei confronti della società Amazon Italia Logistica	99
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	110
5-00234 Foti: Iniziative per contrastare il fenomeno delle cosiddette cooperative « spurie » .	99
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	112
5-00119 Costanzo: Apertura di un tavolo di crisi sulla situazione della Polialcoli S.r.l	100
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	114

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 settembre 2018.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00467 Epifani: Ammortizzatori sociali in scadenza.

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU), ringraziando il sottosegretario, osserva che dalla risposta appare evidente che il problema da lui evidenziato non è stato del tutto risolto. In particolare, il prolungarsi dei tempi burocratici in caso di crisi complesse o contratti di programma si scarica sui lavoratori, che, con la normativa attuale, rischiano di non essere coperti integralmente dalla cassa integrazione. Chiede, pertanto, al Governo di fornire un elenco delle situazioni di crisi in atto e il numero dei lavoratori che rischiano di rimanere privi di ammortizzatori sociali, allo scopo di permettere ai parlamentari di rendersi conto dell'ampiezza del problema e di ragionare sulle modalità di impiego delle risorse disponibili.

5-00468 Rizzetto: Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento.

Walter RIZZETTO (FdI) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato. Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Walter RIZZETTO (FdI), pur ringraziando il sottosegretario, rileva che la sua domanda è rimasta sostanzialmente senza risposta. Il rappresentante del Governo, infatti, ha parlato della necessità di rispettare il principio di proporzionalità tra i contributi versati e l'ammontare del trattamento pensionistico, principio sulla cui equità conviene, ma che, ricorda, è già presente nel sistema, di cui, anzi, costituisce la base ispiratrice. Si dichiara d'accordo anche sulla necessità, dichiarata dal sottosegretario, di prevedere più canali di accesso al pensionamento, così come può dirsi astrattamente d'accordo sullo strumento, da introdurre nell'ordinamento, della pensione di cittadinanza. Tuttavia, il rappresentante del Governo non ha in nessun modo fatto riferimento alla cosiddetta « quota 41 », il canale che permetterebbe ai lavoratori precoci di accedere al pensionamento alla maturazione di 41 anni di anzianità contributiva, senza la necessità di aspettare il compimento dei 62 anni di età, requisito previsto invece nel progetto a cui sta lavorando il Governo e che va sotto il nome di « quota 100 ». Ricordando il recente incontro informale che i membri della Commissione lavoro hanno avuto con i rappresentanti dei comitati che sostengono « quota 41 », si dichiara preoccupato perché, nonostante l'annosità della questione, il Governo non sembra ancora intenzionato a trovare una soluzione.

5-00469 Serracchiani: Proroga delle misure in materia di conciliazione tra vita privata e vita professionale.

Antonio VISCOMI (PD), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra sinteticamente il contenuto dell'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Antonio VISCOMI (PD) osserva che da un Governo che si è dotato persino di un Ministro per le politiche della famiglia si sarebbe aspettato una risposta più dettagliata e non interlocutoria, come quella fornita dal sottosegretario. In fondo, nell'interrogazione non si chiedeva di trovare ulteriori risorse, ma, semplicemente, di definire nuove modalità di attribuzione di una quota delle risorse di un Fondo già esistente. Apprezza comunque la rassicurazione che la questione sarà affrontata, come molte altre, in sede di legge di bilancio, ma ritiene che il Governo non debba perdere tempo, sia perché è importante sostenere la contrattazione aziendale, sia perché la famiglia non appare oggi un tema nell'agenda dell'esecutivo. A maggior ragione, se non si intende introdurre nuove disposizioni, sarebbe opportuno prevedere il rifinanziamento degli istituti già esistenti, la cui vigenza è prossima alla scadenza.

5-00470 Fatuzzo: Accesso alle informazioni INPS con modalità non digitali.

Carlo FATUZZO (FI) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Carlo FATUZZO (FI) si dichiara completamente insoddisfatto, in quanto il sottosegretario non ha dato risposta a nessuno dei quesiti da lui posti. A suo giudizio, lo Stato dovrebbe tenere conto anche delle esigenze dei numerosi cittadini che non sanno utilizzare la tecnologia digitale e che non sono in grado, a causa dell'età avanzata o delle malattie invalidanti, di recarsi presso le sedi dell'INPS o dei patronati. Chiede, pertanto, al Governo di farsi carico di introdurre le disposizioni necessarie a soddisfare le necessità almeno di coloro che facciano esplicita richiesta di ricevere documentazione di tipo cartaceo.

5-00471 Murelli: Requisiti per la concessione dell'assegno sociale a cittadini extracomunitari.

Elena MURELLI (Lega) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Elena MURELLI (Lega), ringraziando il sottosegretario, esprime la sua preoccupazione per l'impossibilità, dichiarata dal Governo, di fornire una stima del numero dei cittadini extracomunitari che potrebbero beneficiare dell'assegno sociale. Auspica, pertanto, che sia intensificata l'attività di accertamento della validità dei requisiti di permanenza continuativa e stabile sul territorio nazionale di tali soggetti, allo scopo di evitare che, in caso di indebito percepimento delle prestazioni, le scarse risorse a disposizione non siano spese per i cittadini italiani in stato di bisogno.

5-00472 Soverini: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Bakaert Group di Figline Valdarno.

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, illustra sinteticamente il contenuto dell'interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto, perché il Governo non ha aggiunto alcun elemento di conoscenza al quadro drammatico dei lavoratori dello stabilimento e dell'indotto, che il prossimo 3 ottobre rimarranno senza occupazione a causa dell'annunciata chiusura dello stabilimento. Auspica, pertanto, che il Governo dia sollecitamente seguito alla annunciata inten-

zione di reintrodurre nell'ordinamento la cassa integrazione guadagni straordinaria per la causale di cessazione dell'attività aziendale, per avere il tempo di verificare se l'azienda abbia o no la volontà di proseguire l'attività e di reindustrializzare l'area. L'eventuale risposta negativa dell'azienda sarebbe un no non solo al Governo, ma anche ai lavoratori e alle loro famiglie e richiederebbe una risposta forte e di buon senso, in relazione alla quale non dovrebbero esistere posizioni differenti tra maggioranza e opposizione.

5-00473 Tripiedi: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Marangoni S.p.a. di Rovereto.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra sinteticamente il contenuto della sua interrogazione, richiamandosi al testo depositato.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

Davide TRIPIEDI (M5S) ringrazia il sottosegretario ed esprime la sua soddisfazione per l'impegno del Governo ad aprire un tavolo di confronto tra le parti, in cui si possa trovare una soluzione per i lavoratori. Dal canto suo, assicura che i parlamentari del Movimento 5 Stelle continueranno a vigilare sulla situazione, per impedirne ulteriori peggioramenti.

Andrea GIACCONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 15.20.

5-00082 Foti: Verifiche dell'Ispettorato nazionale del lavoro nei confronti della società Amazon Italia Logistica.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

Tommaso FOTI (FdI), ringraziando il sottosegretario per i dati forniti, rileva tuttavia che la risposta evidenzia una questione non solo di forma, ma anche di sostanza. Infatti, il sottosegretario non ha fatto cenno al numero dei lavoratori risultati irregolari nell'ultima ispezione effettuata dall'Ispettorato del lavoro. Tale numero, anzi, non risulta nemmeno dal comunicato dell'8 giugno della sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro che ha compiuto l'ispezione, frettoloso ed eccessivamente conciliante, pubblicato forse per compiacere i vertici della struttura amministrativa. La vicenda, a suo avviso, dovrebbe invece convincere della necessità di notificare i provvedimenti, fase propedeutica all'instaurazione del contenzioso.

5-00234 Foti: Iniziative per contrastare il fenomeno delle cosiddette cooperative « spurie ».

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Tommaso FOTI (FdI) prende atto dell'impegno del Governo a non abbassare la guardia sul contrasto al fenomeno delle cooperative « spurie ». Si tratta di un fenomeno grave, distribuito a « macchia di leopardo » su tutto il territorio nazionale e che coinvolge diversi settori, ma soprattutto quello della logistica e dell'autotrasporto. Riconosce che l'ordinamento reca disposizioni utili, ma osserva che alcune di queste, quali quelle introdotte dalla legge di bilancio per l'anno 2017, dovrebbero essere rese più incisive, prevedendo, ad esempio, la decadenza automatica dall'albo delle cooperative di quelle accertate quali « spurie ». A tale proposito, ritiene preferibile eliminare gli elenchi a livello locale, in favore dell'istituzione di un unico registro a livello nazionale. Inoltre, sarebbe auspicabile introdurre strumenti idonei a stroncare l'esteso fenomeno che vede la nascita di cooperative « spurie » ad opera dei titolari delle stesse cooperative, altrettanto « spurie », che sono state chiuse.

5-00119 Costanzo: Apertura di un tavolo di crisi sulla situazione della Polialcoli S.r.l.

Il sottosegretario Claudio COMINARDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

Jessica COSTANZO (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta del sottosegreta-

rio, che ha espresso l'impegno del Governo a seguire la situazione della Polialcoli S.r.l. Da rappresentante del territorio piemontese, esprime la sua solidarietà ai lavoratori e ai loro familiari, che si trovano a fronteggiare questa grave circostanza. Sulla base di quanto affermato dal sottosegretario, auspica che si possa dare avvio ai percorsi di reinserimento di tali lavoratori che, del resto, possono vantare un alto livello di specializzazione. Inoltre, spera in una reintroduzione in tempi stretti della cassa integrazione guadagni straordinaria per la causale di crisi aziendale, come annunciato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ripristinare quanto il Jobs act ha eliminato, continuando l'impegno del Governo nella lotta al precariato e nella difesa del diritto al lavoro dignitoso.

La seduta termina alle 15.40.

5-00467 Epifani: Ammortizzatori sociali in scadenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento al quesito posto dall'interrogante, relativo alle problematiche riferite al periodo massimo fruibile di CIGS ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e le sue deroghe, si conferma che sono previsti strumenti per consentire alle imprese che hanno raggiunto i limiti di durata complessiva massima dei trattamenti di integrazione salariale e che hanno ancora bisogno di ricorrere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, con la legge di bilancio 2018, è stato introdotto l'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015 che ha consentito una proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale.

A tale intervento, allo stato, hanno fatto ricorso 19 aziende e sono stati interessati al trattamento CIGS n. 5322 lavoratori.

È allo studio la possibilità di introdurre nell'Ordinamento una ulteriore proroga del trattamento di CIGS per i prossimi anni, in caso di crisi aziendale e in caso di cessione di azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale o laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa ai processi sopra descritti, attraverso specifici percorsi di politica attiva posti in essere dalla regione interessata.

Sarà valutata la possibilità di introdurre il trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, alla presenza di determinate condizioni, sino ad un limite massimo di dodici mesi, in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando.

La norma potrà agire anche in deroga alla disciplina ordinaria in modo da garantire il maggior sostegno possibile.

5-00468 Rizzetto: Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per ciò che riguarda il nostro sistema pensionistico, ritengo necessario e urgente provvedere all'introduzione di nuovi canali di uscita, più equi e agevoli, al fine del conseguimento della prestazione pensionistica, soprattutto in presenza di una congrua contribuzione da parte del lavoratore, e che mirino a superare le modifiche introdotte dalla cosiddetta riforma Fornero al fine di agevolare l'uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse.

Cercheremo di consentire a lavoratori che già hanno prestato la loro attività per un numero consistente di anni di uscire dal mondo del lavoro con la garanzia di un reddito da pensione che rispetti i parametri costituzionali della adeguatezza e della proporzionalità. Avremo innanzi a noi il dettato dell'articolo 36 della Costi-

tuzione e garantiremo, con norme misurate in grado di tutelare la stabilità economica del Paese, una esistenza libera e dignitosa a tutti i lavoratori. Non trascureremo, al contempo, di valutare la fattibilità di misure che tutelino massimamente i lavoratori che hanno svolto attività particolarmente usuranti e gravose.

In questa ottica troverà ragione anche la pensione di cittadinanza con l'obiettivo di dare dignità e sostegno alle fasce più deboli in Italia e, nello specifico, a favore di coloro che ricevono un assegno pensionistico di importo inferiore a 780 euro.

Questa così come altre importanti misure saranno centrali nella prossima legge di bilancio e nel successivo percorso del nostro Governo certi di dare risposte efficaci alle istanze di cittadini e lavoratori.

5-00469 Serracchiani: Proroga delle misure in materia di conciliazione tra vita privata e vita professionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Questo Governo è fortemente impegnato a riconoscere adeguate tutele ai lavoratori più deboli, superando forme di precariato e discriminazione.

Le donne, purtroppo, per l'importante ruolo che rivestono nella cura familiare, rientrano nella categoria dei lavoratori più deboli rappresentando una fascia particolarmente vulnerabile sia nel momento dell'ingresso nel mondo del lavoro che nella stabile permanenza in esso, soprattutto nel momento in cui decidono di diventare madri.

Al fine di conciliare la vita privata e professionale e aiutare le donne lavoratrici con figli e le famiglie più in generale, riconoscendo anche il ruolo dei padri, il Governo intende valutare un quadro di interventi in grado di assicurare risposte efficaci e durature, anche in relazione alla promozione della contrattazione collettiva di secondo livello.

Il Governo valuterà tali interventi nell'ambito della legge di bilancio e del complessivo quadro finanziario anche tenendo conto dell'impegno già assunto nel contratto di Governo che in modo dettagliato, nella parte dedicata alle politiche per la famiglia e la natalità, manifesta la chiara volontà governativa di dare sostegno alle madri nel loro ruolo di cura della famiglia e delle generazioni future.

Il Governo intende investire nelle famiglie italiane e far sentire loro la vicinanza dello Stato.

5-00470 Fatuzzo: Accesso alle informazioni INPS con modalità non digitali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il certificato di pensione (OBISM) viene rilasciato all'inizio di ciascun anno e contiene le informazioni sulla rivalutazione annuale della pensione, sull'importo lordo della pensione e sulle trattenute fisse che vengono impostate a inizio anno.

Nel certificato di pensione al cittadino viene comunicato che, qualora l'importo della pensione subisca variazioni nel corso dell'anno, sarà fornita adeguata informativa.

Il certificato di pensione non rende conto dell'importo netto mensile di pensione. Tale funzione è assolta dal cosiddetto cedolino pensione, che viene messo a disposizione del pensionato:

1. Online, fra i servizi accessibili dal sito istituzionale, dal giorno 20 del mese antecedente il pagamento; 2. Tramite la app INPSMOBILE, scaricabile sul telefono cellulare.

Entrambi i servizi sono accessibili tramite le credenziali di accesso che garantiscono la sicurezza delle informazioni.

L'INPS ha reso noto che le disposizioni legislative in materia di riduzione della spesa pubblica e telematizzazione dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, che hanno tra l'altro imposto il taglio del 50 per cento delle spese postali sostenute dall'INPS, hanno coinvolto anche le modalità di elaborazione e diffusione del certificato di pensione e dell'invio delle certificazioni fiscali.

Il cittadino, comunque, può recarsi presso le strutture territoriali dell'Istituto, i Patronati e i Centri di assistenza fiscale per ogni tipo di informazione e assistenza.

5-00471 Murelli: Requisiti per la concessione dell'assegno sociale a cittadini extracomunitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione dell'On. Murelli si fa presente quanto segue.

Come rappresentato correttamente dalla stessa interrogante, il requisito della residenza del titolare in Italia è correlato al carattere inesportabile dell'assegno.

A differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, infatti, l'assegno sociale non può essere corrisposto al di fuori del territorio nazionale.

Il requisito di residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, l'INPS procede alla revoca della prestazione.

Ulteriore requisito è quello previsto dall'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale stabilisce che « A decorrere dal 1º gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale ».

A differenza della residenza, l'ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia una volta conseguito, è definitivo.

Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s'è verificato.

Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.

In merito a quest'ultimo requisito, occorre precisare che esso è entrato pienamente in vigore il 1º gennaio 2009, nel senso che già a partire da quella data esso deve sussistere con riferimento agli anni anteriori al 2009.

Ne consegue che il 2019 non si distingue dagli anni precedenti come periodo a partire dal quale risulta maturato per la prima volta il requisito decennale e pertanto, non si prevede un improvviso incremento delle domande di assegno sociale a partire dall'anno prossimo.

Infine, con riferimento all'ipotesi di introduzione dei requisiti ulteriormente restrittivi per gli stranieri in merito alla residenza minima superiore a dieci anni o di un limite reddituale più alto, questi potrebbero dare adito alle stesse censure già formulate dalla Commissione Europea, per i cittadini comunitari, con riferimento al requisito del soggiorno di 10 anni sul territorio nazionale, introducendo una palese disparità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari da una parte e cittadini stranieri extracomunitari dall'altra di dubbia costituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, nonché contra-

rie al Regolamento CE n. 883/2004, richiamato dall'articolo 12 della Direttiva 2011/ 9B/UE, la quale prevede che i lavoratori dei Paesi Terzi di cui all'articolo 3, par. 1, lettere b) e c), beneficiano dello stesso 2004 (comma 1, lettera e).

trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE 883/

5-00472 Soverini: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Bakaert Group di Figline Valdarno.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione dell'On. le Soverini relativa alla vicenda della Bekaert Group, stabilimento di Figline Valdarno (FI), si comunica quanto segue.

La questione è oggetto di una risoluzione del Consiglio Comunale di Firenze del 25 giugno 2018 avente ad oggetto « Solidarietà ai lavoratori della Bekaert », con cui si è invitata l'azienda a riconsiderare le scelte annunciate e a ritirare la procedura di chiusura dell'attività ed il Ministero ad attivarsi per la salvaguardia dei posti di lavoro.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze già nel 2013 ha esperito un sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento della Pirelli di Figline Valdarno ove operava la Società PIRELLI STEELCORD SRL. L'Amministratore delegato presente all'atto precisò che la Società aveva l'intenzione di esternalizzare la produzione dello *steel cord* e che di tale circostanza erano a conoscenza le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

Nel mese di settembre 2015 è stato riaperto un tavolo sindacale, presso il MISE, finalizzato a definire un nuovo piano industriale per il sito produttivo ed è stato condiviso con le organizzazioni sindacali il nuovo piano investimenti (6.5 milioni di euro) per il biennio 2016-2017 nonché la necessità di un allineamento di tutta la manodopera, operaia e impiegatizia, concordando con il sindacato di ricorrere alla Cassa Integrazione Straordinaria con decorrenza 25 gennaio 2016 per 12 mesi. La CIGS è stata aperta per la totalità dei dipendenti - 376 lavoratori con sospensione a zero ore e con riduzione dell'orario di lavoro compatibilmente con le esigenze tecnico produttive; alla sua conclusione la CIGS ha effettivamente interessato 292 lavoratori. Sull'istanza di CIGS per riorganizzazione/conversione aziendale, pervenuta dalla Società BEKAERT FIGLINE SPA per il periodo dal 25 gennaio 2016 al 24 gennaio 2017 per la totalità dei 376 lavoratori, l'ispettorato Territoriale del Lavoro ha effettuato, ad aprile 2017, un accesso ispettivo ed ha espresso parere favorevole.

Nel corso della Cigs è stato attuato un programma di riqualificazione e ricollocazione di molti lavoratori e in parallelo un piano di gestione degli esuberi. A supporto della richiesta di utilizzo della Cassa Integrazione straordinaria la Bekaert presentava un nuovo Piano Industriale per lo sviluppo, l'efficientamento e la maggior competitività del sito di Figline. Diversi sono stati gli incontri sia presso l'Unità di crisi della regione Toscana sia presso il Mi.S.E. per monitorare lo stato di attuazione del suddetto Piano Industriale. In questi incontri la Società ha sempre confermato la strategicità del sito di Figline, i livelli occupazionali, gli investimenti in R.&D, lo sviluppo di nuovi progetti. Inaspettata quindi è stata l'apertura della procedura di licenziamenti collettivi per « prossima e definitiva cessazione di ogni attività svolta nel sito di Figline» per delocalizzare in Romania, senza alcun preventivo confronto e senza alcuna spiegazione sulle vere ragioni che hanno indotto la proprietà ad un atto così grave.

Tale improvvisa decisione è stata oggetto di un nuovo confronto tenutosi al Ministero dello sviluppo economico, il 27 giugno 2018, al quale hanno partecipano i

rappresentanti delle istituzioni nazionali e territoriali nonché le organizzazioni sindacali, ma non i rappresentanti della Bekaert.

Durante la riunione è stata ribadita sia la gravità della decisione, valutata intollerabile per le famiglie coinvolte e dannosa per l'economia del territorio, sia i modi in cui la decisione stessa era stata presa. Il Ministro dello sviluppo economico, di conseguenza, ha chiesto con forza la revoca immediata dei licenziamenti e l'avvio di un confronto.

In data 30 luglio 2018 si è tenuto un ulteriore incontro volto a risolvere le problematiche determinate dalla scelta della Bekaert, al quale hanno partecipato nuovamente i rappresentanti della Società e le rappresentanze sindacali. In tale sede si è data lettura del Piano inviato dalla Società al Ministero dello sviluppo economico che prevedeva che la Società mantenesse il sito toscano attivo proseguendo le attività in esso svolte fino al 31 dicembre 2018; la promozione di progetti di reindustrializzazione presentati da terze parti (purché non concorrenti della Bekaert); la messa a disposizione, in parallelo alle attività di reindustrializzazione, di un sistema di incentivazione all'esodo su base volontaria; l'eventuale proroga dei termini della procedura di licenziamento collettivo sino al 31 gennaio 2019.

Le Organizzazioni sindacali, invece, chiedevano unitariamente la sospensione della procedura di mobilità.

I rappresentanti delle Istituzioni hanno appoggiato la proposta dei sindacati, ma i rappresentanti della Società hanno confermato l'indisponibilità ad accogliere la richiesta di sospensione della procedura di mobilità. Venerdì prossimo, 21 settembre, si terrà presso il Mi.S.E. un ulteriore tavolo di discussione della vicenda in argomento.

Tali fatti dimostrano che il Ministero dello sviluppo economico ha posto la massima attenzione sulla vicenda Bekaert e si sta impegnando per trovare una soluzione, anche agendo in via generale sul fenomeno delle continue delocalizzazioni che affliggono il Paese.

Si ricorda che, con il Decreto Dignità è stata prevista l'applicazione di forti sanzioni alle imprese che, dopo aver ricevuto contributi pubblici, decidano di delocalizzare e che i proventi ricavati dall'irrogazione delle citate sanzioni verranno assegnati ad un fondo finalizzato al finanziamento dei contratti di sviluppo, ai fini delle riconversioni produttive.

Non si può non ricordare inoltre che tra le azioni che il Governo sta portando avanti al fine di poter fronteggiare nel migliore dei modi possibili le conseguenze negative derivanti dalle innumerevoli situazioni di crisi aziendale, vi è quella di prevedere, in caso di cessazione delle attività, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori coinvolti. Opportunità, quest'ultima, che era stata eliminata dal *Jobs Act*.

5-00473 Tripiedi: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Marangoni S.p.a. di Rovereto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento ai fatti rappresentati dall'interrogante, si evidenzia che con decreto direttoriale del 28 ottobre 2016, il Ministero del lavoro ha autorizzato, per il periodo dal 19 settembre 2016 al 18 settembre 2017, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di 176 lavoratori, per i quali è stato stipulato, in data 11 agosto 2016, un contratto di solidarietà della durata di 12 mesi.

Il Governo comunque garantirà la massima attenzione in ordine alla vicenda posta all'attenzione senza escludere che possa essere aperto – qualora richiesto – un tavolo di confronto nella sede istituzionale più idonea.

5-00082 Foti: Verifiche dell'Ispettorato nazionale del lavoro nei confronti della società Amazon Italia Logistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'attività di vigilanza nei confronti della società Amazon Italia Logistica Srl, presso la sede di Castel San Giovanni (PC), ha avuto inizio nel mese di dicembre 2017 con l'impiego di un'apposita *task force* di personale ispettivo degli Ispettorati territoriali del lavoro di Piacenza e di Parma-Reggio Emilia.

Al riguardo rappresento che, con verbale di primo accesso ispettivo e con i successivi verbali interlocutori del 18 gennaio 2018 e 13 febbraio 2018, al fine di verificare la regolarità dal punto di vista normativo e contrattuale, gli ispettori del lavoro hanno chiesto alla società la documentazione relativa alla posizioni dei lavoratori dipendenti intervistati durante l'accesso e quella relativa all'utilizzo dei lavoratori somministrati. Sono state, inoltre, verificate le autorizzazioni in materia di videosorveglianza che erano state rilasciate nel corso degli anni. Nel corso delle verifiche sono state, altresì, acquisite dalle agenzie di somministrazione gli elenchi di tutti i lavoratori somministrati nel periodo gennaio-dicembre 2017.

Sulla base della documentazione acquisita non sono emerse particolari criticità né per le posizioni dei lavoratori dipendenti né per l'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza.

Da una prima analisi dei dati relativi ai lavoratori in somministrazione è, invece, apparso evidente che l'azienda aveva utilizzato un numero eccessivo di lavoratori somministrati in rapporto a quello che erano le previsioni sia legislative che contrattuali. I lavoratori somministrati presenti in azienda sono risultati in eccesso.

rispetto al limite contrattuale, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2017.

Il 4 giugno 2018 è stato, pertanto, notificato ad Amazon Italia Logistica un verbale di accertamento di violazione e contestuale applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per aver utilizzato oltre i limiti quantitativi individuati dal contratto collettivo applicato la somministrazione di lavoro a tempo determinato per i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Preciso che la sanzione amministrativa è applicata in misura fissa e non è commisurata, pertanto, al numero di lavoratori somministrati in eccesso rispetto al limite consentito. La medesima sanzione è stata, perciò, notificata tempestivamente, entro i termini previsti dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, a prescindere da una identificazione « nominativa » del personale somministrato in eccesso.

Nello medesimo verbale è stata, altresì, comminata ad Amazon Italia Logistica Srl la sanzione amministrativa per aver omesso di comunicare alle rappresentanze sindacali « il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati » come previsto dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Successivamente alla notificazione del predetto verbale e alla individuazione di un numero di circa 1.300 lavoratori somministrati in eccesso, sono stati svolti ulteriori approfondimenti che hanno portato a ritenere che il personale « svantaggiato » – che per legge è escluso dal computo dei

limiti alla somministrazione di lavoro avesse anch'esso diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice in considerazione del fatto che quest'ultima avesse violato le disposizioni di contingentamento del lavoro in somministrazione. Pertanto, tenuto conto di quanto già accertato relativamente al periodo da luglio a dicembre 2017, nel quale era già evidente un utilizzo in eccesso dei lavoratori somministrati, si è proceduto a ricalcolare il numero dei lavoratori in eccesso considerando anche i lavoratori svantaggiati. All'esito di tale operazione è emerso che sono complessivamente 1951 i lavoratori somministrati in eccesso rispetto al limite consentito. Sulla base di queste risultanze, il 27 giugno 2018, è stata notificata alla società una nota contenente un elenco nominativo del lavoratori somministrati utilizzati oltre i limiti percentuali consentiti.

L'Ispettorato territoriale di Piacenza ha, inoltre, comunicato – a mezzo posta – a ciascuno dei lavoratori predetti la possibilità di far valere il proprio diritto al riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad Amazon Logistica Srl.

Va dunque apprezzato lo sforzo e l'impegno profuso dall'Ispettorato nazionale del lavoro che ha effettuato tali complessi accertamenti adottando ogni utile provvedimento a tutelare i lavoratori in questione.

In merito alla richiesta di accesso agli atti del procedimento presentata il 12 giugno 2018 dal sindacato UGL, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha fatto sapere che la sua valutazione è stata differita alla conclusione dei termini per l'ottemperanza al verbale ispettivo con il pagamento delle sanzioni amministrative. Ciò in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 che ammette il differimento per « specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa » e tenuto conto del fatto che vi potessero essere anche ragioni di riservatezza afferenti ai nominativi dei lavoratori somministrati.

Faccio presente che lo scorso 17 luglio l'Ispettorato territoriale di Piacenza, aderendo alla richiesta formulata da UGL-TERZIARIO, CISL-FISASCAT, CGIL-FIL-CAMS, UIL-TuCS, ha fissato un incontro avente ad oggetto l'accertamento eseguito nei confronti di Amazon Logistica Srl. Durante tale incontro i rappresentanti dell'INL hanno chiarito la portata del provvedimento sanzionatorio a carico della hanno preannunciato società e avrebbe avvisato tutti i lavoratori della predetta possibilità di esercitare l'azione per ottenere riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo ad Amazon Logistica Srl.

Quanto al quesito circa analoghe verifiche avviate presso altri siti della società in parola, tengo a precisare che l'ispettorato territoriale del lavoro di Cuneo ha eseguito un accesso presso lo stabilimento di Marene (CN) dove ha sede Amazon Italia Transport Srl, – non Amazon Italia Logistica Srl –.

In occasione dell'accesso è stata riscontrata la presenza di un lavoratore dipendente della società Amazon Italia Transport Srl e di 30 lavoratori dipendenti della società Team Work Srl, con sede legale ad Alba (CN). Gli accertamenti compiuti hanno evidenziato che sebbene tra le due società fosse formalmente vigente un contratto di servizi di consegna lo stesso, sostanzialmente, mascherasse un'interposizione di manodopera. Ciò in quanto tutto il personale dipendente della società Team Work era controllato e gestito direttamente da Amazon Italia Transport. È stata, pertanto, contestata la violazione dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e contestualmente comminata la sanzione amministrativa di euro 16.666,67.

Avverso tale verbale la società Amazon Italia Transport ha presentato ricorso amministrativo il cui *iter* non è, però, ancora concluso. La società Team Work non ha presentato ricorso amministrativo e ha avviato la procedura di pagamento.

5-00234 Foti: Iniziative per contrastare il fenomeno delle cosiddette cooperative « spurie ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Il delicato tema della regolare costituzione delle cooperative, del corretto svolgimento dei rapporti di lavoro con i soci nonché, soprattutto, dell'assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi, spesso disattesi, è molto importante per questo Governo.

Dico questo perché qualunque attività economica, se svolta al di fuori del rispetto delle norme, finisce per generare elementi di forte turbativa del mercato: una vera e propria concorrenza sleale nei confronti delle imprese regolari che genera, altresì, impatti negativi sui profili occupazionali.

È il caso delle cooperative cosiddette « spurie », termine con il quale si intende indicare una tipologia di cooperative che per comportamenti, scelte organizzative, gestione dei rapporti sociali e instaurazione dei rapporti di lavoro eludono, a volte anche in modo illegittimo, i presupposti del modello cooperativo tutelato dall'articolo 45 della Costituzione.

È per tale motivo che il Governo da me oggi rappresentato ha ritenuto prioritario, tenuto conto della rilevanza sociale e di tutela che questo tema comporta, introdurre con il Decreto Dignità specifici interventi finalizzati ad individuare maggiori spazi di tutela, sia in favore dei lavoratori, sia degli imprenditori, in un'ottica di protezione dell'economia nazionale che, in questa fase storica, soffre alcuni fenomeni inaccettabili di concorrenza sleale.

In un'ottica di prevenzione e di repressione di tali fenomeni distorsivi del libero mercato, le verifiche condotte dall'ispettorato nazionale del lavoro rivestono un ruolo di fondamentale importanza.

Com'è noto, gli ispettorati territoriali del lavoro svolgono un'intensa attività di tutela dei diritti dei lavoratori mirata tanto alla repressione delle irregolarità derivanti dall'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e legislazione sociale quanto alla prevenzione dei fenomeni di dumping sociale che inquinano la leale concorrenza degli operatori economici.

Se guardiamo ai numeri che vengono dall'ultimo rapporto annuale, fornito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, si evidenziano dei dati allarmanti. Nel 2017 risultano ispezionate 3.317 cooperative, di cui 1.826 sono risultate irregolari (pari a circa il 55 per cento del totale).

È emerso, inoltre, un numero di lavoratori irregolari pari a 16.838 di cui 1.444 totalmente « in nero ».

Nel settore cooperativo si registrano, purtroppo, talune fenomeni di irregolarità cui occorre prestare particolare attenzione.

Mi riferisco ai casi di ricorso ad appalti ed alle forme di somministrazione illecita. Su tale aspetto evidenzio che il Governo, in occasione dell'adozione del Decreto Dignità, ha provveduto a ripristinare il reato di somministrazione fraudolenta, precedentemente abrogato dal *Jobs Act*, che si configura quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o del contratto collettivo applicate al lavoratore.

L'altro fronte estremamente impegnativo consiste nell'attività di contrasto delle cooperative spurie che, attraverso l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni prive di rappresentatività, mirano ad una consistente riduzione del costo del lavoro.

Per debellare tale intollerabile fenomeno, è obiettivo di questo Governo, per il tramite dell'azione di vigilanza condotta dai soggetti istituzionali a ciò deputati, garantire che le società cooperative applichino ai propri soci lavoratori trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Una specifica attenzione, nel settore delle cooperative, è peraltro riservata agli ambiti della logistica e dell'autotrasporto da sempre interessati da gravi forme di irregolarità nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.

È opportuno infatti ricordare che il settore della logistica, che ricopre un ruolo di primaria importanza nell'economia nazionale, è caratterizzato da una accentuata destrutturazione per la presenza di numerose micro imprese, anche sotto forma di cooperative spurie, che evidenziano non di rado violazioni di obblighi retributivi e previdenziali in connessione con fattispecie interpositorie.

In tale ambito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condivide tale attività di vigilanza in sinergia con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei trasporti ed il Ministero dell'interno (Polizia stradale).

Per il 2018 le verifiche ispettive volte al contrasto delle irregolarità nel settore della logistica e del trasporto stanno interessando, in particolare, i siti dove operano cooperative di grandi dimensioni, attraverso specifiche campagne ispettive straordinarie, concernenti l'autotrasporto e, più in generale, l'attività di movimentazione e stoccaggio delle merci nei confronti di alcune importanti realtà aziendali che, per attività d'impresa e per diffusione sul territorio, hanno rilievo nazionale nei rispettivi settori merceologici.

Ribadisco qui quanto siano importanti queste ispezioni in quanto, dalle stesse, sono stati recuperati contribuiti e premi evasi per un imponibile accertato di 53.294.927 milioni di euro.

Per il Governo l'obiettivo principale è, quindi, quello di verificare la regolarità della costituzione e dello svolgimento dei rapporti di lavoro con i soci, nonché l'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi, spesso disattesi all'interno di realtà economiche che non rispettano l'apposito quadro regolatorio.

In questa prospettiva ricordo che grazie allo strumento della diffida accertati va sono stati tutelati i crediti da lavoro, attraverso il recupero della retribuzione dovuta ai lavoratori in tutti quei casi, ben 2856 dal rapporto annuale del 2017, in cui agli stessi siano applicati contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni sindacali prive di reale rappresentatività, al solo fine di ottenere consistenti ed indebite riduzioni del costo del lavoro.

Per tali motivo è obiettivo del Governo migliorare l'attività di controllo sui luoghi di lavoro e potenziare le risorse umane a ciò deputate.

Riteniamo che per poter efficacemente contrastare i fenomeni di concorrenza sleale nel mercato non si debba cadere nell'illusione che la soluzione passi attraverso un ulteriore attività di normazione e di regolamentazione, che finirebbe solamente per appesantire la burocrazia sulle spalle degli imprenditori ma che si debba, al contrario, insistere in attività di prevenzione di tali irregolarità.

Conclusivamente, in merito a quanto richiesto, posso assicurare che resterà « alta » l'attenzione del Governo sulle tematiche riguardanti il lavoro affinché, sia nei tavoli tecnici interistituzionali che nell'attività legislativa, possano essere raggiunti, nel breve periodo, i risultati che ci siamo preposti.

5-00119 Costanzo: Apertura di un tavolo di crisi sulla situazione della Polialcoli S.r.l.

TESTO DELLA RISPOSTA

La società Perstorp Polialcoli S.r.l. ha acquisito un ramo di azienda da Polioli S.p.A., una società attiva nella produzione e vendita di polioli nello stabilimento di Vercelli, dopo che quest'ultima ha terminato la procedura di concordato preventivo. Successivamente a questa acquisizione, le quote della società sono state interamente acquistate dalla svedese Perstorp.

Anche dopo il trasferimento del ramo di azienda da Polioli a Perstorp Polialcoli, l'andamento delle attività è peggiorato continuando a minare la competitività dell'azienda. In particolare, la società Perstorp Polialcoli S.r.l. ha evidenziato d'aver avuto l'ambizione e la speranza che sia il trimetilolpropano (TMP) sia il glicole Neopenyl (NEO) avrebbero avuto risultati migliori una volta inseriti nel contesto del Gruppo e che l'esperienza dello stesso nell'ambito produttivo avrebbe potuto ridurre il costo di produzione dei citati prodotti. Tuttavia, nonostante i tentativi di migliorare l'efficienza complessiva del sito, la società avrebbe preso atto che lo stabilimento di Vercelli necessitava di investimenti troppo elevati per poter raggiungere un'operatività redditizia a lungo termine.

Sulla base di siffatta situazione, lo scorso 11 giugno, Perstorp Polialcoli S.r.l. ha avviato la procedura di licenziamento collettivo, per cessazione dell'attività, nei confronti di tutti i lavoratori – pari a 72 unità – operanti presso lo stabilimento di Vercelli.

Successivamente, al fine di addivenire a una definizione positiva della vicenda in parola, si sono svolti presso la regione Piemonte diversi incontri a cui hanno partecipato le istituzioni locali, la società e le organizzazioni sindacali.

Nell'ultimo incontro, tenutosi lo scorso 6 agosto, la società e le parti sociali hanno sottoscritto un accordo che ha concluso la cosiddetta fase amministrativa della procedura di licenziamento. Questo accordo prevede il licenziamento di tutti i lavoratori, entro 120 giorni, e la corresponsione agli stessi di una somma aggiuntiva alle competenze di fine rapporto secondo le intese intervenute tra le parti.

Il medesimo accordo prevede, inoltre, che presso lo stabilimento di Vercelli si insedierà la società Alcoplast srl che avvierà, con tempistiche in via di definizione, una nuova attività produttiva che consentirà ad almeno 45 lavoratori di essere riassunti. Perstorp Polialcoli, inoltre, si è impegnata a richiedere a Fondimpresa l'attivazione di un percorso di formazione nei confronti dei lavoratori che non riceveranno un'offerta di lavoro da Alcoplast.

In conclusione, nel rilevare che non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, trattandosi tra l'altro di una vicenda di rilevanza locale, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda posta all'attenzione. Il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha reso noto che – qualora richiesto – valuterà la possibilità di aprire un tavolo di confronto nella sede istituzionale più idonea.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00474 Lapia: Sul finanziamento delle politiche sociali	115
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	118
5-00475 De Filippo: Adozione di concrete iniziative del Governo in materia di politiche sociali	116
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	119
INTERROGAZIONI:	
5-00109 Miceli: Rafforzamento dei controlli sanitari relativi alla commercializzazione dei prodotti surgelati	116
5-00157 Novelli: Sulla certificazione dell'inidoneità alla guida dei veicoli a motore per epilessia	116
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	121
RISOLUZIONI:	
7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità (Seguito della discussione e rinvio)	117
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito	
pediatrico (Deliberazione)	117
ALLEGATO 4 (Programma)	123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00474 Lapia: Sul finanziamento delle politiche sociali.

Mara LAPIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, che trae origine dal fatto che nelle precedenti legislature si è verificato un progressivo definanziamento delle politiche sociali. Pertanto, l'interrogazione è volta a conoscere la posizione del nuovo Governo su questo tema.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Mara LAPIA (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Durigon, che consente di fare chiarezza sulle reali intenzioni del Governo sul tema del finanziamento delle politiche sociali. Prende atto con soddisfazione, quindi, del fatto che la tutela delle persone particolarmente vulnerabili rientri tra le priorità del Governo, attraverso lo stanziamento di risorse adeguate nel 2018.

5-00475 De Filippo: Adozione di concrete iniziative del Governo in materia di politiche sociali.

Vito DE FILIPPO (PD) rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Vito DE FILIPPO (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del Governo. Evidenzia, in particolare, come tale risposta abbia un carattere assolutamente generico, non emergendo da essa quali misure il Governo intenda specificamente adottare, limitandosi a meri « annunci » ai quali non corrisponde l'adozione di iniziative concrete.

Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.20.

5-00109 Miceli: Rafforzamento dei controlli sanitari relativi alla commercializzazione dei prodotti surgelati.

Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che l'interrogazione in titolo non avrà luogo, essendo stata ritirata dall'interrogante in data odierna.

5-00157 Novelli: Sulla certificazione dell'inidoneità alla guida dei veicoli a motore per epilessia.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Ricorda come il tema posto attraverso la presentazione dell'interrogazione in esame riguardi oltre 300 mila persone e come nessuna risposta sia mai pervenuta all'Associazione italiana contro l'epilessia nonostante quest'ultima, ritenendo che la presa in cura della persona con epilessia inidonea alla guida di un veicolo a motore debba articolarsi sul piano sia sanitario sia sociale, abbia nelle precedenti legislature più volte avanzato richiesta sui risultati numerici degli adempimenti da parte degli enti e delle amministrazioni competenti.

Nella consapevolezza dell'importanza della responsabilizzazione del paziente, ritiene che debba essere compiuto uno sforzo in favore della sicurezza generale e, in particolare, dell'inclusione delle persone con epilessia inidonee alla guida.

Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di grassi, al fine di prevenire e di contrastare l'obesità.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata il 13 settembre 2018.

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella precedente seduta la deputata D'Arrando ha illustrato il testo della risoluzione di cui è prima firmataria e si sono svolti alcuni interventi.

Fa altresì presente che in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è emersa l'esigenza di svolgere alcune audizioni circoscritte, volte ad approfondire determinati aspetti attinenti al contenuto della risoluzione in titolo. È stato, quindi, affidato alla deputata D'Arrando il compito di formulare una proposta di soggetti da audire, da presentare alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza, che si terrà domani.

Chiede, pertanto, se vi siano altri colleghi che desiderano intervenire nella seduta odierna ovvero se si ritiene preferibile procedere prima allo svolgimento delle audizioni e, quindi, al seguito della discussione.

Vito DE FILIPPO (PD), comunica che il suo gruppo ha presentato una risoluzione, in corso di pubblicazione, sullo tema oggetto della risoluzione in discussione. Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LORE-FICE.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

(Deliberazione).

Marialucia LOREFICE, presidente, ricorda che nella riunione dell'11 settembre 2018 l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico (vedi allegato 4).

Poiché sullo schema di programma è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle 14.45.

5-00474 Lapia: Sul finanziamento delle politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente ritengo necessario illustrare una breve sintesi della tipologia dei Fondi deputati alle politiche sociali e alle risorse finanziarie ad essi attribuite.

Il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) è dotato nel 2018 di circa 276 milioni di euro, nel 2019 e nel 2020 di circa 281 milioni di euro.

Se da un lato si tratta di un ammontare indubbiamente non adeguato rispetto al fabbisogno, va evidenziato che, rispetto al quinquennio 2008/2012 nel corso del quale vi è stata una continua riduzione delle dotazioni finanziarie fin quasi ad un azzeramento (nella quota destinata alle regioni si è passati dai 956 milioni di euro del 2007 ai circa 11 milioni di euro nel 2012), a partire dal 2013 detto Fondo è stato rifinanziato con una dotazione di circa 300 milioni di euro, dotazione divenuta strutturale a partire dal 2015.

Per le finalità originariamente previste in capo al Fondo nazionale politiche sociali, vi sono anche altri Fondi tramite i quali vengono ripartite le risorse finanziarie alle Regioni. Si tratta, più in particolare, del Fondo per le non autosufficienze, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella sua quota servizi (dal 2018) e del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cd. « Dopo di noi » dal 2016).

Quanto al Fondo per le non autosufficienze, è in corso l'iter del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze con il quale sono state assegnate a tale Fondo 462,2 milioni di euro di cui 447 milioni di euro sono da ripartire per l'anno 2018, alle Regioni.

Quanto al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, a seguito della conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 è rimasto nella gestione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma il riparto avviene con decreto congiunto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la famiglia e la disabilità, segnalo che il decreto di riparto alle regioni delle risorse per il 2018 ammonta a 51 milioni di euro ed è stata già acquisita l'Intesa in sede di Conferenza Unificata.

Complessivamente, nel 2018 saranno ripartite alle Regioni risorse per oltre un miliardo di euro destinate a crescere, a legislazione vigente, fino a 1,244 miliardi di euro nel 2020.

Risulta quindi evidente da quanto sopra esposto che rientra nelle priorità di questo Governo la tutela delle persone particolarmente vulnerabili.

5-00475 De Filippo: Adozione di concrete iniziative del Governo in materia di politiche sociali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Ringrazio l'On. De Filippo che con questa interrogazione mi consente di illustrare la centralità che le politiche sociali hanno nell'agenda di questo Governo.

Il Reddito di cittadinanza è una delle priorità di questo Governo e la sua istituzione è prevista proprio dal contratto che è stato stipulato tra le due forze politiche di maggioranza.

Il Reddito di cittadinanza, da intendere come misura di politica attiva del lavoro, e non già di mero assistenzialismo così come impropriamente sostenuto dai detrattori, sarà una delle tante misure protagoniste della prossima legge di bilancio.

Con l'istituzione del Reddito di cittadinanza l'Italia recupererà il « gap » che la separa dalle altre democrazie europee, dove da tempo sono state introdotte delle forme di reddito minimo garantito con l'obiettivo di assicurare condizioni di vita dignitose alle persone in cerca di occupazione.

Il Reddito di cittadinanza prevede una platea di beneficiari molto più ampia rispetto a quella prevista dal Rei che, erogando prestazioni appena sufficienti a garantire la sopravvivenza non può essere considerato una soluzione al problema della povertà.

Il reddito di cittadinanza servirà a togliere le persone dallo stato di povertà e al contempo formerà i cittadini disoccupati per avviarli al mondo del lavoro.

Un ulteriore aspetto sociale che il Governo ha preso immediatamente in considerazione è quello del precariato. La realtà quotidiana testimonia che i ragazzi di oggi sono il simbolo di una generazione per lo più abbandonata a se stessa, so-

prattutto senza tutele e con limitati diritti. Questo genera ansia sulle loro prospettive future di vita e di lavoro.

E per questo motivo che il Governo ha elaborato e fatto approvare dal Parlamento il « Decreto Dignità », grazie al quale è stato disincentivato il ricorso ai contratti a tempo determinato attraverso l'introduzione di specifiche restrizioni in caso di rinnovo del contratto e la riduzione del numero delle proroghe riferite allo stesso contratto.

Appare chiaro che una misura rivolta a contrastare un uso intensivo del contratto a tempo determinato, maggiormente diffuso tra i giovani, non può che essere intesa come un intervento che si concentra sulla fascia giovanile.

Il Governo ha al centro della propria agenda la riduzione del precariato e l'aumentato delle tutele di quella categoria di lavoratori che è maggiormente esposta a questa condizione, ovvero quella dei giovani. È in questa prospettiva che abbiamo rilanciato gli sgravi contributivi per favorire l'occupazione dei giovani *under* 35.

Lo sforzo di contrastare il fenomeno del precariato ha una valenza non soltanto economica, ma soprattutto sociale. Infatti siamo tutti consapevoli del fatto che un giovane con un lavoro precario non potrà mai progettare un futuro. La mancanza di prospettiva di crescita dell'individuo costituisce un blocco anche per l'evoluzione della nostra società, basata sul suo nucleo fondante, che è la famiglia. Con un lavoro precario non si può costruire neppure una famiglia e la società non cresce.

L'attenzione del Governo rimane, dunque, alta anche sul versante del rilancio demografico della società italiana e, sebbene con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gli asili nido siano stati qualificati come servizi educativi, con consequenziale migrazione della competenza dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, posso in questa sede annunciare, che è in fase di approfondimento un sistema integrato di proposte normative volte a introdurre misure strutturali di sostegno alla natalità, ivi compreso il potenziamento dell'offerta dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il Terzo settore costituisce un profilo di specifica attenzione nello sviluppo dell'azione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia nell'aspetto regolativo, che in quello amministrativo.

Tengo a precisare che il decreto legislativo correttivo del Codice del Terzo settore è stato, in realtà, puntualmente approvato dal Consiglio dei ministri con il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, entrato in vigore l'11 settembre 2018.

Tale impianto normativo ha generato un modello di regolazione promozionale del Terzo settore, finalizzato a porre le condizioni giuridiche ed amministrative affinché il Terzo settore possa autonomamente svilupparsi nella direzione di una maggiore autorganizzazione e di una maggiore capacità operativa.

In tale prospettiva, pertanto, gli Enti del Terzo settore dispongono oggi di una disciplina unitaria ed organica, che valorizza il ruolo ad essi riconosciuto dal principio di sussidiarietà orizzontale, di soggetti chiamati a perseguire l'interesse generale e, in quanto tali, meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

Il Ministero del lavoro garantirà il sostegno alle attività di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore, attraverso la messa a disposizione delle risorse finanziarie previste dal Codice, (pari ad euro 61.960.000,00 annui), secondo un approccio metodologico multidisciplinare, orientato ad un'implementazione sinergica ed integrata delle attività di interesse generale.

In quest'ottica, la destinazione delle risorse finanziarie attuerà il principio di sussidiarietà non solo nella sua declinazione orizzontale, ma anche in quella verticale, attraverso la leale collaborazione con le Regioni e Province autonome, affinché siano da queste promossi interventi atti a soddisfare i bisogni dei singoli territori.

5-00157 Novelli: Sulla certificazione dell'inidoneità alla guida dei veicoli a motore per epilessia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come noto agli onorevoli interroganti, i requisiti di idoneità psicofisica alla guida per i pazienti affetti da alcune categorie di patologie, tra le quali l'epilessia, sono stati modificati di recente con la direttiva 2009/

Tale direttiva è stata recepita, in data 30.11.2010, con decreto del Ministero dei trasporti – che rappresenta, come noto, l'amministrazione capofila in questa materia.

È bene precisare che nella direttiva si legge - testualmente - che: « I soggetti, affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all'autorità che rilascia la patente ». Quindi nel testo della direttiva non è stabilito in capo a chi sia l'obbligatorietà della notifica.

All'atto del recepimento di tale direttiva, a fronte della genericità della citata disposizione, si è dunque posto il problema dell'individuazione delle modalità della notifica obbligatoria: in molti Paesi, Italia compresa, tale problematica è stata affrontata sia dal punto di vista deontologico/medico legale sia dal punto di vista della sanità pubblica, focalizzandosi sulla difficile conciliazione tra il diritto alla mobilità dell'individuo con la tutela della salute pubblica.

Ebbene, la posizione prevalente in Europa, sposata anche dal nostro Paese, ha privilegiare il principio « physician immunity », secondo il quale il medico dovrebbe sempre essere esentato dalla notifica per non compromettere il rapporto fiduciario medico-paziente.

Non vi è dubbio che tale principio, per consentire una piena effettività della ché, a fronte di una non significativa

nuova disciplina, necessita di essere compensato da un altro valore, peraltro già molto affermato in Europa e ben richiamato nella direttiva: mi riferisco al principio della « responsabilizzazione del paziente », secondo il quale la notifica obbligatoria costituisce innanzitutto un onere (in linguaggio scientifico: un self report) del paziente stesso.

In ogni caso, nel calare nel nostro ordinamento le disposizioni della citata direttiva europea, la scelta italiana è stata quella di introdurre un vero e proprio obbligo di segnalazione, ma solo a carico degli Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (ad esempio: per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).

Solo su tali enti ed ai soli fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, ricade, dunque, l'onere di segnalare all'Ufficio della Motorizzazione civile i casi di soggetti affetti da epilessia.

Alla luce di ciò, andando allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, può comprendersi come non risulti sorretto dalle attuali disposizioni normative una eventuale pretesa del Ministero della salute ad acquisire dall'ufficio della Motorizzazione civile i dati relativi alle « segnalazioni obbligatorie » di cui alla lettera D.7.1 dell'Allegato III del decreto legisla-

Ciò peraltro non deve sorprendere, poi-

utilità del possesso di questi dati per finalità di sanità pubblica, si deve considerare la delicatezza della tipologia degli stessi, anche e soprattutto alla luce del nuovo regolamento europeo sulla *privacy*.

Si deve ricordare, infatti, che i procedimenti amministrativi nei quali gli Enti e le Amministrazioni pubbliche possono incorrere in informazioni relative allo stato di salute dei cittadini, sono corredati da rigorose disposizioni in termini di *privacy*, secondo le quali — in estrema sintesi tali informazioni possono essere trattate solo per le finalità individuate dalla legge.

In relazione all'ulteriore quesito finalizzato a valutare una eventuale modifica normativa del decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011, si fa presente che il Ministero della salute intende auspicare una piena valorizzazione del principio della responsabilizzazione del paziente, in modo tale che anche nel nostro Paese, nell'ottica di un accresciuto senso civico collettivo, ogni paziente consideri normale riportare in prima persona alla Motorizzazione Civile la mancanza o la perdita dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.

In ogni caso desidero dare assicurazione agli onorevoli interroganti che il Ministero della salute, a distanza di otto anni dall'entrata in vigore del decreto, anche in virtù della sua portata innovativa, effettua un costante monitoraggio per il tramite delle associazioni scientifiche e delle associazioni di categoria, del reale impatto che la direttiva ha avuto sulla qualità della vita dei pazienti e in questo percorso, assolutamente aperto a suggerimenti, istanze ed osservazioni che possano migliorare lo strumento normativo ad oggi in vigore, il Ministero ritiene di grande importanza proprio il contributo che potrà arrivare anche dalle Associazioni dei pazienti.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

PROGRAMMA

Premessa

A livello legislativo, in Italia sono stati fatti notevoli progressi nell'ambito del dolore pediatrico. La terapia del dolore e le cure palliative pediatriche sono definite come diritto alla salute del bambino dalla legge n. 38 del 2010, fortemente innovativa, che per la prima volta tutela e garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, al fine di assicurare alla persona malata e alla sua famiglia il rispetto della dignità e dell'autonomia, un'adeguata risposta al bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza alle specifiche esigenze individuali, nonché un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale. La predetta legge definisce le cure palliative come l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici.

Con questa legge si traccia una via precisa per umanizzare la cura e si danno indicazioni organizzative volte a dare forma e sostanza al percorso assistenziale delle cure palliative e della terapia del dolore sia per gli adulti che per l'età pediatrica, su tutto il territorio nazionale, anche se con delle differenze nei modi di pianificarle, organizzarle e gestirle. Essa, in particolare, semplifica le procedure di accesso ai medicinali impiegati per il trattamento del dolore: i medici di famiglia

possono prescrivere i farmaci oppiacei utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale.

La realtà quotidiana conferma che anche i minori possono avere una malattia inguaribile e che, indipendentemente dall'età, essi sperimentano tutte le problematiche cliniche, psicologiche, etiche e spirituali che una malattia inguaribile e la morte comportano. Le cure palliative rappresentano in questo ambito la risposta più adeguata.

L'OMS definisce le cure palliative pediatriche come l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del bambino, includendo anche il supporto attivo alla famiglia (Cancer Pain Relief and Palliative Care in Children, WHO-IASP, 1998). Il minore con patologia cronica severa senza possibilità di guarigione e/o con disabilità rilevante e/o terminale è un paziente elettivo per le cure palliative: l'adeguato controllo dei sintomi, il ritorno a casa e il reinserimento nella sua famiglia e nella sua socialità, rappresentano per il minore e per la famiglia un traguardo particolarmente positivo e costantemente richiesto. Il progresso medico e tecnologico ha permesso una sopravvivenza a neonati, bambini e adolescenti portatori di malattie altrimenti letali, senza tuttavia consentirne sempre la guarigione. Nuove tecnologie e il miglioramento generale dell'assistenza hanno portato ad allungare progressivamente la sopravvivenza in malattia. Ciò, congiuntamente con l'aumento del numero di nuovi bambini malati sopravviventi, ha portato alla crescita della prevalenza di minori bisognosi di cure palliative, anche per un lungo periodo di tempo, e attraverso diverse fasi della vita. Per questa specifica fascia di popolazione i tempi di impiego delle cure palliative possono essere notevolmente diversi: in alcuni casi essere limitate ai primi anni di vita (malattie congenite); in altri, prolungate per periodi decisamente maggiori (fibrosi cistica polmonare, cardiopatie, malattie autoimmuni); in altri casi ancora, concentrate in un breve periodo che precede la morte. In età pediatrica, quindi, non esiste una chiara distinzione fra intervento curativo per migliorare la qualità della vita e prolungarne la durata, e intervento puramente « palliativo ». Entrambi gli approcci coesistono e prevalgono, a seconda delle diverse fasi e situazioni.

Oggi si è in grado di curare e guarire bambini affetti da patologie gravi e croniche; esistono però alcuni casi in cui guarire è improbabile o addirittura impossibile. In queste situazioni, l'approccio palliativo diventa la cura migliore; tiene conto, infatti, di tutti i bisogni dei piccoli malati, offrendo sia una risposta specialistica sia una disponibilità di intervento, il più vicino possibile al luogo ove il bambino vive. Per l'età pediatrica, le cure domiciliari rappresentano l'obiettivo principale da raggiungere, anche se in alcuni casi sono necessari brevi periodi di ricovero in ospedale. Esiste inoltre la possibilità, per le famiglie che non riescono o non possono vivere questa fase della vita nella propria abitazione, di essere accolti in strutture sanitarie molto simili a una casa. Tutte le diverse modalità di assistenza si integrano e si modulano nei diversi momenti della malattia, a seconda delle necessità. A volte, l'inguaribilità pone molti limiti alla possibilità concreta per il bambino di fare quello che normalmente fanno i coetanei, ma non deve limitare o modificare il naturale percorso di crescita e sviluppo psicologico, relazionale, emozionale e sociale che l'età pediatrica e adolescenziale comporta, anche nella fase terminale della vita. Un bambino malato può provare dolore ed è più vulnerabile, soprattutto se ricoverato in ospedale, lontano dal suo ambiente, dagli amici e dalla famiglia. Tutte le cause di dolore e sofferenza per il bambino devono essere considerate e affrontate: il dolore provocato dalla malattia, dai trattamenti necessari per curarla, dagli esami di controllo, ma anche il dolore causato da un incidente o da un'operazione. È importante ascoltare il bambino e credergli quando dice di sentire male. Si può e si deve sempre fare qualcosa per aiutarlo. Ci sono tanti modi per alleviare il dolore, a volte una sola tecnica non basta, e bisogna usarne diverse. Oltre ai farmaci, il personale sanitario può utilizzare, insieme ai genitori, metodi di distrazione e tecniche di rilassamento e respirazione. Quando si ha meno paura si ha meno dolore. È importante spiegare al bambino cosa sta succedendo e favorire in ogni modo la sua partecipazione alla terapia. I genitori conoscono il bambino e il suo modo di esprimere la sofferenza e aiutano i medici a interpretarne i diversi segnali di disagio.

Tuttavia, nonostante ci siano gli strumenti per affrontare il problema e dare risposte adeguate, sono molte le conferme, su tutto il territorio nazionale, del fatto che tuttora la gestione del dolore pediatrico è lontana dalle reali possibilità e che perdura una situazione di limitata attenzione al problema.

Finalità dell'indagine conoscitiva e programma delle audizioni

La XII Commissione della Camera ritiene, pertanto, necessario avviare una indagine conoscitiva che, tramite una serie articolata di audizioni dei soggetti maggiormente qualificati, consenta di acquisire tutte le informazioni volte a verificare l'attuazione data, sul territorio nazionale, alla normativa recata dalla legge n. 38 del 2010, con particolare riferimento all'ambito pediatrico. Si tratta, in particolare, di acquisire elementi e informazioni al fine di:

verificare l'effettivo accesso alla terapia sul dolore e alla sedazione, per evitare che siano sempre ignorate e poste all'ultimo livello degli interventi terapeutici; accertare la congruità degli strumenti relativi alla misurazione del dolore, specialmente in pediatria;

indicare come potrebbe essere colmata la carenza di protocolli in materia di terapia del dolore;

verificare l'uso degli oppioidi nella terapia del dolore;

individuare gli strumenti per fare fronte a una carenza culturale in relazione al diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, sempre con particolare riferimento all'ambito pediatrico.

L'acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell'indagine si dovrebbe effettuare attraverso le audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro della salute;

Istituto superiore di sanità (ISS);

Consiglio superiore di sanità (CSS);

Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG); Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO);

Federazione italiana medici pediatri (FIMP);

Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI);

Società italiana di pediatria (SIP);

Associazione culturale pediatri (ACP);

Società italiana di cure palliative (SICP);

Associazione europea di cure palliative (EAPC);

Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP);

Associazioni di rappresentanti dei pazienti.

Durata dell'indagine conoscitiva

L'indagine dovrebbe concludersi entro il 15 novembre 2018.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	127
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio regolamento del Consiglio europeo recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)392 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	127
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. COM(2018)393 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	134
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	137
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)	141
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale Atto n. 48 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.	
Audizione di rappresentanti di FEDER.D.O.P. Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Unasco (Svolgimento e conclusione)	147

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio regolamento del Consiglio europeo recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

COM(2018)392 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpaolo CASSESE (M5S), relatore, premette che sono oggi all'attenzione della Commissione ai fini dell'esame di fase ascendente le tre proposte di regolamento del Parlamento ed europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027.

Precisa che, poiché tale riforma si colloca nell'ambito della definizione del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, come delineato dalle proposte della Commissione COM(2018) 321 e 322, si soffermerà preliminarmente sugli aspetti di tale proposta che rilevano ai fini del nostro esame. Passerà poi ad illustrare gli elementi qualificanti della PAC per il periodo 2021-2027, come indicati nella relazione di accompagnamento delle tre proposte di regolamento all'esame, nonché nella scheda illustrativa diffusa dalla Commissione europea contestualmente alla loro pubblicazione. Infine, illustrerà i contenuti della proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici.

Con riferimento al Quadro di bilancio per la Politica agricola comune nel periodo 2021-2027, osserva che, come noto, il bilancio della PAC per il 2014-2020 rappresenta il 37,6 per cento circa del bilancio generale dell'UE, con una dotazione finanziaria pari a 408,3 miliardi di euro.

Per la nuova PAC 2021-2027, la Commissione europea ha invece proposto una dotazione finanziaria di circa 365 miliardi di euro, a prezzi correnti, corrispondenti al 28,5 per cento del bilancio complessivo dell'UE per il periodo 2021-2027.

A fronte dell'aumento delle risorse in alcuni ambiti (ricerca e innovazione, ambiente, migrazione e difesa) il nuovo QFP prefigura infatti risparmi nei settori più tradizionali, quali la PAC e la politica di coesione, tenendo conto anche dell'uscita del Regno Unito dall'Unione stimata dalla Commissione europea in una perdita di circa 12 miliardi di euro l'anno. Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe, quindi, una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il 12 per cento a prezzi costanti del 2018 al netto dell'inflazione, che secondo il Parlamento europeo ammonterebbe invece al 15 per cento.

Dei suddetti 365 miliardi di euro si prevede che: circa 286 miliardi siano destinati alle spese del primo pilastro (-1 per cento rispetto al riferimento attuale di circa 289 miliardi di euro secondo le stime del Governo), che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori (267 miliardi: -3,9 per cento secondo le stime del Governo) e le misure di mercato (circa 20 miliardi: -3,9 per cento secondo le stime del Governo) attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); 78,8 miliardi siano destinati alle spese del secondo pilastro, che finanzia i programmi per lo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR) in regime di cofinanziamento (-15 per cento rispetto al riferimento attuale di circa 93 miliardi di euro secondo le stime del Governo). Per le spese del FEAGA è altresì prevista la disponibilità di ulteriori 1,16 miliardi di euro provenienti dalle entrate a destinazione assegnate al bilancio agricolo.

Si propone, inoltre, di mantenere la riserva di crisi, stimata in 400 milioni di euro all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Ulteriori 10 miliardi di euro saranno, poi, disponibili attraverso il programma di ricerca e innovazione dell'UE « Orizzonte Europa », che sostituirà l'attuale programma « Horizon 2020 » per il periodo 2021-2027, per sostenere specifiche attività di ricerca e innovazione in prodotti alimentari, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia.

Nell'ambito delle risorse disponibili, gli Stati membri avranno la possibilità di: trasferire fino al 15 per cento delle dotazioni PAC dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e viceversa; trasferire un ulteriore 15 per cento dal primo al secondo pilastro per misure climatiche e ambientali senza cofinanziamento e il 2 per cento per i giovani agricoltori.

L'Italia avrebbe una dotazione complessiva di circa 36,3 miliardi di euro a prezzi correnti (24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale) e di circa 32,3 miliardi di euro a prezzi costanti (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale). Si tratta di una riduzione rispetto agli oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020, di cui 27

miliardi erano destinati ai pagamenti diretti, 4 miliardi alle misure di mercato e 10,5 miliardi allo sviluppo rurale.

L'Italia resterebbe comunque il quarto Paese beneficiario dei fondi PAC anche per il periodo 2021-2027, dopo Francia (62,3 miliardi a prezzi correnti; 55,3 miliardi a prezzi costanti), Spagna (43,7 miliardi; 38,9 miliardi) e Germania (40,9 miliardi; 36,4 miliardi).

Per quanto concerne gli elementi qualificanti della nuova PAC 2021-2027, segnala che, come evidenziato dalla Commissione europea nelle relazioni di accompagnamento alle proposte di regolamento, nonché nella scheda illustrativa pubblicata contestualmente alla loro pubblicazione, le proposte per la nuova PAC sono state elaborate tenendo conto dei mutamenti intercorsi dall'ultima riforma e in particolare dei seguenti elementi: una sostanziale discesa dei prezzi agricoli; l'ulteriore apertura dell'UE ai mercati mondiali; la sottoscrizione di nuovi impegni internazionali come quelli finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Fa presente, quindi, che, in funzione di ciò e considerati i risultati emersi dalla condotta consultazione nel 2017 (COM(2017)173) e dall'ampia valutazione d'impatto (SWD(2018)301), la Commissione europea ha individuato, come priorità principali della nuova PAC 2021-2027, una maggiore ambizione in materia di ambiente e di azioni per il clima, un sostegno più mirato e un maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni, un nuovo modello di attuazione per focalizzare le politiche dalla conformità alla normativa all'orientamento ai risultati e per una diversa distribuzione delle responsabilità tra UE e Stati membri, attraverso un maggiore ricorso al principio di sussidiarietà.

Evidenzia, inoltre, che secondo la Commissione europea, tali priorità si traducono in quattro caratteristiche delle proposte avanzate per la nuova PAC che riassume nei seguenti termini: riequilibrio delle responsabilità tra Unione europea e Stati membri mediante una maggiore sussidiarietà a vantaggio degli Stati membri e

redazione di piani strategici nazionali della PAC; una politica più equa grazie a un sostegno più mirato, da attuare attraverso una serie di modifiche alla disciplina del sostegno al reddito degli agricoltori; ambizioni più elevate in materia di ambiente e di azione per il clima, che si traduce nell'introduzione di misure obbligatorie per gli agricoltori basate su incentivi, che si aggiungono a quelle previste ai fini del sostegno al reddito; maggiore utilizzo di conoscenze e innovazioni, fornendo un aiuto sul campo agli agricoltori e alle pubbliche amministrazioni.

Venendo alla proposta di regolamento sui piani strategici, segnala che essa si compone di 9 Titoli e 142 articoli.

In estrema sintesi, osserva che la proposta prevede che gli Stati membri redigano un piano strategico nazionale della PAC – da sottoporre alla Commissione per l'approvazione preventiva – su come destinare i finanziamenti al soddisfacimento delle proprie esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali dell'UE, stabilendo quali strumenti utilizzare e fissando i propri target finali specifici. Prevede poi che gli Stati membri inviino alla Commissione europea una relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione, che formerà oggetto di esame da parte della Commissione medesima.

Nello specifico, il Titolo I (articoli 1-4) individua l'oggetto e il campo di applicazione della proposta e reca le definizioni.

In proposito, segnala che, secondo la Commissione europea, l'uso di definizioni comuni interamente stabilite a livello dell'Unione ha reso difficile per gli Stati membri tener conto delle proprie specificità a livello nazionale, regionale e locale. Agli Stati membri dovrebbe, pertanto, essere data la possibilità di precisare alcune definizioni nei rispettivi piani strategici della PAC, nel rispetto dei necessari elementi essenziali da includere in tali definizioni (« definizioni quadro »). Tra le definizioni quadro, si segnalano quelle di attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile, agricoltore vero e proprio (che va definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi) e giovane agricoltore (da definire in modo da prevedere: un limite massimo di età non superiore a 40 anni, le condizioni per essere « capo dell'azienda », gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti).

Il Titolo II (articoli 5-7) definisce gli obiettivi generali e specifici della PAC e gli indicatori comuni di *output*, risultato e impatto (fissati nell'allegato I, che la Commissione europea può modificare con atti delegati) per loro valutazione.

Gli obiettivi generali sono: promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare; rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione; rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali. Tali obiettivi sono integrati dall'obiettivo trasversale di ammodernamento del settore promuovendo e condividendo conoscenze, innovazioni e processi di digitalizzazione nell'agricoltura e nelle aree rurali e incoraggiandone l'utilizzo.

Gli obiettivi specifici sono invece i seguenti: sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza in tutta l'Unione per rafforzare la sicurezza alimentare; migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione; migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore; contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, come pure all'energia sostenibile; promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria; contribuire alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali; promuovere l'occupazione, la crescita, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile; migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti sani, nutrienti e sostenibili, sprechi alimentari e benessere degli animali.

Il Titolo III disciplina i requisiti comuni e i tipi di intervento.

In particolare, il Capo I (articoli 8-13) introduce una serie di requisiti comuni per i piani strategici nazionali della PAC, consistenti nell'osservanza dei principi generali e dei diritti fondamentali dell'UE, quali la prevenzione della distorsione della concorrenza, il rispetto del mercato interno e la non discriminazione, e nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sul sostegno interno.

Il Capo descrive inoltre gli obblighi in materia di « condizionalità » e cioè i criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare con riguardo alle buone pratiche agricole ed agli obblighi risultanti dalla normativa dell'Unione.

Secondo la Commissione europea, il nuovo sistema di condizionalità subordina l'ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte dei beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA).

Il Capo II (articoli 14-38) reca i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti.

Tali interventi possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.

Al riguardo, è confermata parte della struttura vigente con un sostegno base, un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori e la possibilità di concedere dei pagamenti accoppiati a settori in difficoltà.

Con riferimento ai pagamenti diretti disaccoppiati, si prevede che gli Stati membri fissino una soglia di superficie e concedano pagamenti diretti disaccoppiati soltanto ad agricoltori veri e propri quando la superficie ammissibile dell'azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti disaccoppiati superi tale soglia. Essi sono: il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile; il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, in base al quale gli Stati membri devono garantire la ridistribuzione del sostegno dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito. Gli Stati membri devono inoltre fissare un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari e il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

Un altro pagamento diretto disaccoppiato è il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, in base al quale gli Stati membri possono prevedere nel loro piano strategico della PAC di riservare un importo pari almeno al 2 per cento della dotazione annuale ai pagamenti diretti per i giovani agricoltori. L'importo massimo dell'aiuto per l'insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere portato a 100.000 euro.

Configura, infine, una forma di pagamento diretto disaccoppiato il regime per il clima e l'ambiente, per cui gli Stati membri possono fornire un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima e l'ambiente (« regimi ecologici »). Gli Stati membri possono sostenere, nell'ambito di detto tipo di intervento, gli agricoltori veri e propri che si impegnano ad applicare, sugli ettari ammissibili, pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Segnala, invece, che i pagamenti diretti accoppiati sono: il sostegno accoppiato al reddito, sotto forma di pagamento annuale per ettaro o capo di bestiame, che può

essere concesso ai settori e alle produzioni indicate nel regolamento, o ai tipi specifici di attività agricola che essi comportano, soltanto se essi sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali e il pagamento specifico per il cotone.

Nell'ambito delle politiche volte a rendere più equo e più mirato il sostegno al reddito degli agricoltori, si prevede una redistribuzione obbligatoria dei pagamenti verso le PMI da finanziare mediante una riduzione crescente della quota dei pagamenti eccedenti i 60 mila euro fino ad azzerare i pagamenti oltre i 100 mila euro. In particolare, si prevede la riduzione di almeno il 25 per cento per lo scaglione tra 60.000 euro e 75.000 euro; di almeno il 50 per cento per lo scaglione tra 75.000 euro e 90.000 euro; di almeno il 75 per cento per lo scaglione tra 90.000 euro e 100.000 euro; del 100 per cento per l'importo superiore a 100.000 euro.

Gli importi da ridurre o azzerare devono essere al netto delle retribuzioni imposte e degli oneri sociali sul lavoro.

Osserva che, come precisato nella relazione di accompagnamento, i pagamenti diretti continueranno, quindi, a svolgere la funzione di sostenere i redditi agricoli, minacciati dalla volatilità dei prezzi e dagli eventi climatici estremi. Per quanto riguarda la ripartizione tra gli Stati membri, la Commissione europea propone di proseguire nel processo di convergenza esterna, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE: gli Stati membri con un livello medio di sostegno inferiore al 90 per cento della media UE ridurranno il divario del 50 per cento fino a raggiungere il 90 per cento della media UE in sei fasi graduali a decorrere dal 2022. Tutti gli Stati membri contribuiranno al finanziamento di tale convergenza, che si riflette negli stanziamenti degli Stati membri per i pagamenti diretti di cui all'allegato IV del regolamento sui piani strategici della PAC.

Sottolinea che l'Italia ha sollevato dubbi sul processo di convergenza esterna, anche in ragione delle distorsioni del mercato che questo potrebbe alimentare. Si tratta di un meccanismo volto a garantire una distribuzione più uniforme dei pagamenti diretti, che subiscono un progressivo adeguamento per garantire che tutti gli Stati raggiungano un livello minimo di aiuti. Una media astratta, basata solo sul criterio della superficie agricola, non terrebbe conto a sufficienza delle differenze tra produttività e costi di produzione tra i diversi Paesi. Inoltre, qualsiasi meccanismo di convergenza dovrebbe tener conto dell'obiettivo di ridurre la differenza tra il reddito medio a livello nazionale e il reddito del settore agricolo. In merito, l'Italia lo scorso 30 aprile ha sottoscritto, insieme ad altri sei Paesi (Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia), un documento tecnico contro il meccanismo di convergenza esterna degli aiuti diretti PAC.

Il Capo III (articoli 39-63) stabilisce le norme concernenti i tipi di interventi settoriali e disciplina gli interventi nei seguenti settori: dei prodotti ortofrutticoli, dei prodotti dell'apicoltura, vitivinicolo, del luppolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, nonché negli altri settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) ad h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In particolare, osserva che nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *i*), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la proposta conferma l'impianto di aiuti in vigore che prevede il finanziamento di programmi di attività realizzati da organizzazioni di produttori riconosciute. Le novità, invece, riguardano, in particolare, la durata e il contenuto dei programmi operativi e il livello massimo erogabile di aiuti UE.

Riguardo alla durata, fa presente che i programmi mantengono un periodo minimo di realizzazione di 3 anni, ma viene estesa a 7 anni la durata massima, dai 5 anni attuali. Circa il contenuto, i programmi dovranno essere più performanti dal punto di vista ambientale rispetto agli attuali. Riguardo al massimale dell'aiuto, viene incrementato in presenza di associazioni di organizzazioni di produttori.

Circa, infine, la programmazione, si passa dall'attuale strategia nazionale di settore al piano strategico nazionale che delinea le scelte nazionali in materia di prodotti ortofrutticoli in sinergia con gli altri settori e strumenti finanziari.

Nel settore dei prodotti dell'apicoltura, si prevede un incremento del finanziamento dell'UE che passa da 36 a 60 milioni di euro l'anno (5,1 milioni di euro l'anno per l'Italia), con la previsione dell'obbligatorietà per gli Stati membri di attivare il sostegno.

Nel settore vitivinicolo, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera *l*), del regolamento (UE) n. 1308/2013, si registra una riduzione stimata al 4-5 per cento. La dotazione annuale prevista per l'Italia è la più alta con 323,8 milioni di euro (Francia 269,6 milioni e Spagna 202,1 milioni).

Nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/ 2013, l'aiuto finanziario dell'UE è pari a 34,59 milioni di euro l'anno per l'Italia.

Il Capo IV (articoli 64-78) disciplina i tipi di interventi per lo sviluppo rurale che riassume nei seguenti termini: gli impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, che devono essere inclusi nei piani nazionali strategici della PAC; i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici per i quali i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie; gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, per i quali i pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie: gli investimenti; l'insediamento dei giovani agricoltori e l'avvio di nuove imprese rurali, in base al quale il sostegno è concesso sotto forma di importi forfettari ed è limitato a un importo massimo di 100 mila euro; gli strumenti per la gestione del rischio, che aiutano gli agricoltori veri e propri a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo; la cooperazione; lo scambio di conoscenze e di informazioni tra aziende agricole, silvicole e rurali.

Segnala che, come precisato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento nonché nella scheda informativa prima citata, per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono definiti a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l'applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre, tuttavia, di un ampio margine di discrezionalità nel definire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell'acqua, qualità dell'aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell'ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell'ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

Più in generale, si ricorda che, con specifico riferimento al tema dell'ambiente e delle azioni per il clima, il rinnovato impegno della Commissione si traduce nell'introduzione di misure obbligatorie per gli agricoltori basate su incentivi, che si aggiungono a quelle previste ai fini del sostegno al reddito.

In particolare, il sostegno al reddito degli agricoltori dipende già dall'attuazione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima, ma la nuova PAC intende richiedere agli agricoltori di conseguire obiettivi più ambiziosi grazie a misure obbligatorie e basate su incentivi. Si evidenzia, in particolare, che: almeno il 30 per cento di ciascuna dotazione nazionale per lo sviluppo rurale sarà dedicata alle misure ambientali e climatiche; il 40 per cento del bilancio complessivo della PAC dovrebbe contribuire all'azione per il clima; i pagamenti diretti saranno subor-

dinati a requisiti ambientali e climatici più rigorosi; ciascuno Stato membro dovrà offrire regimi ecologici che aiuteranno gli agricoltori ad andare oltre i requisiti obbligatori e che saranno finanziati con una quota delle dotazioni nazionali per i pagamenti diretti; oltre alla possibilità di trasferire il 15 per cento delle dotazioni tra i pilastri, gli Stati membri avranno anche la possibilità di trasferire un ulteriore 15 per cento dal primo al secondo pilastro per le spese relative alle misure climatiche e ambientali (senza cofinanziamento nazionale).

Fa presente che gli articoli 73-78 definiscono gli elementi applicabili ai vari tipi di interventi.

Il Titolo IV (articoli 79-90) stabilisce le disposizioni finanziarie (spese del FEAGA e del FEASR) e definisce il livello di flessibilità per il trasferimento di dotazioni tra i Fondi. Esso inoltre definisce i tassi di partecipazione del FEASR in relazione alla spesa pubblica degli Stati membri.

Il Titolo V (articoli 91-109) contiene norme sui piani strategici nazionali della PAC che gli Stati membri devono stabilire per la totalità del loro territorio per il periodo 2021-2027. Esso menziona gli elementi di cui gli Stati membri devono tenere conto al momento della redazione di un piano strategico e il relativo contenuto minimo, inclusi i *target* finali e la pianificazione finanziaria. Il titolo precisa anche quali norme la Commissione europea applichi per l'approvazione dei piani strategici della PAC e come tali piani possano essere modificati.

Il Titolo VI (articoli 110-114) stabilisce le norme per il coordinamento e la *governance*.

In particolare, gli Stati membri devono designare un'autorità di gestione per i piani strategici della PAC che è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico stesso. Lo Stato membro o l'autorità di gestione possono designare uno o più organismi intermedi, che possono essere enti locali, enti regionali di sviluppo o organizzazioni non governative, affinché provvedano alla gestione e all'esecuzione degli

interventi del piano strategico. L'autorità di gestione rimane, tuttavia, pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

Inoltre, ogni Stato membro deve istituire un comitato che monitori l'attuazione del piano strategico della PAC (il « comitato di monitoraggio ») prima della presentazione del piano strategico della PAC, che, tra l'altro, si riunisce almeno una volta l'anno ed esamina tutte le questioni riguardanti i progressi compiuti dal piano strategico verso il conseguimento dei suoi *target* finali.

Ogni Stato membro deve istituire, poi, una rete nazionale della politica agricola comune (rete nazionale della PAC) per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione europea. Viene anche istituita una rete europea della politica agricola comune (rete europea della PAC) per il collegamento in rete delle reti nazionali, delle organizzazioni e delle amministrazioni nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.

Il Titolo VII (articoli 115-129) stabilisce le norme per il quadro di monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

Il Titolo VIII (articoli 130-133) reca le disposizioni in materia di concorrenza, precisando, in particolare, come debbano essere applicate le norme sugli aiuti di Stato, mentre il Titolo IX (articoli 134-142) reca le disposizioni generali e finali, concernenti, in particolare, il Sistema di informazione e protezione dei dati personali, la delega di poteri e le misure di esecuzione e l'entrata in vigore.

Avviandosi a concludere la sua relazione, fornisce un breve cenno in merito alle posizioni assunte dal Governo italiano sulla proposta di regolamento.

Evidenzia quindi che, come si evince dalle relazioni inviate dal Governo al Parlamento sulla proposta di regolamento in esame, sotto il profilo delle prospettive negoziali, gli obiettivi e gli elementi specifici della proposta dovranno essere valutati in funzione della loro efficacia e della loro compatibilità con le esigenze del settore agricolo nazionale.

In particolare, sottolinea che il Governo segnala che l'obiettivo della proposta di ridistribuzione dei pagamenti diretti verso le aziende di piccole e medie dimensioni e verso le aree soggette a vincoli ecologici con una minore produttività potrebbe portare, nel breve periodo, a una riduzione della competitività dell'Unione europea, rafforzando, nello stesso tempo, la protezione dell'ambiente. A giudizio del Governo, sarà fondamentale individuare la giusta combinazione di misure per attenuare gli effetti negativi sul reddito e, al tempo stesso, rispondere meglio alle sfide proprie anche dell'agricoltura (quali l'ambiente, il clima e le aspettative sociali). Ciò richiederebbe di incentivare gli interventi tesi al miglioramento dei risultati socioeconomici e ambientali del settore. Rimarca, infine, che secondo il Governo è fondamentale che le misure necessarie per raggiungere un livello più elevato di ambizione in materia di ambiente e clima siano accompagnate dall'adozione di migliori pratiche, che includano l'accrescimento delle conoscenze, l'innovazione e l'adozione delle ultime tecnologie pertinenti.

Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. COM(2018)393 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di regolamento in esame, cosiddetto regolamento orizzontale della PAC, si compone di sette Titoli e 104 articoli.

Preliminarmente, rileva che, come si evince dalla relazione della Commissione che accompagna il pacchetto di proposte relative alla PAC 2021-2027, il futuro assetto della PAC mantiene l'attuale struttura a due pilastri - con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure che rispecchiano le specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro cui si aggiunge una maggiore sussidiarietà volta a consentire agli Stati membri di adattare meglio le misure di attuazione dei due pilastri alle realtà locali e alle situazioni concrete degli agricoltori. Ciò anche al fine di riequilibrare le responsabilità nella gestione della PAC e definire un nuovo rapporto tra l'Unione europea, gli Stati membri e gli agricoltori.

Venendo al contenuto delle disposizioni del regolamento, segnala che il Titolo I (articoli 1-3) prevede l'ambito di applicazione, le definizioni e le deroghe alla PAC in caso di forza maggiore e in circostanze eccezionali.

In particolare, come stabilito dal Titolo I, il regolamento proposto stabilisce le regole applicabili al finanziamento delle spese connesse alla PAC, comprese le spese per lo sviluppo rurale; ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri; alle procedure di liquidazione e di conformità.

Ai fini dell'introduzione di deroghe alle regole ordinarie del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la proposta di regolamento prevede che, in alcuni casi, possano essere riconosciute la « forza maggiore » e le « circostanze eccezionali ». Ciò può verificarsi nei seguenti casi: una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda; la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento; un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico

o delle colture del beneficiario; l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Il Titolo II (articoli 4-11) reca le disposizioni generali applicabili ai Fondi agricoli.

In particolare, il Capo I (articoli 4-7) disciplina i Fondi agricoli, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sono gli strumenti attraverso cui i vari interventi e le misure che rientrano nella PAC a titolo del bilancio generale dell'Unione sono finanziati. Essi sono gestiti prevalentemente in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione europea.

Il Capo II (articoli 8-11), invece, disciplina gli organismi di *governance*, individuati negli organismi pagatori e negli organismi di coordinamento; nell'autorità competente a livello ministeriale, nella Commissione europea e negli organismi di certificazione.

Nell'ottica di una semplificazione, fa presente che si prevede la riduzione del numero degli organismi pagatori (uno solo a valenza nazionale o, eventualmente, uno per regione, e un organismo unico per la gestione delle spese del FEAGA e del FEASR) e si prevede che gli Stati membri non possano nominare nuovi organismi pagatori dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Rileva che la proposta di regolamento propone altresì un rafforzamento del ruolo dell'organismo di coordinamento connesso all'attuazione del piano strategico nazionale mentre, in relazione al meccanismo disposto dal contesto attuativo della nuova PAC (obiettivi – indicatori - performance), si prefigura la necessità di un sistema di controlli che assicuri un elevato standard qualitativo. Infine, si prevede un rafforzamento del ruolo e dei compiti dell'organismo di certificazione, anche in funzione dell'attuazione del previsto modello di « audit unico », in linea con l'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento finanziario relative al riconoscimento reciproco degli audit, allo scopo di ridurre il rischio di sovrapposizione tra gli audit delle diverse istituzioni.

Sottolinea che la proposta di regolamento interviene inoltre sulla verifica annuale dei risultati, prevedendo - in linea con la prassi attuale - che ogni anno il responsabile di ciascun organismo pagatore debba fornire una dichiarazione di affidabilità di gestione che riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali, il corretto funzionamento delle strutture di governance nel rispetto delle disposizioni di base dell'Unione europea e dell'affidabilità delle comunicazioni sull'efficacia dell'attuazione. Un organismo di revisione indipendente (organismo di certificazione) è tenuto a formulare un parere su tutti questi elementi.

Segnala che la proposta prevede infine che i finanziamenti di cui beneficiano gli Stati membri siano ridotti se questi non abbiano conseguito i risultati previsti.

Il Titolo III (articoli 12-56) disciplina la gestione finanziaria dei Fondi.

In particolare, il Capo I (articoli 12-24) concerne il FEAGA prevedendo, in particolare, che all'inizio di ciascun esercizio venga istituita una riserva agricola intesa a fornire un sostegno supplementare al settore agricolo nei casi di: gestione o stabilizzazione dei mercati, crisi della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli. L'importo della riserva è pari ad almeno 400 milioni di euro a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Per garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attraverso l'adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, si abolisce la soglia di 2.000 euro, oltre la quale viene attualmente applicata la riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole. Si prevede infine che la Commissione europea ponga in essere un sistema di allarme e monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.

Il Capo II (articoli 25-32) concerne il FEASR prevedendo, in particolare, disposizioni sul prefinanziamento: una volta adottata la decisione con cui approva il piano strategico della PAC, la Commissione europea versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intera durata del piano strategico della PAC. L'importo del prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate annuali; si prevedono poi pagamenti intermedi e ipotesi di disimpegno automatico.

Il Capo III (articoli 33-45) reca le disposizioni comuni e in particolare: il divieto di doppio finanziamento, in base al quale gli Stati membri devono provvedere affinché le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione; la riduzione dei pagamenti mensili e intermedi, in virtù della quale la Commissione europea, se constata che i massimali finanziari fissati dal diritto dell'Unione sono stati superati, può ridurre i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro in questione; la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale, al monitoraggio del rendimento pluriennale o a carenze nei sistemi di governance.

Il Capo IV (articoli 46-56) riguarda le procedure di liquidazione (liquidazione finanziaria annuale e verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione) e di conformità. Le disposizioni in esso contenute mirano a delineare il passaggio dall'attuale modello di garanzia, basato sulla conformità della spesa, a quello basato sulla *performance* della spesa, con conseguenti modifiche alle procedure di liquidazione degli esercizi contabili annuali.

Il Titolo IV (articoli 57-87) fissa disposizioni sui sistemi di controllo e sanzioni.

Il Capo I (articoli 57-62) stabilisce, in particolare, le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione: secondo la Commissione europea, per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri adottino sistemi che permettano loro di accertare l'esistenza e la corretta esecuzione degli interventi finanziati dai Fondi. Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'indivi-

duazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative.

Il Capo II (articoli 63-73) disciplina il Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) che ogni Stato membro deve istituire: secondo la Commissione europea, è opportuno mantenere i principali elementi esistenti del sistema integrato, in particolare le disposizioni relative a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, un sistema di domanda geospaziale e un sistema di domanda basato sugli animali, un sistema di identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto, un sistema di registrazione dell'identità dei beneficiari e un sistema di controlli e sanzioni.

Il Capo III (articoli 74-83) reca disposizioni sul controllo dell'effettiva realizzazione e della corretta esecuzione delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAGA.

Il Capo IV (articoli 84-87) reca norme sul sistema di controllo e sulle sanzioni relative alla condizionalità.

Rimarca che, come evidenziato dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento, la condizionalità è un fattore importante della PAC, in particolare per quanto riguarda gli elementi ambientali e climatici, ma anche le questioni relative alla salute pubblica e agli animali; ciò implica la necessità di effettuare controlli e, ove necessario, applicare sanzioni per garantire l'efficacia del sistema di condizionalità, anche al fine di garantire condizioni di parità tra i beneficiari nei vari Stati membri.

Osserva che, a tal fine, la proposta di regolamento contiene alcune norme generali sui controlli di condizionalità e le sanzioni; al fine di garantire l'attuazione armonizzata della condizionalità da parte degli Stati membri, prevede inoltre una percentuale minima di controlli a livello dell'Unione, ferma restando l'organizza-

zione degli organismi di controllo competenti e dei controlli da parte degli Stati membri.

Con riferimento al sistema delle sanzioni, evidenzia che nella proposta si stabilisce che esse debbano essere effettive, proporzionate, e dissuasive e non pregiudichino altre sanzioni stabilite dal diritto nazionale o dell'Unione. Al fine di assicurare un approccio coerente ed efficace degli Stati membri, viene individuata una percentuale di sanzione minima a livello di Unione per le prime inosservanze causate da negligenza, si prevede che la reiterazione comporti una percentuale maggiore e l'intenzionalità l'esclusione totale dal pagamento. Si introduce infine un sistema di allarme e si prevede che la Commissione adotti atti delegati sull'applicazione e il calcolo di tali sanzioni.

Il Titolo V (articoli 88-99) reca le disposizioni comuni circa le informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea, disciplina la relazione finanziaria annuale sull'amministrazione dei Fondi che la Commissione europea deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio e interviene sulla trasparenza e la protezione dei dati personali.

Il Titolo VI (articoli 100-101) disciplina gli atti delegati e gli atti di esecuzione, mentre il Titolo VII (articoli 102-104) reca le disposizioni finali.

Con riferimento alle prospettive negoziali, evidenzia che, come si evince dalla relazione inviata dal Governo al Parlamento sulla proposta di regolamento in esame, sarà cura del Governo valutare e considerare, in relazione agli interessi nazionali, gli aspetti specifici della proposta nell'ottica dell'effettiva semplificazione delle procedure di liquidazione contabile annuale, di conformità della spesa e delle procedure di verifica dei risultati, previste ai fini della idonea e pertinente misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla PAC.

Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'unione del Mar Egeo.

COM(2018)394 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), relatore, fa presente che la proposta di regolamento in esame, denominato regolamento di modifica, si compone di 7 articoli.

Segnala preliminarmente che tale proposta va inquadrata nell'ambito dell'obiettivo, definito dalla Commissione europea nella sua Comunicazione « Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura », adottata il 29 novembre 2017, di considerare l'orientamento al mercato un elemento fondamentale della PAC e, al contempo, di garantire che la PAC risponda all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile.

Prima di entrare nel dettaglio dei contenuti dell'atto in esame, evidenzia, in sintesi, che le norme più significative dell'atto in esame attengono, in primo luogo, alla modifica del regolamento (UE) n. 1308/2013, che definisce le modalità con cui le varie produzioni agricole si collocano all'interno del mercato europeo, nonché le regole relative alle importazioni e alle esportazioni, e in secondo luogo, al settore vitivinicolo, con l'introduzione di norme relative ai vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati e alle varietà di uva ibride.

Nello specifico, osserva che l'articolo 1 modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, in considerazione delle evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014, mantenendo, invece, inalterate la struttura e le caratteristiche principali del regolamento.

Segnala, quindi, che la Commissione europea propone di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/ 2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del regolamento sui piani strategici della PAC e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri. Rileva, pertanto, che tutti gli interventi che potevano essere realizzati dalla politica agricola comunitaria sulle varie produzioni europee (tra le quali, ad esempio, quella del latte, del riso, del frumento) o in materia di aiuti alle esportazioni o di dazi alle importazioni, saranno regolamentati, attraverso la PAC, dai piani orizzontali e non dal citato regolamento sulle OCM.

Evidenzia poi che, per far fronte alle nuove sfide economiche, ambientali e climatiche della politica vitivinicola, la Commissione europea propone di modificare alcuni aspetti della normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, con l'intento di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Ad avviso della Commissione, tali modifiche renderebbero le indicazioni geografiche più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, e consentirebbero una riduzione dei costi amministrativi di gestione del sistema.

Nel dettaglio, osserva che la Commissione europea, all'articolo 1, propone, tra l'altro, di modificare l'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo al meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti viticoli. Secondo la Commissione europea, tenuto conto della

diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017 - fenomeno che non si è verificato in Italia - e della conseguente perdita potenziale di produzione nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, regolamento paragrafo 1. del n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1º gennaio 2016. Osserva che ciò potrebbe avere un'incidenza sul mercato italiano pari a circa 500 ettari di nuovi impianti.

Sottolinea che il medesimo articolo 1 sostituisce l'articolo 81, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla classificazione delle varietà di uve da vino. A tal proposito segnala che, a giudizio della Commissione europea, le norme sulla classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Inoltre, per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione. Evidenzia quindi che, per effetto di tale modifica, si andrebbe ad ampliare la platea delle viti utilizzabili per la produzione del vino.

Fa presente che l'articolo 1 introduce gli articoli 90-bis e 116-bis nel regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia, rispettivamente, di controlli e sanzioni riguardanti la commercializzazione nel settore vitivinicolo, allo scopo di rafforzare la protezione dalla contraffazione per le in-

dicazioni geografiche in *Internet* e con riferimento alle merci in transito, e di controlli da parte degli Stati membri finalizzati alla cessazione dell'uso illegale di denominazioni di origine protetta.

Segnala poi che il medesimo articolo 1 modifica gli articoli 94 e 97 e sostituisce gli articoli 98 e 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di semplificare e velocizzare la registrazione delle indicazioni geografiche. In particolare si propone di restringere il controllo dell'Unione sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.

Evidenzia, inoltre che l'articolo 1 modifica l'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013 con riferimento alla definizione di « denominazione di origine » per i vini. Fa presente che, secondo la Commissione europea, il chiarimento di tale definizione « permetterà ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni varietà di viti, necessari anche in risposta ai cambiamenti e consentirà di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica». Inoltre, secondo la Commissione, occorre prevedere disposizioni che permettano di utilizzare denominazioni di origine non soltanto dalle varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera, ma anche da varietà di viti ottenute da un incrocio tra Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis. A tal riguardo rileva che tale modifica danneggerebbe la produzione italiana perché verrebbe consentita l'immissione sul mercato di prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati utilizzando la denominazione di «vino», che attualmente, invece, è preclusa a tali prodotti.

Segnala che l'articolo 1 modifica la parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, che reca la definizione delle categorie di « prodotti vitivinicoli » per introdurre la categoria dei prodotti vitivinicoli « dealcolizzati » e « parzial-

mente dealcolizzati » (aggiungendo i punti 18) e 19) nell'allegato). Fa presente, a tal proposito, che la Commissione europea motiva tale scelta in considerazione della domanda crescente da parte dei consumatori di prodotti vitivinicoli innovativi con un titolo alcolometrico effettivo inferiore a quello attualmente stabilito per i prodotti vitivinicoli nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della necessità di consentirne la produzione anche nell'Unione, alle condizioni stabilite dall'articolo 1, paragrafo 32 della proposta in esame.

Sempre con riferimento all'articolo 1, osserva che esso modifica gli articoli 119 e 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle indicazioni obbligatorie e facoltative contenute nell'etichettatura e nella presentazione dei prodotti vitivinicoli, al fine di renderle applicabili ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati.

Fa presente inoltre che il medesimo articolo 1 sopprime alcune disposizioni obsolete, tra le quali, ad esempio, quelle contenenti le norme relative alla produzione e ai requisiti applicabili al settore dello zucchero, giunti a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2016/2017, e quelle relative alle importazioni di canapa.

Rileva che l'articolo 2 reca modifiche al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, volte, tra l'altro, a razionalizzare e semplificare le procedure di approvazione delle modifiche ai disciplinari dei prodotti e quelle relative alla registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite in esso stabilite. Ricorda, infatti, che attualmente il sistema dei regimi di qualità (DOP e IGP, tra gli altri) è basato su norme diverse a seconda che si riferiscano a prodotti alimentari o al vino e rileva quindi che le modifiche proposte mirano a uniformare il sistema al fine di semplificarlo.

Osserva poi che l'articolo 3 modifica il regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La Commissione europea, tenuto conto del numero limitato di domande di registrazione di indicazioni geografiche di vini aromatizzati a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 (che conta solo 5 indicazioni geografiche su 3350), sottolinea l'esigenza di semplificare il quadro giuridico per la protezione delle indicazioni geografiche di tali prodotti, prevedendo che ai vini aromatizzati e alle altre bevande alcoliche, escluse le bevande spiritose e i prodotti vitivinicoli indicati nella parte II dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013, si applichino lo stesso regime giuridico e le stesse procedure degli altri prodotti agricoli e alimentari di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012. Conseguentemente, l'articolo 3 modifica il titolo, l'ambito di applicazione, le definizioni e le disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati regolamento (UE) n. 251/2014.

Fa presente che l'articolo 4 apporta una modifica al regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 5 reca una modifica al regolamento (UE) n. 229/2013 concernente misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

Infine, osserva che gli articoli 6 e 7 dettano, rispettivamente, le disposizioni transitorie e le norme concernenti l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.

Nell'esprimere una valutazione complessiva sull'atto in esame, evidenzia che esso presenta aspetti critici, in quanto alcune norme possono incidere negativamente sul mercato italiano, in particolare su quello vitivinicolo, e, al contempo, aspetti positivi che si rinvengono nelle norme volte a semplificare e a razionalizzare il sistema.

Evidenzia, infatti, che, in relazione alla proposta di regolamento in esame, il Governo, nel trasmettere al Parlamento la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ha sottolineato che, con riferimento ai principi di sussi-

diarietà e proporzionalità, sembrerebbero emergere alcune criticità su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale.

In particolare, gli aspetti critici riguarderebbero il sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette « ibride », la possibilità di produrre vini « dealcolizzati » e la superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.

Rimarca che il Governo sottolinea, quindi, l'opportunità di approfondire alcuni aspetti relativi alle suddette modifiche proposte all'articolo 1 (ibridi nelle DOP; denominazione di vino, spumante e altre per prodotti dealcolizzati), che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati, anche per le possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni. Tra le novità che verrebbero introdotte dalla proposta, infatti, vi sarebbe la possibilità di riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette « ibride », ossia provenienti da incroci di varie species, non necessariamente appartenenti a quella vinifere. Secondo il Governo ciò inciderebbe direttamente sulla definizione stessa di qualità, di cui l'Italia è grande sostenitrice, rappresentando un'assoluta novità rispetto all'attuale disciplina che di fatto vieta categoricamente tale possibilità consentendola unicamente ai vini comuni o, al massimo, alle indicazioni geografiche.

Osserva, inoltre, che nella relazione il Governo evidenzia che le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi nei quali attualmente, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il nord Europa le produzioni vitivinicole. L'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe, poi, comportare una sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano, sempre secondo il Governo, come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della *species* vinifera.

Segnala poi che considerazioni dello stesso tenore valgono, ad avviso del Governo, per l'altra novità rappresentata dalle produzioni dealcolizzate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni (vino, spumante, vino frizzante, etc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino.

Fa presente che l'Esecutivo si sofferma inoltre sull'impatto che potrebbe avere l'altro elemento di novità rappresentato dalla possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico, eliminando la distinzione tra il vino, che ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo, e le bevande a base di vino o altri prodotti che, collocandosi al di sotto di tale limite, attualmente non possono essere designate con tale termine.

Rileva, infine, che, con riferimento alle autorizzazioni ai nuovi impianti, il Governo ha osservato che la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo.

Anna Lisa BARONI (FI), manifesta grande apprezzamento al relatore, per aver predisposto una relazione approfondita e, soprattutto, per aver illustrato in termini molto chiari e puntuali i contenuti dell'atto in esame, agevolando in tal modo il lavoro dei colleghi. Ringrazia quindi l'onorevole Golinelli per aver svolto con coscienza e dedizione il ruolo di relatore, seguendo un metodo al quale lei stessa si è sempre attenuta, nelle occasioni in cui, nella sua precedente esperienza di consigliere regionale, ha esercitato le funzioni di relatore.

Filippo GALLINELLA, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107.

COM(2018) 229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, osserva che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che è oggi all'attenzione della Commissione ai fini dell'esame di fase ascendente, ha lo scopo di recepire nel diritto dell'Unione europea la raccomandazione ICCAT 16-5 adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) nella riunione annuale svoltasi a Vilamoura (Portogallo) nel 2016.

Tale raccomandazione istituisce un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo (di durata quindicennale, dal 2017 al 2031) e stabilisce norme per la conservazione, la gestione e il controllo dello *stock* di pesce spada nel Mediterraneo, al fine di raggiungere una biomassa corrispondente al rendimento massimo sostenibile entro il 2031, con una probabilità pari almeno al 60 per cento (obiettivo recepito nell'articolo 3 della proposta di regolamento).

Evidenzia che la motivazione della proposta di regolamento, raffigura la situazione in cui versa il pesce spada del Mediterraneo, dovuta dall'eccessivo sfruttamento di tale specie da oltre 30 anni, e dall'impatto negativo sulla biomassa riproduttiva prodotto dall'elevata percentuale di novellame nelle catture e sottolinea, quindi, l'esigenza di intervenire attraverso l'adozione di un piano di ricostituzione del pesce spada allo scopo di arrestare il declino del suo *stock* e contribuire alla sua ricostituzione a livelli coerenti con l'obiettivo della Convenzione ICCAT.

Secondo l'ICCAT, la quantità di pesce spada valutata nel Mediterraneo ha raggiunto i peggiori livelli mai registrati con una disponibilità del 30 per cento rispetto a 30 anni fa.

Dai dati relativi alle catture forniti dalla Commissione generale per la pesca per il Mediterraneo (CGPM) della FAO e dall'Unione europea, risulta, infatti, che lo *stock* si sia impoverito del 70 per cento e che le cause principali di questa forte riduzione siano la pesca illegale e la cattura di esemplari ancora giovani, che non hanno raggiunto l'età riproduttiva rendendo estremamente difficile il recupero biologico della specie.

Rileva che, sempre nella motivazione, si fa presente che, sebbene gli Stati membri stiano attuando il piano di ricostituzione da gennaio 2017, poiché le relative misure sono disciplinate in una pluralità di regolamenti UE si generano talvolta problemi di interpretazione delle norme. La proposta in esame persegue dunque un duplice obiettivo: stabilire la base giuridica per l'attuazione del piano di ricostituzione e riunire in un unico testo giuridico le norme in materia di gestione e controllo relative al piano di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo.

Segnala, preliminarmente, che la raccomandazione ICCAT 16-05 stabilisce l'obbligo di rigetto del pesce spada conservato a bordo di navi che, anche nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, superano il contingente loro assegnato e/o il livello massimo di catture accessorie autorizzate, nonché delle catture, presenti a bordo delle navi, di pesce spada di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, a meno che non rientrino entro i limiti per le catture accessorie stabiliti dagli Stati membri nei rispettivi piani di pesca annuali.

Per favorire il recupero dello *stock* del pesce spada, il piano di ricostituzione adottato nel 2016 in sede ICCAT definisce i limiti di cattura e regola la pesca attraverso un sistema di quote; stabilisce la taglia minima di cattura (elevata da 90 a 100 cm) e prevede chiusure stagionali per la pesca così da ridurre le catture giova-

nili; adotta misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza per combattere la sovrapesca.

Nello specifico, evidenzia che, con l'adozione della raccomandazione ICCAT 16-05, il totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del Mediterraneo è stato fissato a 10.500 tonnellate per il pesce spada del Mediterraneo a partire dall'anno 2017, con una decurtazione della quota del 3 per cento all'anno dal 2018 al 2022, per una riduzione complessiva del 15 per cento. Al sistema delle quote è stato affiancato un periodo di fermo della pesca nella fase di crescita dei piccoli, che può essere, a scelta delle Parti contraenti, il periodo dal 1º ottobre al 30 novembre più un mese tra il 15 febbraio e il 31 marzo, oppure un periodo continuativo dal 1º gennaio al 31 marzo di ogni anno.

Osserva che le misure adottate dalla raccomandazione ICCAT 16-05, che vengono recepite dalla proposta di regolamento in esame, sono più restrittive o più precise delle misure già in vigore per consentire la ricostituzione dello *stock*. La definizione del TAC e la ripartizione del contingente è invece disciplinata dal regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio.

Nell'ambito della proposta di regolamento, che consta di 39 articoli, si sofferma, in particolare, su alcune misure tecnico-gestionali.

L'articolo 6 prevede limiti allo sforzo di pesca, che deve essere commisurato alle possibilità di pesca di pesce spada disponibili per ciascuno Stato membro, e vieta i riporti di eventuali contingenti non utilizzati.

L'articolo 7 disciplina la ripartizione delle possibilità di pesca, prevedendo che, in conformità all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e si adoperano, inoltre, per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché

per prevedere incentivi per le navi da pesca dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale. Il medesimo articolo stabilisce, inoltre, che ciascuno Stato membro prevede catture accessorie di pesce spada nei limiti del proprio contingente relativo a tale specie e ne informa la Commissione all'atto di comunicare il proprio piano di pesca conformemente all'articolo 9. Tale previsione assicura che siano detratti dal contingente tutti gli esemplari morti.

L'articolo 8 stabilisce limiti di capacità per tipo di attrezzo per le navi da pesca da applicarsi per la durata del piano di ricostituzione.

L'articolo 9 disciplina i piani di pesca annuali, che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione entro il 1º marzo di ogni anno. Tali piani devono contenere informazioni dettagliate relative al contingente di pesce spada del Mediterraneo assegnato per tipo di attrezzo, ivi compreso il contingente assegnato alla pesca ricreativa, e alle catture accessorie.

L'articolo 10 disciplina i periodi di divieto per il prelievo della risorsa ittica in questione, prevedendo che il pesce spada non possa essere catturato, né come specie bersaglio, né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato, dal 1º gennaio al 31 marzo di ogni anno. La norma prevede inoltre che, al fine di proteggere il pesce spada nel Mediterraneo, si applichi un periodo di divieto ai pescherecci con palangari volti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo (alalunga) dal 1º ottobre al 30 novembre di ogni anno.

L'articolo 11 introduce la nuova taglia minima di riferimento per la conservazione del pesce spada del Mediterraneo e per la salvaguardia dei giovanili di pesca spada: lunghezza alla forca, (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. Il medesimo articolo vieta, tra l'altro, la pesca, la tenuta a bordo, il

trasbordo, lo sbarco, l'immagazzinamento e la vendita degli esemplari di taglia inferiore alla minima.

L'articolo 14 disciplina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da pesca, stabilendo il numero massimo e la dimensione degli ami e la lunghezza dei palangari pelagici.

L'articolo 20 pone l'obbligo per gli Stati membri di attuare i programmi nazionali di osservazione scientifica sulle navi con palangari pelagici, che devono essere realizzati su una determinata percentuale campionaria delle flotte interessate.

L'articolo 21 stabilisce nuovi obblighi dichiarativi delle catture in sede di sbarco.

L'articolo 23 disciplina i porti designati, prevedendo l'utilizzo obbligatorio di porti unicamente designati per le operazioni di sbarco/trasbordo delle catture di pesce spada, nonché la specificazione da parte di ogni Stato membro dei luoghi e orari in cui sono permesse le operazioni di sbarco e trasbordo e le procedure di ispezione e sorveglianza applicabili a tali porti.

L'articolo 26 prevede dei piani di ispezione annuali da parte degli Stati membri da trasmettere alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno; la Commissione compila i piani di ispezione nazionali e li integra nel piano di ispezione dell'Unione. Il piano è trasmesso dalla Commissione al segretario dell'ICCAT per l'approvazione da parte dell'ICCAT, unitamente ai piani di pesca annuali.

Osserva, infine, che il Governo, nella relazione presentata ai sensi della legge n. 234 del 2012, ha rilevato che la proposta di regolamento appare conforme all'interesse nazionale, pur essendo suscettibile di modifiche sostanziali, nel corso dell'iter presso le competenti sedi europee, che, in particolare, potrebbero riguardare ambiti tecnico gestionali (come il periodo di fermo e i programmi nazionali di osservazione scientifica). Segnala, inoltre, che nella relazione del Governo si ricorda comunque che le misure oggetto della proposta sono state valutate favorevolmente dall'Italia già in sede ICCAT e già sostanzialmente attuate nel diritto interno.

Concludendo, tiene a sottolineare la necessità che la Commissione durante l'esame valuti attentamente che quanto contenuto nella proposta di regolamento sia realmente efficace per una corretta gestione dello stock di pesce spada e, al tempo stesso, sia in grado di salvaguardare l'attività delle Marinerie italiane affinché queste non siano vessate da ulteriori imposizioni europee. Evidenzia, infatti, che norme ad elevato contenuto tecnico, come quelle recate dalla proposta di regolamento testé illustrata, possono produrre l'effetto di sfavorire la pesca artigianale che, invece, dovrebbe essere salvaguardata dall'Unione europea. Invita, pertanto, i colleghi a valutare l'atto in esame ponendo una particolare attenzione all'aspetto da lui evidenziato.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018 – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale.

Atto n. 48.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Margherita DEL SESTO (M5S), relatrice, osserva che il provvedimento si compone di 8 articoli, nell'ambito dei quali l'articolo 1 detta disposizioni generali riferite alle quattro tipologie di attività definite di agricoltura sociale dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, mentre gli articoli da 2 a 5 stabiliscono requisiti e modalità relativi a ciascun tipo di attività.

Ricorda, a tal riguardo, che, in base al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, nei limiti fissati dal comma 4 del medesimo articolo, dirette a realizzare: a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio.

Rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, le attività di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

Fa presente che l'articolo 1, oltre a definire l'oggetto del provvedimento, prevede, al comma 2, che le attività di agricoltura sociale debbano essere svolte regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale, e attribuisce a ciascuna regione la scelta in ordine ai termini temporali minimi necessari per garantire tale continuità.

Il comma 3 stabilisce che le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio e con altri soggetti indicati attraverso il richiamo alla norma di riferimento.

Il comma 4 precisa che la collaborazione di cui al precedente comma deve essere formalizzata attraverso convenzione, accordo o altra forma contrattuale.

Il comma 5 prevede che i soggetti legittimati a svolgere agricoltura sociale possano ricorre alla stipula di strumenti contrattuali di natura associativa anche se non finalizzati alla creazione di un soggetto giuridico autonomo.

Al riguardo, osserva che viene richiamato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015, i quali stabiliscono, rispettivamente, che le attività di agricoltura sociale possano essere esercitate, a certe condizioni, dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, o svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

Il comma 6 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rendono pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti, istituendo, a tal fine, appositi albi, registri o elenchi che dovranno esser aggiornati con cadenza almeno triennale.

Segnala che l'articolo 2 definisce i requisiti minimi e le modalità dell'attività di inserimento socio-lavorativo, individuando i destinatari di tale attività: nei « lavoratori con disabilità » e « lavoratori svantaggiati », di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4) del Reg. (UE) n. 651/2014; nelle persone svantaggiate nell'ambito delle cooperative sociali

come definite dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991. In proposito, ricorda che tale articolo definisce i soggetti sopra indicati come: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Il medesimo articolo prevede inoltre che le persone svantaggiate debbano costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Fa presente, inoltre, che un'altra categoria di destinatari è individuata nei soggetti che si trovano « in altra situazione di disagio sociale – quali immigrati, minori stranieri non accompagnati, donne vittime di violenza, vittime di tratta, rifugiati politici e altri – certificata dai soggetti pubblici competenti, nonché nei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge n. 141 del 2015 », che indica tra i destinatari delle attività di inserimento socio-lavorativo, oltre ai soggetti sopra richiamati, anche i minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale.

In relazione alla formulazione del testo, osserva che nell'elenco contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* della legge 141 del 2015 non è presente il riferimento ad alcune categorie di soggetti richiamate nello schema in esame: il riferimento è in particolare agli immigrati, ai minori stranieri non accompagnati, alle donne vittime di violenza, alle vittime di tratta e ai rifugiati politici. Osserva, inoltre, che il riferimento generico « ad altri » non precisati soggetti rende la categoria dei destinatari incerta, in contrasto con quello che sembra essere il dettato normativo contenuto nella legge sull'agricoltura sociale.

Osserva poi che il comma 4 stabilisce il numero minimo di soggetti che nelle singole aziende devono essere destinati alle attività di inserimento socio-lavorativo, rapportandolo al totale degli addetti e fissandolo, per le aziende che impiegano fino a 15 dipendenti, nel numero di 1, per le aziende che hanno un numero di addetti compreso tra 16 e 20, nel numero di 2, e, per i soggetti che impieghino più di 20 unità lavorative, nel 10 per cento del totale degli addetti.

Rileva che l'articolo 3 specifica i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, che, in base alla legge n. 141 del 2015, sono volte a promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Al riguardo, l'articolo 3 prevede che tali attività si svolgano prevalentemente presso l'azienda agricola e che possano essere esercitate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'imprenditore agricolo e delle cooperative, purché siano funzionali alla valorizzazione delle specificità territoriali (comma 1).

La durata minima delle attività sarà stabilita da ciascuna regione (comma 2) e tali attività potranno essere svolte avvalendosi di specifiche figure professionali preposte all'erogazione dei servizi aventi i requisiti previsti dalla normative di settore (comma 3).

Tali prestazioni potranno essere realizzate anche attraverso forme di inserimento indiretto, quali tirocini, borse lavoro, attività formative, orientamento per le categorie svantaggiate o altre modalità previste dalla normativa vigente (comma 4).

L'articolo 4 definisce i requisiti minimi e le modalità per le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante.

La disposizione stabilisce che tali attività debbano essere svolte prevalentemente presso l'azienda agricola e all'esterno delle strutture aziendali, quando la conoscenza o la fruizione di flora, fauna, prodotti, territorio, tradizioni e cultura dei luoghi siano funzionali allo svolgimento dell'attività prevista.

L'articolo 5 definisce poi i requisiti minimi e le modalità per la realizzazione di progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Segnala, inoltre, che l'articolo in esame precisa che tali iniziative devono essere realizzate attraverso la predisposizione di progetti rivolti a bambini in età prescolare e a persone in difficoltà sociali, fisiche e psichiche anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado. Rientrano, in tale tipologia, i servizi di « orti sociali » in aziende agricole o su altri terreni di proprietà privata, pubblica o collettiva, nel caso detti servizi siano svolti da operatori riconosciuti dell'agricoltura sociale (comma 1).

I progetti devono essere realizzati tenendo conto dei criteri e delle modalità definiti a livello regionale in materia di educazione ambientale e alimentare e di salvaguardia della biodiversità (comma 2).

Le attività che hanno luogo nelle fattorie didattiche si svolgono in base alle normative regionali. L'elenco dei soggetti che svolgono le attività elencate nell'articolo 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015 non sostituisce l'elenco delle fattorie didattiche già predisposto dalle regioni (comma 3).

L'articolo 6 consente lo svolgimento di più attività di agricoltura sociale purché vengano rispettati i requisiti specificamente richiesti per ogni singola tipologia di attività prestata.

L'articolo 7 detta disposizioni in materia di strutture, prevedendo che sia assicurato il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, accessibilità, gestione delle risorse ambientali, nome igienico-sanitarie per l'immis-

sione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti, come condizione per poter svolgere le attività precedentemente indicate, salvo quanto disposto dalle regioni in termini di requisiti e/o deroghe ammesse nell'ambito dell'agricoltura sociale (comma 1).

Rileva che possono essere adibiti all'esercizio dell'agricoltura sociale i locali rurali e le strutture presenti sul fondo agricolo utilizzati per le attività indicate all'articolo 2135 del codice civile, purché idonei all'esercizio delle predette attività di agricoltura sociale (comma 2).

Qualora nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti norme igienico-sanitarie (comma 3).

L'articolo 8 prevede che dal decreto in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto in esame, raccomandando al Governo di chiarire nelle linee guida di prossima definizione la figura dell'operatore di agricoltura sociale nonché le modalità applicative del comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 141 del 2015 in materia di fatturato delle cooperative sociali.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 19 settembre 2018 – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella* fastidiosa nella regione Puglia.

Audizione di rappresentanti di FEDER.D.O.P. Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Unasco.

(Svolgimento e conclusione).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

David GRANIERI, presidente dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Gennaro SI-COLO, presidente del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Elia PELLEGRINO, vicepresidente dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Luigi CANINO, presidente dell'Unasco, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Lorenzo VIVIANI (Lega), Maria Chiara GADDA (PD), Sara CUNIAL (M5S), Gianpaolo CASSESE (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S) per formulare quesiti e svolgere osservazioni.

Rispondono, quindi, ai quesiti David GRANIERI, presidente dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Gennaro SICOLO, presidente del Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Elia PELLEGRINO, vicepresidente dell'Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Fabio INGROSSO, consigliere dell'Unasco.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia gli auditi per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

AIII	DEL	GU	VEF	(IV	U.			
0 1	1.	,				,		

ATTI DEL COVEDNO.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	148
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	153
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)	156
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)	159
ALLEGATO 1 (Proposta di documento formulata dal relatore)	161
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)	163

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 19 settembre 2018. - Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.

Atto n. 40.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, ridel mercato dei servizi di trasporto nazionale di corda che i provvedimenti del cosiddetto « quarto pacchetto ferroviario » adottati a livello europeo innovano profondamente il quadro regolamentare nel settore ferroviario con un approccio integrato volto a rivitalizzare il trasporto ferroviario dell'Unione europea favorendo la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo. Per il completamento degli interventi normativi necessari al recepimento del quarto pacchetto ferroviario, con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) è stata conferita al Governo la delega per il recepimento delle ultime tre direttive rientranti nel IV pacchetto: la direttiva (UE) 2016/797 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea e la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, per le quali sono previsti termini di recepimento più lunghi (16 giugno 2019 con possibilità di proroga di 1 anno); la direttiva (UE) 2016/2370 per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. La direttiva 2016/ 2370 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al recepimento entro il dicembre 2018. Le norme concernenti l'ulteriore apertura del mercato ferroviario si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019, in modo da consentire la loro applicazione per l'orario di servizio successivo, che decorre dal 14 dicembre 2020 (articolo 3, comma 2). Per quanto riguarda la delega per il recepimento, segnala che il termine per l'esercizio, che sarebbe dovuto scadere il 25 agosto 2018, slitta al 25 novembre 2018, applicandosi lo scorrimento di tre mesi previsto dalla legge n. 234 del 2012. Osserva che la direttiva 2016/2370 novella la direttiva 2012/34, istitutiva di uno spazio ferroviario europeo unico, principalmente rafforzando l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con riferimento ai casi in cui il gestore sia integrato verticalmente con un'impresa che offre servizi di trasporto ferroviario, prevedendo in particolare specifici criteri per l'imparzialità e l'indipendenza finanziaria e contabile del gestore, nonché pro-

muovendo l'ulteriore apertura del mercato ferroviario dei passeggeri sulle tratte nazionali. Per quanto riguarda il primo ambito, la direttiva 2012/34/UE viene modificata per evitare che, nelle imprese integrate verticalmente, l'imparzialità del gestore sia compromessa da un qualsivoglia conflitto di interesse e affinché ne sia garantita l'indipendenza (nuovi articoli 7 e 7-bis). Si consente, a determinate condizioni, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria di delegare funzioni, sempre evitando la possibilità di conflitti di interesse (articolo 7-quater). Specifiche norme riguardano la trasparenza finanziaria relativa alla gestione delle entrate derivanti dalla gestione dell'infrastruttura ferroviaria comportanti fondi pubblici e relative al rapporto tra imprese ferroviarie e gestori dell'infrastruttura (quali la gestione di prestiti e la contabilità). Rileva una specifica focalizzazione sulle imprese integrate verticalmente (articolo 7-quinquies). Fa presente che, con riferimento alla gestione del traffico, il gestore dell'infrastruttura dovrà mettere a disposizione delle imprese ferroviarie, in maniera non discriminatoria, le informazioni relative sia all'interruzione del traffico che agli interventi di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura, la cui programmazione a lungo termine deve essere oggetto di consultazione (articolo 7-ter). È previsto un meccanismo di coordinamento tra gestori dell'infrastruttura principale e imprese ferroviarie e l'istituzione di una rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui la Commissione europea è membro, per le attività necessarie al progressivo sviluppo integrato della rete ferroviaria comune (articoli 7-sexies e 7-septies). Osserva che un secondo ambito di intervento della direttiva riguarda l'ulteriore apertura del mercato ferroviario, in particolare la possibilità di accesso per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri: l'unico limite che la direttiva pone alla possibilità di accesso alle reti ferroviarie dei Paesi membri è l'esistenza di un contratto di servizio pubblico in relazione al quale l'accesso al mercato di altre imprese ferroviarie sulle medesime tratte cagionerebbe la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio stesso. Si prevede che, qualora l'organismo di regolazione decida che l'equilibrio economico di un contratto pubblico sarebbe compromesso dal previsto servizio di trasporto di passeggeri, indichi le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Per i servizi di trasporto di passeggeri ad alta velocità il diritto d'accesso è ancora più ampio e può essere soggetto soltanto ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione. Nel caso in cui su tali reti siano stati sottoscritti contratti di servizio pubblico e la richiesta di accesso comprometta l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto (articolo 11-bis). Illustra quindi lo schema di decreto legislativo n. 40. Esso si compone di 20 articoli, che novellano numerose disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2015. Procede quindi a segnalare sinteticamente le principali modifiche, raggruppate per tematiche, rinviando per un quadro completo ed analitico del provvedimento al dossier di documentazione predisposto dagli uffici. Fa presente che lo schema di decreto legislativo, agli articoli 7 e 8 interviene in primis in materia di indipendenza e imparzialità del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015 e introducendo i nuovi articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies, nel senso indicato dalla direttiva. Le nuove disposizioni hanno ad oggetto, rispettivamente, l'imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione, la delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura, la trasparenza finanziaria, i meccanismi di coordinamento, e la Rete europea dei gestori dell'infrastruttura. Rileva che, in tema di liberalizzazione del trasporto nazionale di passeggeri nell'Unione europea, l'articolo 9 abroga tutti i riferimenti alla licenza nazionale di trasporto ferroviario contenuti nel decreto legislativo n. 112 del 2015, modificando, nel senso indicato dalla direttiva, il comma 2 dell'articolo 12. Segnala che la direttiva 2016/2370 sancisce il principio in base al quale alle imprese ferroviarie è concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Osserva che le imprese ferroviarie hanno pertanto diritto di far salire passeggeri in ogni stazione e di farli scendere in un'altra, oltre al diritto all'utilizzo degli impianti di servizio ferroviari. Originariamente il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2015, che ora viene abrogato, riservava tale possibilità esclusivamente ai servizi di trasporto internazionali di passeggeri. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, dello schema di decreto, si prevede inoltre che tutte le licenze nazionali in corso di validità al 1º gennaio 2019 siano riconvertite in licenze ferroviarie, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle condizioni previste per il rilascio della licenza, mentre le imprese non titolari di licenza nazionale potranno richiedere capacità dell'infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di servizi di trasporto ferroviario nazionale a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020. Rappresenta che l'articolo 10 inserisce un nuovo articolo 12-bis nel decreto legislativo n. 112 del 2015 relativo al diritto di accesso alle reti ad alta velocità, in cui si prevede che l'esercizio del diritto di accesso relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocità può essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Osserva che

sui termini per la richiesta di tracce orarie l'articolo 13, nel recepire quanto previsto dall'articolo 1, n. 11), della direttiva (UE) 2016/2370, prevede che il richiedente capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Fa presente che, per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri. Rileva quindi che tutte le imprese ferroviarie, sia quelle titolari di licenza ferroviaria al primo gennaio 2019, sia quelle che ne sono prive, devono formulare la richiesta di capacità dell'infrastruttura ferroviaria entro il 14 giugno 2019. Evidenzia che alcune delle disposizioni recate dagli articoli 15, 17, e 18 dello schema di decreto legislativo adeguano le competenze dell'organismo di regolazione - che, in Italia, è rappresentato dall'Autorità di regolazione dei trasporti – alla direttiva (UE) 2016/2370. Segnala, inoltre, che l'articolo 17 interviene relativamente ai controlli sulla separazione contabile da parte dell'Autorità e sulla trasparenza finanziaria; in particolare, si prevede la possibilità di effettuare audit sia interni che esterni presso i gestori dell'infrastruttura, gli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, le imprese ferroviarie. Rileva che, tra le altre disposizioni, l'articolo 5, recependo l'articolo 1, n. 9 della direttiva, introduce, tra i requisiti di onorabilità per il rilascio della licenza ferroviaria, la mancanza di condanne « per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti in conformità del di-

ritto nazionale, ove applicabili ». Osserva che l'articolo 7 introduce un nuovo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 112 del 2015, relativo ai soli gestori di infrastrutture ferroviarie regionali che rientrino nel campo di applicazione del decreto. L'articolo 11 prevede l'introduzione di un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata che dovrà fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica. L'articolo 16 integra le misure speciali da adottare in caso di perturbazioni, prevedendo che le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri predispongano piani di emergenza e li trasmettano al gestore dell'infrastruttura affinché tali piani siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio. L'articolo 18 prevede che la differenziazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, già prevista attualmente per incentivare l'utilizzo di treni dotati del sistema di controllo ETCS (European Train Control System), sia fatta nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione e non comporti globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura.

Guido Germano PETTARIN (FI) segnala che il suo Gruppo ha analizzato con attenzione i testi e la relativa documentazione della normativa in titolo che presenta profili di elevata complessità. Ricorda che l'obiettivo del testo all'esame è la liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario passeggeri, costituendo altresì l'incipit della liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario delle merci. Osserva, tuttavia, come, dall'impianto delineato, risulti che le scelte sui servizi di trasporto saranno, di fatto, lasciate al mercato. Il testo, infatti, a suo avviso tralascia di occuparsi delle differenti esigenze dei diversi territori e manca di programmazione. Per esemplificare come le esigenze siano variegate nell'ambito di territori differenti, segnala il caso della situazione del sistema ferroviario nel nord-est, ove, di fatto, la rete ferroviaria si conclude a Mestre tagliando fuori la regione Friuli-Venezia Giulia. Ritiene che le rilevanti conseguenze del provvedimento all'esame richiedano un necessario approfondimento istruttorio; peraltro ricorda che la IX Commissione Trasporti, competente per il merito, ha già calendarizzato audizioni in materia. In tal senso, riterrebbe utile svolgere le audizioni, congiuntamente alla Commissione competente per il merito, dei soggetti maggiormente interessati, cioè le imprese ferroviarie e le loro associazioni di rappresentanza - peraltro non solo quelle nazionali -, i gestori delle reti, l'Autorità di regolazione dei trasporti, le organizzazioni sindacali. Conclude ricordando che in gioco ci sono profili economici strategici, nonché strategico-militari, assai cospicui: in tal senso, sottolinea l'importanza che ha il porto di Trieste con i suoi alti fondali, di fatto una rarità nel mare Adriatico, che consente l'attracco alle grandi navi e potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo per il sistema Italia se fosse possibile un'effettiva intermodalità nel trasporto merci e segnala come occorrerebbe, anche a livello europeo, una riflessione sulle infrastrutture ferroviarie che percorrono la regione dei Balcani al fine di non lasciare tale area solo sotto l'influenza cinese.

Andrea CRIPPA, presidente, nel riservarsi di riferire al presidente la richiesta di audizioni formulata dall'onorevole Pettarin, affinché sia trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ricorda che la competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea riguarda i profili relativi al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea, mentre le valutazioni di merito potranno essere affrontate in sede di discussione del provvedimento presso la IX Commissione.

Antonella PAPIRO (M5S), relatrice, concorda con le valutazioni del collega Pet-

tarin e si dice disposta ad approfondire l'esame qualora utile per il prosieguo dei lavori.

Elena MURELLI (Lega) ritiene necessario approfondire la tematica, soprattutto per l'aspetto che riguarda gli investimenti infrastrutturali. Segnala, infatti, che sempre più risorse sono destinate all'alta velocità e sempre meno alle infrastrutture dedicate al trasporto passeggeri ordinario: peraltro a essere penalizzato non risulta il solo trasporto passeggeri in zone montane, ma persino quello in zone a vocazione turistica, come la Romagna, che in alcuni periodi vede congestionare la rete per l'arrivo di grandi flussi di turisti che si sommano al già rilevante numero di passeggeri che viaggiano ordinariamente su quelle tratte ferroviarie. Sottolinea che l'alta velocità può avere ricadute negative anche sulle altre tipologie di trasporto, come dimostra quanto già successo in occasione di interruzioni alla linea dell'alta velocità che hanno bloccato anche il trasporto ordinario. Sottolinea l'importanza di investire nelle infrastrutture che realizzino un maggior grado di intermodalità, anche partecipando ai bandi ad essa dedicati - peraltro in un contesto nel quale l'Unione europea invita a investire sul trasporto merci -, che rappresenterebbe, a suo avviso, una notevole occasione per l'Italia, consentendo di attrarre quelle imprese che attualmente evitano di passare nel territorio nazionale per le carenze del sistema di trasporto delle merci su rotaia. Conclude auspicando che la Commissione possa utilizzare ogni mezzo a sua disposizione per influire, con il suo lavoro, sul miglioramento della situazione infrastrutturale e del trasporto ferroviario del Paese.

Guido Germano PETTARIN (FI), intervenendo per una precisazione, anche in vista di un auspicato approfondimento istruttorio, osserva che, esercitando un opportuno coordinamento tra le competenze della Commissione competente per il merito e la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che comunque è in-

teressata alla corretta declinazione del principio di libertà di concorrenza, principio cardine dell'Unione europea, si potrebbe, a suo avviso, concretamente intervenire per tutelare al meglio gli interessi del Paese.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.

Atto n. 41.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ricorda che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa. Fa presente che, tra gli scopi della disciplina speciale, vi è quello di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale. Oggetto delle nuove disposizioni sono i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi, escludendo dunque gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi. Segnala che per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di

beni o di una prestazione di servizi, quindi uno strumento che conferisce al titolare il diritto all'acquisto di beni e servizi. Si tratta quindi di strumenti che conferiscono al detentore il diritto di beneficiare di determinati beni o servizi. Fa presente che la delega al recepimento della direttiva (UE) 2016/1065 è contenuta all'articolo 1, commi 1 e 2, e nell'Allegato A della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2016/1065 è fissato al 31 dicembre 2018. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega, secondo la legge n. 234 del 2012, sarebbe scaduto il 31 agosto 2018; tuttavia, per effetto delle norme appena richiamate, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 9 ottobre 2018, il termine per la delega risulta prorogato di tre mesi e, cioè, al 30 novembre 2018. Illustra il contenuto dello schema, la cui finalità è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, i buoni-corrispettivo sono distinti in due tipologie: monouso e multiuso. Per i primi è prevista il momento impositivo insorge già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi. La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore. Osserva in particolare, che l'articolo 1 dello schema di decreto recepisce le disposizioni della direttiva inserendo nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto tre nuovi articoli (6-bis, 6-ter e 6-quater) e aggiungendo il comma 5-bis all'articolo 13 del decreto stesso. Fa presente che l'articolo 6-bis fornisce la definizione di buonocorrispettivo stabilendo che si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Conformemente al considerando 6 della direttiva, osserva che i buoni vanno distinti dagli strumenti di pagamento in quanto i primi hanno connesso alla propria natura il diritto a ricevere beni e servizi, mentre i secondi hanno come unica finalità quella di effettuare il pagamento. Rileva che l'articolo 6-ter stabilisce che il buono-corrispettivo è da considerarsi monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Segnala che pertanto, la cessione o la prestazione, che il buono incorpora, possono essere tassate al momento della sua emissione in quanto le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono sono disponibili al momento dell'emissione. Il comma 2 dell'articolo 6-ter, disciplinando la circolazione del buono corrispettivo monouso, stabilisce che ogni trasferimento del buono precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buonocorrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Essendo noti già al momento dell'emanazione tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione) ogni trasferimento è considerato alla stessa stregua della cessione dei beni o della prestazione dei servizi che il buono incorpora. Da ciò consegue che essendo

stata assoggetta a imposizione l'emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell'imposta. Il comma 3 dell'articolo in esame disciplina il caso in cui il soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo monouso sia diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio: in tal caso si deve ritenere la che il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buonocorrispettivo monouso. Rileva che l'articolo 6-quater stabilisce che un buonocorrispettivo si considera multiuso se, contrariamente a quanto previsto per il buono monouso, al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto. Non essendo note al momento dell'emissione le informazioni minime necessarie per la tassazione del buono, non è possibile determinare con certezza il trattamento ai fini IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi; l'imposta diventerà esigibile solo nel momento in cui i beni sono ceduti o i servizi prestati. Il comma 2 dell'articolo 6-quater, proprio come conseguenza dell'impossibilità di determinare con certezza il trattamento fiscale al momento dell'emissione del buono multiuso, prevede che ogni trasferimento del buono precedente all'accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. Il comma 3 dispone che la cessione o la prestazione a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuate al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 (effettuazione delle operazioni) del decreto IVA, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Infine, il comma 4 specifica che qualora il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, nel caso previsto al comma 4, la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono corrispettivo multiuso, ad esempio la fornitura di un servizio di distribuzione, è soggetta ad IVA. Rileva che il comma 5-bis, aggiunto all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 determina la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo. Il comma non contiene specifiche previsioni per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buoni-corrispettivo monouso in quanto per questi rileva il corrispettivo dovuto per il buono stesso. Segnala che la norma disciplina, invece, espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buonicorrispettivo multiuso in quanto tali operazioni sono individuate solo al momento del riscatto. Rileva che il primo periodo del comma stabilisce che la base imponibile dell'operazione soggetta a imposta è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo multiuso o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Fa presente, inoltre, che, qualora il buono multiuso sia usato parzialmente, la base imponibile è pari alla parte corrispondente del corrispettivo o del valore monetario del buono. Infine, l'ultimo periodo del comma prevede che per i servizi di distribuzione e simili di un buonocorrispettivo multiuso la base imponibile, comprensiva dell'imposta, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, e qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituita dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo. Precisa che l'articolo 2 dello schema di decreto fissa il termine per l'applicazione della nuova disciplina: le disposizioni di cui all'articolo si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018, in analogia con l'articolo 410-bis della direttiva. Osserva che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui tutte le disposizioni del decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, infine, che l'articolo 4 prevede che il decreto in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Guido Germano PETTARIN (FI) rileva preliminarmente come sarebbe necessario definire con precisione quale sia il principio che si intende affermare in tema di buoni corrispettivo, sottolineando che vi sono rilevanti profili attinenti alla libertà di concorrenza dovuti agli effetti provocati dai differenti regimi IVA connessi alle diverse operazioni intra o extra-comunitarie. Riterrebbe, quindi, utile un approfondimento istruttorio mediante specifiche attività conoscitive.

Marco MAGGIONI (Lega), relatore, convenendo sull'opportunità di svolgere approfondimenti istruttori sul merito della questione, osserva come essi, in considerazione delle competenze della Commissione, potrebbero essere utilmente svolti presso la VI Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI) si associa alla richiesta del deputato Pettarin.

Andrea CRIPPA, presidente, nel riservarsi di segnalare la questione al presidente affinché possa essere trattata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rileva come i deputati potranno comunque partecipare ad audizioni eventualmente organizzate anche presso altre Commissioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Angela IANARO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/ 1164 (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive - ATAD), che fa parte del cosiddetto pacchetto antielusione (Anti Tax Avoidance Package) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale. Sono recepite inoltre le norme di modifica alla direttiva ATAD recate dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cosiddetta ATAD 2), che ha innovato la direttiva 2016/1164 in tema di disallineamenti da ibridi, vale a dire le differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti tra giurisdizioni diverse, che coinvolgono i Paesi terzi. Fa presente che la direttiva 2016/1164/UE si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto BEPS): si tratta di azioni per contrastare le politiche di pianificazione fiscale aggressiva e per evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. In particolare, rileva che la direttiva intende contrastare quelle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, introducendo una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali. Osserva che le aree tematiche che sono affrontate dalla direttiva sono le seguenti: limiti alla deducibilità degli interessi passivi. Rileva che, per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, l'articolo 4 della direttiva introduce la cosiddetta earning-stripping rule, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (cosiddetto EBITDA). Rileva che la direttiva fa salve eventuali disposizioni specifiche contro la thin capitalisation le quali, qualora già presenti nella legislazione domestica, non dovranno essere abrogate, ma potranno convivere con il limite stabilito dalla direttiva; con riferimento alla tassazione in uscita (cosiddetta exit tax), per evitare che i gruppi spostino i propri (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli asset al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale; con l'articolo 6 viene introdotta una clausola generale antiabuso (General Anti-Abuse Rule) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni, giuridiche o fiscali, che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti. Evidenzia che una costruzione o una serie di costruzioni sono considerate « non genuine » nella misura in cui non sono state poste in essere per valide ragioni commerciali che rispecchiano la realtà economica; con riferimento alle società controllate estere (controlled foreign companies - CFC), la direttiva (articolo 7) persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole, per ridurre gli oneri fiscali complessivi. Osserva che, come emerge anche dalle premesse, le norme sulle CFC intendono riattribuire i redditi di una società controllata soggetta a bassa imposizione alla società madre; quest'ultima è quindi tassabile per i redditi che le sono stati attribuiti nello Stato in cui è residente a fini fiscali. Fa presente che gli Stati membri possono esentare da tale disciplina alcune entità con scarsi utili o uno scarso margine di profitto che comportano rischi minori di elusione fiscale; la direttiva si occupa anche di disciplinare il fenomeno dei cosiddetti disallineamenti da ibridi, di cui all'articolo 9, vale a dire della situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, ovvero di una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui il seguente risultato è imputabile a differenze della caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità: lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (doppia deduzione); o a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (deduzione senza inclusione). Evidenzia che, per evitare che i gruppi transnazionali possano avvantaggiarsi delle differenze dei sistemi legislativi dei Paesi membri per ridurre il loro onere fiscale, l'articolo 9 della direttiva prevede che, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui il pagamento ha origine. Viceversa, nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza in-

clusione, la deduzione viene negata. Segnala che la direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (cosiddetta ATAD 2) ha apportato modifiche alla direttiva (UE) 2016/1164, allo scopo di contrastare i cosiddetti disallineamenti da ibridi che coinvolgono i Paesi terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione. Rileva che la direttiva 2016/ 1164, infatti, disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall'interazione fra i regimi di imposizione delle società degli Stati membri. Sottolinea che l'obiettivo della modifica, dunque, è quello di applicare tali norme a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sulle società in uno Stato membro, comprese le stabili organizzazioni di entità residenti in Paesi terzi. Rileva che la direttiva del 2017 prevede inoltre l'esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie. Segnala che la delega al recepimento della direttiva 2016/1164 è contenuta nella legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017). Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2018, ad eccezione delle norme sull'exit tax, per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2019. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega, secondo la legge n. 234 del 2012, sarebbe scaduto il 31 agosto 2018; tuttavia, per effetto della legge appena richiamata, poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 9 ottobre 2018, il termine per la delega è prorogato di tre mesi e, cioè, al 30 novembre 2018. Ricorda inoltre che la direttiva (UE) 2017/952, che ha modificato la direttiva (UE) 2016/1164, reca disposizioni destinate ad entrare in vigore il 1º gennaio 2020, un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164. Passando ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame. ricorda preliminarmente che il provvedimento è suddiviso in sei Capi. Il Capo I (articolo 1) interviene sulla vigente disciplina della deducibilità degli interessi passivi: per effetto delle nuove norme, i limiti

di legge si applicano anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali; lo schema rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi; si adotta un concetto di ROL (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile. Osserva che, con il Capo II e, segnatamente, agli articoli 2 e 3, lo schema intende recepire l'articolo 5 della direttiva relativo alla cosiddetta imposizione in uscita, chiarendo le condizioni alle quali i contribuenti sono soggetti ad imposta nel caso di trasferimento all'estero di attivi secondo il valore di mercato degli attivi trasferiti, al netto delle perdite. Fa presente che il Capo III (articolo 4), Sezione I dello schema introduce disposizioni in materia di tassazione dei proventi di società controllate non residenti (disciplina CFC - Controlled Foreign Companies). La norma è volta ad imputare al soggetto residente tutti i redditi del soggetto controllato non residente, localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da cosiddetta passive income, specifiche categorie di reddito, tra cui quelli di capitale, non derivanti da attività operativa. Evidenzia che viene introdotto, anche in seno a tale disciplina, il cosiddetto valore di mercato e si modifica la nozione di controllo societario rilevante ai fini della predetta imputazione. Di conseguenza l'articolo 5 dello schema in esame modifica la vigente normativa in tema di dividendi e plusvalenze. Viene introdotto inoltre l'articolo 47-bis nel testo unico sulle imposte sui redditi, ai sensi del quale sono previsti criteri specifici per l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, facendo riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo. Fa presente che il Capo IV dello schema (articoli da 6 a 11) contiene le disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Tali misure sono, in sintesi, volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione del me-

desimo strumento finanziario, pagamento, entità o stabile organizzazione in differenti sistemi fiscali. Da tali «disallineamenti» possono derivare dei vantaggi fiscali sproporzionati per le società e, per converso, una riduzione delle entrate per alcuni Paesi membri. Osserva, in particolare, che l'articolo 6 reca le definizioni rilevanti: vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione, e viene fornito un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del « disallineamento da ibridi ». Segnala che l'articolo 7 identifica il ruolo dello Stato italiano rispetto alle differenti posizioni attive e passive oggetto della normativa in commento. Rileva che l'articolo 8 detta la disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi. Evidenzia che l'articolo 9 prevede una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi cosiddetti «inversi», che corrispondono a casi di « deduzione non inclusione » derivanti dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti ai fini della legge dello Stato di localizzazione dell'entità e opache ai fini della legge dello Stato di localizzazione dei soggetti che detengono un interesse rilevante nell'entità. Segnala che l'articolo 10 disciplina le misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. Rileva che l'articolo 11 dello schema disciplina gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi. Fa presente che l'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD, tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi. Il criterio che presiede all'individuazione della categoria prende in considerazione le caratteristiche del bilancio degli enti coinvolti nella relativa disciplina. Rileva che l'articolo 13 contiene le disposizioni transitorie, l'articolo 14 effettua le abrogazioni conseguenti alla nuova disciplina e, infine, all'articolo 15 sono contenute le disposizioni finanziarie.

Andrea CRIPPA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Andrea CRIPPA.

La seduta comincia alle 9.40.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

COM(2018)394.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2018.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, nell'annunciare preliminarmente la piena disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni ed integrarle nel documento, ove possibile, formula, tenuto conto anche delle audizioni svolte nella seduta di martedì 18 settembre, una proposta di documento che valuta conforme al principio di

sussidiarietà il provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

Chiede inoltre ai gruppi una valutazione in ordine all'opportunità di trasmettere il documento alle istituzioni europee.

Andrea CRIPPA, *presidente*, concorde la Commissione, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 10.10.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) segnala alcuni spunti di riflessione come contributo alla discussione anche ai fini di un'integrazione alla proposta formulata dal relatore, segnalando la necessità di assicurare una maggior tutela all'agricoltura di montagna, attività che ha peculiari differenze dall'agricoltura di pianura, e che ha anche conseguenze diverse in termini di indennità di compensazione. Ritiene, in proposito, che andrebbe rivista la definizione di « agricoltore attivo », contenuta nel regolamento, considerando che gli agricoltori di montagna patiscono qualche difficoltà a riconoscervisi posto che la particolarità del loro territorio li costringe a diversificare le loro occasioni di reddito e quindi ad intraprendere, affiancandole a quella agricola, anche altre attività: ricorda che il possesso dei requisiti previsti per tale definizione condiziona l'accesso degli agricoltori ai benefici legati al primo e secondo pilastro della politica agricola comunitaria. Segnala, quindi, talune criticità concernenti la concreta attuazione di quanto previsto nel cosiddetto « OCM ortofrutta », poiché la proposta di regolamento consentirebbe di elaborare programmi operativi basati sul modello dell'OCM frutta anche per altri settori delicati come il latte. Ritiene infine auspicabile che la corresponsione delle indennità compensative, nella prossima PAC, avvengano su basi diverse dalle attuali per gli agricoltori di montagna.

Marco MAGGIONI (Lega) ritiene che il punto centrale della discussione in materia di politica agricola dell'Unione europea riguardi la considerazione che quest'ultima ha della agricoltura europea in quanto tale. Ha infatti il timore che si voglia trasformare l'Unione europea in un indistinto mercato di consumatori - peraltro di prodotti di Paesi terzi –, piuttosto che di produttori agricoli, come ritiene era in origine, agli albori della sua fondazione, quando la CEE destinava al settore il 50 per cento delle sue risorse. Essendo questo il quadro generale che si va delineando, ritiene che qualunque strumento politico sia a disposizione per combattere questa deriva sia utile. Sottolinea che ridurre il sostegno all'agricoltura europea possa arrecare ad essa un grave pregiudizio: l'Unione europea deve essere un luogo di produzione agricola - peraltro non di sola produzione di nicchia - e non solo di consumo.

Marina BERLINGHIERI (PD) come riflessione generale, ricorda che l'Italia è un grande Paese, peraltro, fondatore dell'Unione europea. Ha quindi la responsabilità di tutelare i propri interessi stando all'interno della casa Unione europea che è stato e rimane un luogo di pace e prosperità: sottolinea che tale difesa l'Italia è in grado di farla senza timori in quanto il nostro Paese ha tutti i titoli per farlo. Per quanto riguarda la proposta formulata dal relatore ritiene che si debba omettere la parte che evoca rischi di oneri aggiunti e maggiorazioni di spesa in relazione alle norme in materia ambientale e sanitaria in quanto, per come è scritta, sembra affermare l'intenzione italiana di evitare di trovare risorse per le citate finalità.

Cristina ROSSELLO (FI) condividendo le considerazioni del collega Maggioni sottolinea la necessità che siano tutelati gl'interessi di specifici settori anche nel senso di tutelare l'indotto dell'agricoltura e quindi il suo sistema produttivo nell'insieme. Segnala anche la indisponibilità del suo Gruppo a non trasmettere il documento alle istituzioni europee, come proposto dal relatore, in funzione di segnale politico.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) si associa alle considerazioni della collega Berlinghieri e ritiene che la proposta formulata dal relatore debba chiarire il richiamato aspetto in materia ambientale e sanitaria.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, ringraziato il collega Maggioni per il quadro generale che ha illustrato, e dal quale ritiene non si possa prescindere, propone di riformulare la proposta di documento accogliendo i suggerimenti delle colleghe Berlinghieri – omettendo la parte da lei indicata – e Rossini – aggiungendo in premessa uno specifico riferimento all'agricoltura di montagna, nonché la proposta della deputata Rossello, relativa all'invio del documento conclusivo alle istituzioni europee (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, all'unanimità, approva la proposta di documento come riformulata dal relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 10.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni svolte dalla Commissione;

visto l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

che stabilisce che i Parlamenti nazionali possano inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

visto l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) che stabilisce che « in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione »;

considerato che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE attribuisce all'Unione europea una competenza concorrente con gli Stati membri in materia di agricoltura e pesca;

tenuto conto del Titolo III del Capo 3 del TFUE che definisce le competenze dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca; visto il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al TFUE;

rilevato che la proposta rispetta complessivamente il principio di sussidiarietà essendo in linea con gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del TFUE:

rilevata comunque l'opportunità di un'attenta valutazione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, delle norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria, che rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa;

considerata la necessità di rivedere, nelle opportune sedi europee, anche ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni che consentirebbero la possibilità di produrre vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, quelle relative alle autorizzazioni di varietà cosiddette « ibride », garantendo comunque lo sviluppo della ricerca nel settore vitivinicolo;

rilevata la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione della nuova politica agricola comune, anche al fine di garantire un puntuale rispetto del principio di sussidiarietà;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)394) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Governo e trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto di quanto emerso nelle audizioni svolte dalla Commissione;

visto l'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

che stabilisce che i Parlamenti nazionali possano inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

visto l'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) che stabilisce che « in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione »;

considerato che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera *c*), del TFUE attribuisce all'Unione europea una competenza concorrente con gli Stati membri in materia di agricoltura e pesca;

tenuto conto del Titolo III del Capo 3 del TFUE che definisce le competenze dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca; visto il protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità annesso al TFUE;

rilevato che la proposta rispetta complessivamente il principio di sussidiarietà essendo in linea con gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del TFUE;

rilevata comunque l'opportunità di un'attenta valutazione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, delle norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria;

considerata la necessità di rivedere, nelle opportune sedi europee, anche ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni che consentirebbero la possibilità di produrre vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, quelle relative alle autorizzazioni di varietà cosiddette

« ibride », garantendo comunque lo sviluppo della ricerca nel settore vitivinicolo;

rilevata la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione della nuova politica agricola comune, tenuto conto delle diversità del territorio e al fine di assicurare anche un'adeguata tutela all'agricoltura di montagna, al fine di garantire un puntuale rispetto del principio di sussidiarietà;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOMMARIO

Sulla pubblicità dei lavori	165
Esame di una risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (Rel. Capitanio) (Esame e approvazione)	165
ALLEGATO 1 (Risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)	176
ALLEGATO 2 (Emendamenti alla proposta di risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente, presentata dal deputato Tiramani e dal senatore Paragone)	177
ALLEGATO 3 (Proposta di risoluzione alternativa presentata dai senatori FARAONE, MAR- GIOTTA, VERDUCCI e dai deputati ANZALDI, CANTONE, GIACOMELLI, PICCOLI NARDELLI)	178

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Alberto BARACHINI.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame di una risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (Rel. Capitanio).

(Esame e approvazione).

Il PRESIDENTE ricorda che, già nella scorsa riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nonché nell'ambito del dibattito pubblico, è stata sollevata la questione dell'ammissibilità della proposta di risoluzione in esame e della possibile nuova sottoposizione alla Commissione dello stesso soggetto nominato Presidente del C.D.A. RAI, nonostante questi nella precedente seduta del 1º agosto scorso non avesse ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti prescritta dalla legge.

Prima di iniziare l'esame, si sofferma sulla questione sulla quale, peraltro, autorevoli giuristi ed esperti si sono pronunciati attraverso pareri e valutazioni contenenti conclusioni discordi in merito, che sono stati tutti messi a disposizione dei commissari. Nel rispetto di tutte le posizioni che sono state espresse al riguardo, con particolare riferimento alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, giova ricordare che l'articolo 7 del Regolamento, concernente le funzioni dell'Ufficio di presidenza, stabilisce al comma 1, lettera d), che l'Ufficio « esamina, even-

tualmente ad iniziativa del Presidente, singoli problemi che sorgono nel corso dell'attività della Commissione, sia di merito sia procedurali » e che il precedente articolo 8 attribuisce al Presidente il compito di regolare « le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente regolamento e i principi generali comuni contenuti nei regolamenti della Camera e del Senato ».

Pertanto, la soluzione delle questioni di interpretazione e procedurali, nell'ambito della peculiare autonomia riconosciuta alle Camere ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione, resta di competenza esclusiva della Commissione.

Il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere in virtù dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 12-bis Regolamento interno assolve alla finalità tipica dei pareri parlamentari su atti di nomina con i quali il Parlamento – per il tramite della Commissione – si inserisce in funzione di controllo in un procedimento di nomina a carattere esterno che, nella fattispecie, viene effettuato dal Consiglio di amministrazione della RAI nell'ambito della sua autonomia e sotto la propria responsabilità.

Sulla legittimità di riproporre lo stesso nominativo che, in occasione della precedente espressione del parere da parte di questa Commissione, non ha raggiunto la maggioranza dei due terzi necessaria per perfezionare la procedura di nomina – che, giova ripeterlo, rientra nell'ambito delle competenze primarie del C.D.A. RAI e ricade sotto la sua responsabilità – si sono riscontrati alcuni precedenti che giustificano sotto il profilo del diritto e della procedura parlamentare l'ammissibilità di tale eventuale riproposizione.

Nella XIV legislatura, 10^a Commissione permanente Senato, sedute 13 e 14 novembre 2003: in tale occasione, la legge n. 481 del 1995, istitutiva dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, prevedeva che in nessun caso le nomine potessero essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti, a maggioranza dei

due terzi. Poiché la Commissione Industria aveva espresso parere favorevole su una proposta senza raggiungere il *quorum* prescritto, il Governo ha dovuto presentare una nuova proposta che, nel caso di specie, fu identica alla precedente e sulla quale la Commissione si espresse infine favorevolmente con il *quorum* previsto.

Nella XVI legislatura, 1ª Commissione permanente Senato, sedute 25 novembre e 2 dicembre 2009: in sede di parere su un pacchetto di proposte di nomina a componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza, l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la Commissione espresse per tutte le proposte un parere favorevole con una maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti della Commissione. Nella successiva seduta del 2 dicembre il Presidente della 1ª C.p. Vizzini informò la Commissione che il Consiglio dei ministri « ha confermato le proposte di nomina» relative agli stessi candidati. Tutte le proposte risultarono infine approvate con una maggioranza superiore ai due terzi.

Nella XVII legislatura, 1ª Commissione permanente Senato, sedute 15, 16 e 22 gennaio, 2014: la Commissione affari costituzionali, in occasione dell'esame della proposta di nomina del Presidente dell'I-STAT non raggiunse il prescritto quorum dei due terzi, come fu chiarito dalla Presidenza al termine della votazione. Il giorno successivo si svolse un breve dibattito sull'accaduto, all'esito del quale la Presidenza rilevò che «l'esito della votazione [...] non consente al Governo di procedere alla nomina perché non è stata raggiunta, seppur di un solo voto, la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, richiesta dalla legge. La Presidenza del Consiglio dei ministri valuterà se reiterare la medesima proposta, come accaduto in altre occasioni analoghe, ovvero formularne una diversa ». Il 22 gennaio la Commissione esaminò una nuova proposta di nomina, in favore dello stesso candidato, che risultò in fine approvata con il prescritto quorum dei due terzi.

Con riguardo a questa Commissione, tale soluzione trova una conferma nei lavori parlamentari in tema di adozione dell'attuale articolo 12-bis del Regolamento della Commissione. In particolare, nella seduta del 10 novembre 2004, il Presidente pro tempore Petruccioli presentò un emendamento volto ad adeguare il regolamento interno alle nuove previsioni introdotte dalla Legge Gasparri. In l'emendamento particolare. Petruccioli prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo nel quale veniva, tra l'altro, espressamente previsto che, qualora la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione della Rai non risultasse approvata dai due terzi della Commissione, «il Presidente ne dà immediatamente notizia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Consiglio di Amministrazione affinché procedano ad una nuova nomina».

In sede di illustrazione dell'emendamento, il senatore Petruccioli ebbe modo di precisare che il fine della disposizione era proprio quello di escludere che in caso di mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi si potesse « votare per due volte sullo stesso soggetto ». A seguito di un articolato dibattito, nella seduta del 19 aprile 2005, egli riformulò l'emendamento, precisando in particolare: « a questo punto [...] sarà una scelta del Ministro quella di proporre una nuova designazione o, qualora lo ritenga, riproporre alla Commissione stessa la precedente candidatura ».

L'articolo 12-bis è stato così approvato, in quella stessa seduta, nella formulazione tuttora vigente, il cui comma 3 si conclude così: « Qualora alla prima votazione la nomina non risulti approvata dai due terzi della Commissione, il Presidente ne dà immediatamente notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Consiglio di Amministrazione »

Alla luce di queste considerazioni, ritiene quindi che in merito al testo della proposta di risoluzione all'esame non si rinvengono profili tali da metterne in dubbio l'ammissibilità, giudizio che risulta da confermare sia alla luce dei precedenti ricordati sia in quanto la stessa proposta rientra nell'ambito dei poteri che prevedono, ai sensi dell'articolo 14 del Regola-

mento interno, l'adozione da parte della Commissione di risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria.

Comunica altresì di aver ricevuto una lettera da parte del deputato Mulè, con la quale, citando numerosi precedenti e richiamandosi all'articolo 47, comma 1-bis del Regolamento del Senato, si chiede che la Commissione, prima di votare il parere sul componente del C.D.A. RAI che sarà designato presidente, proceda alla sua audizione. La lettera, in cui si dà conto anche di una proposta emendativa al riguardo, è in distribuzione.

Comunica infine che alla scadenza del termine, fissato per ieri alle 14, sono stati presentati 5 emendamenti al testo della risoluzione e una proposta di risoluzione alternativa (allegati al resoconto).

Cede quindi la parola al relatore, onorevole Capitanio, per l'illustrazione della proposta di risoluzione a firma del deputato Tiramani e del senatore Paragone (già allegata nel resoconto sommario della seduta del 13 settembre scorso).

Il relatore, deputato CAPITANIO (Lega), illustra la proposta di risoluzione all'ordine del giorno, osservando preliminarmente che, da parte di alcuni si è creata confusione sul ruolo di questa Commissione, assimilata ad una sorta di tribunale decisamente speciale perché investito di competenze civili, amministrative, penali e di diritto imprenditoriale.

Invece, a suo giudizio, la Commissione è sede di democrazia e di dialogo, che esercita, attraverso l'esame della proposta di risoluzione all'ordine del giorno, il proprio ruolo previsto dalla legge e dal regolamento interno che prevede atti di indirizzo e direttive rivolte alla società concessionaria.

Tale proposta di risoluzione non fa altro che replicare i contenuti della lettera che il presidente Barachini inviò, dopo averne sostanzialmente condiviso il testo con l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proprio al C.D.A. per sollecitare « l'urgenza di una nuova delibera di nomina del Presidente ». Una nuova delibera e non « un nuovo candidato per la nomina a presidente », come chiederebbe la proposta di risoluzione alternativa del PD, con una inappropriata e pericolosa invasione di campo. Se la nuova delibera di nomina era urgente allora, lo è tanto più adesso ed è per questo motivo che anticipa fina da ora che è favorevole all'accoglimento degli emendamenti 1.2 e 1.4; quest'ultimo in particolare chiede che la Commissione si esprima entro il 26 settembre. A tale riguardo sottolinea che se qualcuno vuole paralizzare il servizio pubblico e mettere a rischio informazione e posti di lavoro se ne assumerà la responsabilità politica.

Per quanto concerne poi l'acquisizione di alcuni pareri, emerge un autorevole orientamento secondo il quale non vi è un divieto espresso nella votazione di un candidato, che non abbia raccolto in precedenza il *quorum* necessario a sbloccare l'*iter* di legge, e questo vale per chi non lo ha ottenuto in Commissione o all'interno dello stesso C.D.A.

In particolare, in uno di questi pareri a conferma della tesi della « riproponibilità » della candidatura già vagliata depongono un significativo numero di precedenti che si sono registrati nel diritto parlamentare, alcuni dei quali, peraltro, già ricordati in apertura di seduta dal Presidente.

La rivoluzione del buonsenso che ha portato al Governo la propria forza politica impone pertanto di procedere, superando l'attuale paralisi del sistema radiotelevisivo italiano, attraverso l'esercizio delle proprie prerogative politiche all'interno della Commissione, al fine di mantenere un dibattito dialettico, ma rispettoso, e nell'interesse dei cittadini.

Il PRESIDENTE dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FARAONE (PD), dopo aver osservato l'esigenza di una adeguata disposizione dell'aula in modo da facilitare il lavoro dei commissari e dopo aver sottolineato altresì l'esigenza di mettere a disposizione in qualche modo gli atti delle riunioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,

esprime un giudizio fortemente negativo sulla proposta di risoluzione presentata dai Gruppi di maggioranza. Infatti, se le forze politiche che sostengono il Governo sono convinte che il Consiglio di amministrazione della RAI possa riproporre Marcello Foa per la nomina a presidente – nonostante su tale nominativo non si sia registrata nel parere espresso da questa Commissione la maggioranza dei due terzi dei componenti – non si comprende l'utilità di un atto di indirizzo che autorizza il Consiglio di amministrazione ad operare in tal senso. In realtà, l'intento della proposta di risoluzione all'ordine del giorno sembra anche quello di coprire in qualche modo le spalle allo stesso C.D.A., nel timore che esso possa assumersi la responsabilità di compiere atti illegittimi.

Al contrario, reputa che il C.D.A. possa convocarsi immediatamente, senza alcun bisogno di una risoluzione che, nel senso proposto dalle forze di maggioranza, rischia anche di minare l'autorevolezza di questa Commissione.

Il senatore MARGIOTTA (PD), nel concordare con le osservazioni del senatore Faraone, ricorda che la Commissione è chiamata ad assolvere una funzione preminentemente politica, indipendentemente dal tenore dei pareri legali che sono stati acquisiti e che contengono valutazioni contrastanti. In ogni caso, a suo avviso, i membri del C.D.A. RAI che votassero in difformità della legge e del parere reso da questa Commissione – che sul nominativo di Marcello Foa non ha conseguito la maggioranza prescritta – si esporrebbero a conseguenze anche di ordine risarcitorio come, del resto, già accaduto nel 2011 quando fu dichiarato illegittimo l'atto di nomina del direttore generale Meocci.

Appare quindi singolare che da parte di qualche esponente della maggioranza si addebiti al gruppo del Partito Democratico l'intento di coartare in qualche modo la volontà del C.D.A. RAI quando invece sono le forze di maggioranza a commettere una impropria invasione di campo, avallata dopo il recente incontro tra il Ministro Salvini e il *leader* di Forza Italia. Tale

circostanza induce a costatare con rammarico che la nomina del presidente della RAI è oggetto di una vera e propria trattativa politica che include anche le prossime elezioni in alcune regioni. A prescindere dai proclami del cosiddetto Governo del cambiamento si assiste ad una indebita intrusione nell'autonomia dello stesso C.D.A., in contraddizione con l'orientamento espresso in passato dal presidente Fico, nella sua veste di presidente di questa Commissione nella scorsa legislatura, che rivendicava la necessità che la politica rimanesse distante dalle scelte che riguardavano la società concessionaria.

Ad avviso della deputata Carla CAN-TONE (PD) le trattative di tipo politico che si stanno svolgendo in merito alla nomina del presidente del C.D.A. RAI tolgono autorevolezza alla Commissione e a chi la presiede. Pertanto, sarebbe necessario riportare la discussione esclusivamente all'interno di questa Commissione, quale sede istituzionale preposta ad affrontare tali tematiche, nell'ottica di salvaguardare altresì il ruolo della RAI e dei suoi dipendenti.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per osservare che, nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione, la Commissione sta esercitando il proprio potere di vigilanza e controllo, così come prescritto dalla legge e dal regolamento interno, nell'interesse primario della RAI, anche al fine di consentirle di superare i problemi occupazionali che vive tale azienda. Rassicura pertanto la deputata Cantone che questa è la sua personale e unica preoccupazione e che con tale animo sta conducendo i lavori di questa Commissione che ha rivendicato il proprio ruolo sollecitando ripetutamente ad intervenire in audizione i Ministri dell'economia e dello sviluppo economico e rendendosi disponibile a convocarsi anche durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva. Le circostanze ricordate, nonché la lettera che ha trasmesso il 7 agosto scorso, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al C.D.A. RAI dimostrano

quindi, inequivocabilmente che la Commissione non è rimasta inerte.

La deputata LIUZZI (M5S) osserva che la nomina del direttore generale Meocci fu dichiarata illegittima in quanto presentava un chiaro profilo di illegittimità dal momento che lo stesso Meocci aveva ricoperto precedentemente la carica di membro dell'Autorità di garanzia per le telecomunicazioni. Si tratta pertanto di un precedente che non è pertinente rispetto alla discussione in atto.

Il senatore PARAGONE (M5S) rileva che lo scopo della proposta di risoluzione all'ordine del giorno non è certo quello di coprire le spalle al C.D.A. RAI – come paventato dai commissari del gruppo del Partito Democratico – ma ha un orientamento, sollecitatorio poiché è tempo che sia perfezionata e resa operativa la governance dell'Azienda.

Quanto poi alla possibile riproposizione del nominativo di Marcello Foa, osserva che sono stati acquisiti pareri di esperti e giuristi, tutti di uguale dignità e solidità. In tal senso, è inutile ventilare o minacciare la prospettiva di azioni legali o risarcitorie alle quali sarebbero esposti i membri del C.D.A. RAI, sulla base di precedenti che non sono richiamabili per tale vicenda, come da ultimo ricordato dalla deputata Liuzzi.

Occorre quindi rimettere al centro il ruolo del C.D.A. RAI, libero di assumere in autonomia le decisioni che riterrà più opportune per la nomina del suo presidente. Pertanto, le posizioni politiche, pur di diverso contenuto, devono rimanere nell'ambito di una sana dialettica, senza evocare patti o trattative segrete poiché per il Movimento 5 Stelle il C.D.A. RAI non costituisce una sorta di merce di scambio. Semmai, la propria forza politica è pronta a sostenere nuovamente il nominativo di Marcello Foa quale giornalista autorevole e controcorrente che ha tutti i titoli per ricoprire la carica di presidente del C.D.A. RAI: forse è proprio il suo profilo a infastidire taluni poteri.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) esprime sorpresa per l'atteggiamento dei componenti del gruppo del Partito Democratico che hanno manifestato serie riserve in merito alla proposta di risoluzione all'ordine del giorno, quando, durante il Governo Renzi si assistette a una sorta di occupazione militare della RAI. In realtà, il Gruppo di Fratelli d'Italia rivendica lo scopo di migliorare il testo della proposta in esame, prospettando una modifica che, se accolta, renderebbe ancor più efficace l'azione di indirizzo della Commissione, nell'interesse esclusivo della RAI.

Il deputato TIRAMANI (Lega) sottolinea come la proposta di risoluzione in esame si prefigga anche l'intento di fermare ogni tipo di terrorismo psicologico agitato dal Gruppo del Partito Democratico che evoca possibili azioni legali e risarcitorie a carico dei componenti del C.D.A. RAI. In realtà, la proposta di risoluzione mira ad una nuova delibera di nomina, nel pieno rispetto della autonomia decisionale dello stesso C.D.A. RAI.

Ad avviso del deputato FORNARO (LEU) occorre riportare la discussione in atto all'interno di un binario corretto: in questa ottica, vanno segnalate le proposte di modifica presentate dalla propria parte politica e proposte che, qualora approvate, consentirebbero di superare l'attuale situazione di stallo, che mette a repentaglio l'immagine della RAI, come peraltro rilevato anche dall'USIGRAI.

Per tali ragioni non comprende quindi il motivo per cui la Commissione deve dividersi approvando a maggioranza un testo di risoluzione, a fronte di pareri legali discordanti e superando l'orientamento unanime che invece si era espresso con la lettera che il Presidente Barachini aveva inviato il 7 agosto scorso allo stesso C.D.A. della RAI. Pertanto, rinnova l'invito ad accogliere gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, invitando il C.D.A. della RAI a nominare il proprio presidente senza alcun indugio: infatti, se ci si limitasse ad intervenire su questo

punto si potrebbero creare le condizioni per un atto di indirizzo unanime da parte della Commissione.

Il deputato GIACOMELLI (PD) evidenzia che, mentre sul nodo della possibile riproposizione di Marcello Foa per la nomina a presidente del C.D.A. RAI nonostante questi non avesse conseguito in sede di espressione del parere la maggioranza prescritta dalla legge - si sta consumando una battaglia politica che mette in campo anche pareri legali discordanti, i membri del C.D.A. RAI hanno precise responsabilità connesse al proprio ruolo. Peraltro, i pareri e i precedenti hanno un rilievo del tutto relativo in questa vicenda, attesa la funzione specifica che è assolta dal presidente del C.D.A. RAI, nominato attraverso una procedura che investe tanto il C.D.A. RAI quanto questa Commissione.

Ritiene quindi che il C.D.A. RAI abbia una serie di responsabilità ben precise anche perché avrebbe potuto procedere alla nomina del suo presidente senza i ritardi che si sono registrati. In ogni caso, resta il forte dissenso politico per un'operazione che risulta avallata dopo una trattativa tra le forze di maggioranza ed una di opposizione, il cui *leader*, Silvio Berlusconi, è esponente centrale nel settore della comunicazione. Questa trattativa è stata peraltro in qualche modo consentita dal Movimento Cinque Stelle.

Coglie infine l'occasione per esprimere forti riserve sulla proposta avanzata di prevedere l'audizione del soggetto nominato alla carica di presidente del C.D.A. RAI, prima dell'espressione del parere da parte della Commissione, poiché tale tipo di audizione rischia di non avere alcun rilievo. Semmai, reputa non dignitoso che i ministri dell'Economia e dello Sviluppo economico, più volte sollecitati, non abbiano sentito il dovere di indicare una data certa per la propria audizione davanti alla Commissione. Infine, reputa che si debbano chiedere garanzie formali e ufficiali sulla rimodulazione temporale degli impegni di programmazione cui è obbligato il C.D.A. RAI secondo il contratto di servizio.

Il PRESIDENTE ricorda di aver sollecitato ripetutamente i Ministri Tria e Di Maio ad intervenire in audizione, anche con una lettera formale che è stata inviata la scorsa settimana, alla quale non è stato dato finora nessun riscontro.

Per quanto concerne poi la necessità di avere un quadro temporale certo in ordine agli impegni di programmazione reputa che le audizioni che si terranno davanti alla Commissione, non appena saranno definiti gli assetti di vertice della governance RAI, costituiranno l'occasione utile per avere tutti i chiarimenti necessari.

Il senatore VERDUCCI (PD), nel ritenere che la mancata risposta da parte dei Ministri non sia più tollerabile, contesta alle forze di maggioranza un atteggiamento a suo giudizio ipocrita, specialmente laddove si accusi la propria parte politica dell'attuale stato di paralisi dell'azienda, dovuto invece all'atteggiamento della stessa maggioranza dopo il voto dello scorso 1º agosto. Lamentando come lo stallo non si sia sciolto in Parlamento né nel C.D.A. ma ad Arcore, ritiene che la sollecitazione all'organo di governo dell'azienda a tornare sui propri passi sia umiliante per la stessa Commissione.

Il senatore AIROLA (M5S) sostiene che vada sfatato il mito di accordi o trattative segrete volte ad una spartizione di potere che investirebbe anche la nomina del presidente del C.D.A. RAI. Peraltro, anche a causa della legge che fu approvata nella scorsa legislatura dal Partito Democratico, tale carica assolve compiti limitati. Semmai, occorre sottolineare la competenza e l'autorevolezza dell'attuale amministratore delegato, la cui azione operativa, necessaria per la valorizzazione dell'azienda RAI non è stata ancora resa possibile, a causa della situazione di stallo che si sta prolungando.

Il deputato ANZALDI (PD) ricorda che la lettera inviata dal presidente Barachini al C.D.A. RAI il 7 agosto scorso conteneva una serie di indicazioni sulle quali si era registrato il consenso unanime della Commissione, disponibile peraltro a convocarsi anche durante l'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva. In realtà, per tutto questo tempo il C.D.A. è rimasto inattivo, rendendosi responsabile di una paralisi che non può essere scaricata sul Parlamento.

In ogni caso, ritiene che la Commissione debba rivendicare il proprio ruolo: in tal senso, non si comprende come si debba votare una proposta di risoluzione senza che vi sia stato un atto di impulso o una specifica richiesta da parte del C.D.A. RAI. Peraltro, sulla nota questione della legittimità della riproposizione del nominativo di Marcello Foa sono stati acquisiti pareri provenienti da esperti vicini ad esponenti politici della maggioranza, pareri che per questo motivo non possono essere ritenuti davvero terzi.

Il PRESIDENTE rassicura il deputato Anzaldi che la Commissione, nell'esaminare la proposta di risoluzione all'ordine del giorno, esercita i poteri di direttiva e di indirizzo previsti dalla legge e dal Regolamento interno. Inoltre, la procedura di nomina del presidente ricade sotto la piena ed esclusiva responsabilità del C.D.A. RAI.

La deputata PICCOLI NARDELLI (PD) richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo rivestito dal presidente di una grande azienda pubblica come la RAI, che deve avere un profilo di garanzia.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, deputato CAPITANIO (Lega), intervenendo in sede di replica, ribadisce che la proposta di risoluzione all'ordine del giorno ha l'obiettivo di segnalare nuovamente all'attenzione del C.D.A. RAI alcune indicazioni che furono sostenute anche dai parlamentari del Gruppo del Partito Democratico, condividendo la lettera inviata dal presidente della Commissione il 7 agosto scorso.

Ritiene inoltre che la Commissione sia del tutto libera e indipendente di esprimere le proprie posizioni in merito a tale vicenda, anche alla luce dei pareri legali che sono stati acquisiti.

Dichiara quindi il proprio parere sugli emendamenti, che è favorevole sulle proposte 1.1, 1.2 e 1.4.

Sulla proposta 1.3 il parere è contrario. A tale riguardo, precisa che la contrarietà è motivata dalla presentazione della proposta di risoluzione alternativa da parte del Partito Democratico, che ha reso evidente la volontà di non pervenire a una soluzione unanime.

Sull'emendamento 1.5 il parere è favorevole subordinatamente a una riformulazione che, dopo la parola « Presidente », inserisca le seguenti: « , nell'ambito delle sue competenze, » e sopprima le seguenti parole: « sulla base di linee programmatiche le quali saranno decisive per l'azione della RAI ».

Interviene il senatore FARAONE (PD) per dichiarare la propria disponibilità, sulla base delle parole del relatore, a ritirare la proposta di risoluzione del suo Gruppo, qualora venga espresso parere favorevole sull'emendamento 1.3.

Il relatore CAPITANIO (Lega) ribadisce, per le ragioni appena esposte, la propria indisponibilità a rivedere il parere espresso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti, ricordando che ogni Gruppo dispone di un unico intervento di dieci minuti, ovvero di due interventi da cinque minuti l'uno.

Il deputato MOLLICONE (FDI) illustra l'emendamento a propria firma 1.1, confermando dapprima il sostegno del suo Gruppo alla persona di Marcello Foa, pur nella comprensione della posizione di Forza Italia. L'emendamento intende proprio porre l'accento sulle diverse interpretazioni che si registrano, sebbene, a suo avviso, il caso Meocci evocato nel dibattito

non sia in alcun modo sovrapponibile all'attuale.

Invita infine il Partito Democratico ad astenersi dall'intervenire in materia, vista la indiscutibile lottizzazione condotta all'epoca del Governo Renzi, in polemica con la quale due esponenti dello stesso Gruppo si erano dimessi da componenti della Commissione di vigilanza.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore FARAONE (PD), chiedendo al Presidente di sanzionare il contenuto a suo avviso offensivo dell'intervento.

Il deputato MOLLICONE (FDI) dissente chiedendo che la questione venga semmai trattata al termine della seduta come intervento per fatto personale.

Il PRESIDENTE, non ravvisando un contenuto offensivo, in presenza del quale avrebbe esercitato le proprie prerogative, invita tuttavia i componenti della Commissione a mantenere toni e modi adeguati alla sede parlamentare.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) si sofferma sull'emendamento 1.3 che, se approvato, ribadirebbe le prerogative della Commissione senza limitare l'autonomia del Consiglio di amministrazione.

Il deputato MULÈ (FI) si sofferma dapprima sull'utilizzo della parola « mercimonio » da parte del senatore Verducci, che respinge recisamente.

Dichiara la propria soddisfazione per il parere favorevole espresso dal relatore sull'emendamento 1.5, di cui accetta la riformulazione proposta. Lo scopo è quello di consentire alla Commissione di farsi un'idea compiuta della persona designata quale presidente prima di esprimere il proprio parere. Nota con delusione come il deputato Giacomelli abbia giudicato questo passaggio, mentre si tratta di una significativa rottura con il passato, sia nel metodo che nel merito.

Il senatore VERDUCCI (PD) deplora il tentativo di provocazione del senatore Mulé, ribadendo che, a suo avviso, in ordine alla nomina del presidente del C.D.A. RAI si è svolta una trattativa inaccettabile.

Dopo ulteriori considerazioni di carattere incidentale da parte del deputato MULÈ (FI) e del senatore PARAGONE (M5S), interviene il senatore FARAONE (PD) per illustrare la proposta di risoluzione alternativa presentata dai commissari del Gruppo del Partito Democratico, proposta che richiama la necessità di rispettare pienamente gli esiti della votazione effettuata in Commissione nella seduta del 1º agosto scorso. Infatti, tale parere è di natura obbligatoria e vincolante dal momento che la legge stabilisce che, per rendere efficace la nomina del presidente del C.D.A. RAI, occorra un parere favorevole da parte della Commissione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e che il consiglio di amministrazione della RAI sia tenuto a decidere in conformità ad esso.

Conseguentemente, la proposta, nel segnalare l'urgenza di effettuare la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione RAI, in ottemperanza agli obblighi di legge, ribadisce che l'eventuale indicazione da parte dello stesso Consiglio di amministrazione RAI di un nominativo, alla carica di presidente, su cui la Commissione si è già espressa con parere non favorevole, si configurerebbe come lesiva dei poteri di indirizzo e di garanzia di questo organo parlamentare.

Il PRESIDENTE avverte quindi che, esaurita l'illustrazione degli emendamenti, si procederà ora alla loro votazione, ricordando che, ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del Regolamento del Senato, un senatore per ciascun Gruppo ha facoltà di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di cinque minuti.

Interviene il deputato ANZALDI (PD) sull'emendamento 1.1: nel preannunciare il proprio voto contrario, evidenzia come l'emendamento ponga ulteriormente in luce la non univocità della soluzione

che si prospetta con la risoluzione in esame.

Previa verifica del numero legale, il Presidente pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

Il senatore FARAONE (PD) esprime il proprio voto di astensione sull'emendamento 1.2, il quale, sebbene astrattamente condivisibile, rischia di essere controproducente alla luce del testo della proposta di risoluzione presentata dalle forze di maggioranza.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 1.2.

Il senatore VERDUCCI (PD), nel ribadire le considerazioni già espresse in precedenza, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.3.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 1.3.

Interviene incidentalmente il deputato GIACOMELLI (PD) per chiedere chiarimenti in ordine al prosieguo della seduta dal momento che ha avuto inizio la seduta dell'Aula della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE precisa che la seduta della Commissione può proseguire dal momento che in questo momento i lavori dell'Assemblea della Camera risultano sospesi.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.4 che risulta approvato.

Il senatore FARAONE (PD) annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.5 (testo 2), manifestando serie riserve sull'ammissibilità di tale proposta che configura l'audizione del consigliere di amministrazione della RAI nominato presidente, davanti alla Commissione, prima dell'espressione del prescritto parere.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per ricordare che l'emendamento che sta per essere messo in votazione non presenta problemi di proponibilità, anche alla luce di quanto ora disposto dall'articolo 47, comma 1-bis del Regolamento del Senato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.5 (testo 2) che viene approvato.

Il PRESIDENTE quindi, apprezzate le circostanze, sospende la seduta della Commissione che riprenderà nella giornata odierna, compatibilmente con l'andamento dei lavori delle Aule di Senato e Camera.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 17.05.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore FARAONE (PD), il quale rileva che, all'esito del dibattito odierno si deve constatare l'esistenza di una maggioranza più ampia rispetto a quella che aveva espresso il proprio voto favorevole sul presidente designato della RAI lo scorso 1º agosto.

Preannuncia che la propria parte politica ricorrerà in tutte le sedi contro la riproposizione dello stesso candidato.

Conferma la propria contrarietà all'emendamento, approvato in precedenza, sull'audizione del presidente designato prima dell'espressione del parere da parte della Commissione: a suo avviso, per applicare la norma di cui all'articolo 47, comma 1-bis del Regolamento del Senato, occorrerebbe considerare quella del Presidente della RAI una nomina governativa, con tutte le relative implicazioni. In caso contrario, non sarebbe invece possibile. Si dichiara tuttavia favorevole a sentirlo successivamente all'espressione del parere. Chiede anche conto al Gruppo di Forza Italia del suo mutato avviso.

Preannunciando il voto contrario della sua parte politica, lamenta il mancato accoglimento degli appelli a una risoluzione unanime e l'atteggiamento di chiusura della maggioranza.

Il deputato FORNARO (LEU), pur ringraziando il relatore per aver reso possibile l'approvazione di due proposte emendative a propria firma, preannuncia tuttavia che il mancato accoglimento dell'emendamento 1.3 gli impedisce un voto favorevole. Ritiene che è stata perduta un'occasione e operata una forzatura, sposando una delle due tesi in campo. Si tratta, a suo avviso, di un avallo formale a un accordo preso in altra sede tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ovvero il *dominus* della principale concorrente della RAI: il tutto nel silenzio complice del Movimento 5 Stelle. In attesa della nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione della RAI, ricorda come il suo Presidente debba essere caratterizzato da doti di equilibrio e di garanzia.

Il senatore DI NICOLA (M5S) preannuncia un voto convintamente favorevole della propria parte politica, quale premessa per la scelta di un presidente della RAI che possa rilanciare il servizio pubblico. Manifesta delusione per la volontà del Partito Democratico di spostare il dibattito alla sede giudiziaria, poiché significa abdicare al ruolo proprio della politica, nonché introdurre un ulteriore elemento di interferenza rispetto all'organo preposto al governo della prima Azienda culturale d'Italia. Auspica comunque che il Consiglio di amministrazione possa operare libero da condizionamenti e si ponga al solo servizio del Paese. Il voto della risoluzione, oltre a creare le condizioni per superare lo stallo e permettere l'adozione di atti urgenti da parte della RAI, conferma il ruolo pregnante della Commissione parlamentare di vigilanza.

Il deputato CAPITANIO (Lega) annuncia il voto favorevole della propria parte politica in quanto il testo della risoluzione all'ordine del giorno riprende i contenuti della lettera che, concorde l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il presidente Barachini inviò il 7 agosto scorso al CDA RAI, proprio al fine di superare la paralisi che è stata ritenuta insostenibile anche dalle forze politiche che nella seduta odierna hanno espresso forti critiche alla risoluzione richiamata.

Rivendica altresì che con tale atto di indirizzo si intende invocare la libertà di scelta da parte del CDA RAI che, per la nomina del proprio presidente, si è già espresso due volte: la prima, con l'indicazione di Marcello Foa, sul quale la Commissione ha espresso comunque un parere largamente favorevole, anche se non con la maggioranza qualificata prescritta dalla legge; una seconda volta, invece, senza risultato.

Tiene infine a precisare che in merito a tale vicenda non è avvenuta alcuna spartizione o trattativa segreta; al contrario, la propria parte politica rivendica con orgoglio di aver contribuito ad un dialogo costruttivo, come, peraltro dimostra il fatto che sono stati approvati emendamenti proposti da tre Gruppi di opposizione.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) dichiara il voto a favore del proprio Gruppo, non nascondendosi di essere rimasta sorpresa dalla posizione assunta dai commissari del Partito Democratico che si sono attardati su valutazioni che in questa sede non possono essere condivise. Infatti, la proposta di risoluzione all'ordine del giorno imposta correttamente il percorso metodologico per procedere alla nomina del presidente, sbloccando l'attuale situazione di stallo. Sono quindi impropri tutti i tentativi di porre una questione concernente esclusivamente un determinato nominativo, sebbene, a suo avviso, sarebbe stato preferibile che l'audizione del consigliere nominato presidente del CDA RAI si svolgesse dopo l'espressione del parere da parte di questa maggioranza.

Infine svolge alcune considerazioni in merito alla posizione del Movimento 5 Stelle che ha certamente vinto le ultime elezioni politiche, ma non può assumere atteggiamenti eccessivamente trionfalistici e non rispettosi della storia politica e parlamentare che ognuno rappresenta in questa Commissione.

Il senatore CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)), nell'annunciare il proprio voto contrario, osserva di avere assistito ad un dibattito in molte circostanze singolare, nel quale, tra l'altro, si è accolto un emendamento che in maniera inusuale consente l'audizione del consigliere nominato presidente del CDA RAI prima che la Commissione si pronunci sullo stesso tramite il prescritto parere.

Ricorda inoltre che la RAI è sempre stata investita da polemiche tra le parti politiche che si sono rinfacciate di continuo accuse di lottizzazione: in tal senso, non sembra esservi alcun reale cambiamento rispetto al passato.

Nel rilevare inoltre che non bisognerebbe concentrarsi su questioni di ordine personale, osserva che la proposta di risoluzione che la Commissione si accinge a votare deve avere una lettura tutta politica, frutto di una intesa di cui le forze di maggioranza non dovrebbero vergognarsi. Resta, tuttavia, innegabile che la paralisi che sta vivendo la RAI poteva essere superata con l'indicazione di un nominativo diverso da quello sul quale la Commissione si è già espressa, senza il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Posta ai voti, è quindi approvata, con la maggioranza prescritta dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento della Commissione, la proposta di risoluzione presentata dal deputato Tiramani e dal senatore Paragone, risultando conseguentemente preclusa la proposta di risoluzione alternativa presentata dai commissari appartenenti al Partito Democratico.

La seduta termina alle 17.40.

Risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Premesso che:

l'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) stabilisce che la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione è effettuata dal Consiglio nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione;

considerato che nella seduta n. 2 del 1º agosto 2018 la nomina del dott. Marcello Foa a Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI non è divenuta efficace non essendo stata raggiunta la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti la Commissione:

impegna, anche alla luce dei pareri legali acquisiti, il Consiglio di amministrazione della RAI a procedere senza indugio all'adozione di una nuova delibera di nomina del Presidente, senza limitazioni all'eventuale candidatura di ciascun consigliere con l'esclusione del solo Amministratore delegato, al fine di consentire alla Commissione di esprimersi entro e non oltre il 26 settembre 2018 e dare quindi piena operatività al sistema radiotelevisivo;

impegna fin d'ora il consigliere di amministrazione nominato Presidente, nell'ambito delle sue competenze, a presentarsi in audizione davanti alla Commissione prima dell'espressione del prescritto parere, al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e favorire una scelta più informata e consapevole.

Emendamenti alla proposta di risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente, presentata dal deputato Tiramani e dal senatore Paragone.

All'ultimo capoverso, dopo la parola: impegna, aggiungere le seguenti: , anche alla luce dei pareri legali acquisiti,.

1. 1. Mollicone.

Al capoverso: impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI sostituire le parole: con sollecitudine con le seguenti: senza indugio.

1. 2. Fornaro, De Petris.

Al capoverso: impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI sopprimere le seguenti parole: senza limitazioni all'eventuale candidatura di ciascun consigliere con l'esclusione del solo Amministratore delegato,.

1. 3. De Petris, Fornaro.

Al capoverso: impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI *dopo le parole*: al fine consentire alla Commissione di esprimersi aggiungere le seguenti: entro e non oltre il 26 settembre 2018.

1. 4. Fornaro, De Petris.

Dopo il primo impegno è aggiunto il seguente: impegna fin d'ora il consigliere di amministrazione nominato Presidente, nell'ambito delle sue competenze, a presentarsi in audizione, davanti alla Commissione, prima dell'espressione del prescritto parere, al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e favorire una scelta più informata e consapevole.

1. 5. (testo 2) Mulè.

Dopo il primo impegno è aggiunto il seguente: impegna fin d'ora il consigliere di amministrazione nominato Presidente a presentarsi in audizione, davanti alla Commissione, prima dell'espressione del prescritto parere, al fine di promuovere la trasparenza delle nomine e favorire una scelta più informata e consapevole sulla base di linee programmatiche le quali saranno decisive per l'azione della Rai.

1. 5. Mulè.

Proposta di risoluzione alternativa presentata dai senatori FARAONE, MARGIOTTA, VERDUCCI e dai deputati ANZALDI, CANTONE, GIACOMELLI, PICCOLI NARDELLI

Premesso che,

l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevede che la nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Rai sia effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e divenga efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – di seguito Commissione – di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

il Consiglio di Amministrazione della RAI, con delibera del 31 luglio 2018, ha nominato Presidente della Rai il consigliere Marcello Foa;

il giorno 1º agosto 2018, la nomina è stata sottoposta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, al parere vincolante della presente Commissione di vigilanza;

la Commissione ha espresso parere contrario sulla suddetta proposta di nomina in quanto la stessa ha ottenuto 22 voti favorevoli e una scheda bianca, non raggiungendo la maggioranza dei due terzi dei componenti, prescritta dal citato articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005;

Considerato che,

la Commissione è organo competente a dichiarare in via definitiva la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

la Commissione è investita di attribuzioni che discendono dall'esigenza di garantire il pluralismo dell'informazione, fondato sull'articolo 21 della Costituzione, in base al quale la presenza di un organo parlamentare di indirizzo e vigilanza serve ad evitare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga gestito dall'esecutivo in modo esclusivo e preponderante;

il parere della Commissione espresso in data 1 agosto 2018 è di natura obbligatoria e vincolante per il soggetto che ne ha fatto richiesta. La legge, infatti, stabilisce che per rendere efficace la nomina del Presidente della Rai occorra un parere favorevole della Commissione di vigilanza a maggioranza dei due terzi dei componenti e che l'organo attivo che lo riceve, ossia il consiglio di amministrazione della Rai, sia tenuto a decidere in conformità ad esso;

l'eventuale indicazione da parte del consiglio di amministrazione della Rai a Presidente Rai di un candidato su cui la Commissione si è già espressa con parere non favorevole, si configurerebbe, pertanto, come lesiva dei poteri di indirizzo e di garanzia della Commissione medesima;

occorre procedere con sollecitudine alla nomina del Presidente della Rai, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge,

impegna

il consiglio di amministrazione della Rai a procedere rapidamente, nel pieno rispetto degli esiti della votazione effettuata in Commissione nella seduta n. 2 del 1 agosto 2018, alla designazione di un nuovo candidato per la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai al fine di consentire alla Commissione di potersi esprimere ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente (Svolgimento e conclusione)

179

AUDIZIONI

Mercoledì 19 settembre 2018. – Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), generale Mario Parente.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna, generale Mario PARENTE, accompagnato dal generale Gianfranco LINZI.

Mario PARENTE, Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUE-RINI, presidente, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Elio VITO (FI), i senatori Ernesto MAGORNO (PD) e Paolo ARRI-GONI (L-SP), il deputato Riccardo MOLI-NARI (L-SP) e il senatore Claudio FAZ-ZONE (FI), a cui risponde Mario PA-RENTE, Direttore dell'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna, fornendo ulteriori precisazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	
Comunicazioni del presidente	
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)	
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	
5-00459 Gebhard e Toccafondi: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Firenze e sulla congruità dell'organico delle forze dell'ordine	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	
5-00460 Sisto e Silli: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti del consigliere comunale di Avellino, Sabino Morano	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-00462 Macina ed altri: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti dei testimoni di giustizia Ignazio Cutrò e Gianfranco Franciosi	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-00461 Migliore: Su alcune manifestazioni di razzismo e vandalismo ad opera di esponenti dell'organizzazione politica Forza Nuova	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
INTERROGAZIONI:	
5-00003 Foti: Carenza di personale operativo presso il Comando dei Vigili del fuoco di Piacenza	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	
5-00041 Foti: Iniziative per garantire la sicurezza pubblica in alcune aree del Comune di Parma	
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	
5-00133 Braga: Inserimento nella lista dei familiari delle vittime del dovere dei familiari del tenente dei vigili urbani di Acerra, Michele Liguori	
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	

ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 36 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	12
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di <i>referendum</i> previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. C. 543 Nesci (<i>Esame e rinvio</i>)	14
II Giustizia	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni. Atto n. 20 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) ALLEGATO 1 (Parere approvato)	33 37
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale. Atto n. 37 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	34
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	43
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario. Atto n. 39 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	34
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di azioni di classe. C. 791 Salafia (Seguito esame e rinvio)	36
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	47
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010. C. 1123 Governo (Esame e rinvio)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. C. 1125 Governo (Esame e rinvio)	50
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53
IV Difesa	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla composizione della Commissione	54
5-00463 Ermellino: Sui contratti dei lavoratori addetti ai servizi di manovalanza occasionale e urgente a favore della Difesa	54
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	57

Mercoledì 19 settembre 2018 — 182 —	Indice G
5-00464 Deidda: Sulla chiusura della Caserma dei Carabi	nieri nel comune di Seui
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	
5-00465 Pagani: Sulla mancata partecipazione all'intesa de <i>Initiative</i> »	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	
5-00466 Tripodi: Sulle iniziative del Governo per favorir vicenda dei due marò	re una conclusione positiva della
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	
RISOLUZIONI:	
7-00043 Deidda: Sull'impiego dei « carabinieri ausiliari » (Discussione e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESE	
V Bilancio, tesoro e programmazione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrativ 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in ma Forze di polizia. Atto n. 35 (Seguito dell'esame, ai sen regolamento, e rinvio)	ateria di revisione dei ruoli delle si dell'articolo 143, comma 4, del
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazio (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del r	n. 139, concernente le funzioni e i o legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nale dei vigili del fuoco. Atto n. 36
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per casellario giudiziale. Atto n. 37 (Esame, ai sensi dell'artico e conclusione – Parere favorevole)	olo 143, comma 4, del regolamento,
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentar	nte del Governo)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per arm di giustizia, di cui decreto del Presidente della Repub materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funz tazione. Atto n. 38 (Esame, ai sensi dell'articolo 14. conclusione – Parere favorevole)	oblica 30 maggio 2002, n. 115, in ionali alle operazioni di intercet-3, comma 4, del regolamento, e
ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentar	nte del Governo)
Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordina (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del rego	lamento, e conclusione – Parere
favorevole)	
	ne uei Governoj
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recente attuazione della diret	ttiva (IIE) 2016/2270 aba madifica
Schema di decreto legislativo recante attuazione della diretila direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura di nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance di n. 40 (Rilievi alla IX Commissione) (Esame, ai sensi di regolamento, e rinvio)	el mercato dei servizi di trasporto ell'infrastruttura ferroviaria. Atto dell'articolo 96-ter, comma 2, del
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESE	

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

85

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	86
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	87
Sulla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019	87
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. C. 395 Gallo (Seguito dell'esame e rinvio)	88
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013. COM(2018)367 final (Seguito dell'esame e conclusione)	88
ALLEGATO (Documento finale approvato)	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante la ripartizione dello stanziamento destinato ai comitati nazionali e alle edizioni nazionali per l'anno 2018. Atto n. 44 (Esame e rinvio)	90
Proposta di nomina del signor Roberto Andò a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 6 (Esame e rinvio) .	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00007 Gallo, del Direttore generale di progetto, Generale di Brigata Mauro Cipolletta, sullo stato di attuazione del « Grande Progetto Pompei »	93
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	97
5-00467 Epifani: Ammortizzatori sociali in scadenza	97
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	101
5-00468 Rizzetto: Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	102
5-00469 Serracchiani: Proroga delle misure in materia di conciliazione tra vita privata e vita professionale	97
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	103
5-00470 Fatuzzo: Accesso alle informazioni INPS con modalità non digitali	98
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	104
5-00471 Murelli: Requisiti per la concessione dell'assegno sociale a cittadini extracomunitari	98
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	105
5-00472 Soverini: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Bakaert Group di Figline Valdarno	98
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	107
5-00473 Tripiedi: Problematiche occupazionali nello stabilimento della Marangoni S.p.a. di	00

Mercoledì 19 settembre 2018 — 184 —	Indice	Generale
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)		109
INTERROGAZIONI:		
5-00082 Foti: Verifiche dell'Ispettorato nazionale del lavoro nei confronti de Amazon Italia Logistica		
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)		
5-00234 Foti: Iniziative per contrastare il fenomeno delle cosiddette cooperative	« spurie ›	». 99
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)		
5-00119 Costanzo: Apertura di un tavolo di crisi sulla situazione della Polialcoli ALLEGATO 10 (Testo della risposta)		
XII Affari sociali		
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:		
5-00474 Lapia: Sul finanziamento delle politiche sociali		
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)		
5-00475 De Filippo: Adozione di concrete iniziative del Governo in materia di politich <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>		
INTERROGAZIONI:		, 119
5-00109 Miceli: Rafforzamento dei controlli sanitari relativi alla commercializz	vazione d	lei
prodotti surgelati		
5-00157 Novelli: Sulla certificazione dell'inidoneità alla guida dei veicoli a n epilessia		
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)		
RISOLUZIONI:		
7-00025 D'Arrando: Iniziative volte a disincentivare il consumo di zuccheri e di gradi prevenire e di contrastare l'obesità (Seguito della discussione e rinvio)		
INDAGINE CONOSCITIVA:		
Indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia alle cure palliative e alla terapia del dolore, con particolare riferimento pediatrico (<i>Deliberazione</i>)	all'ambi	ito
ALLEGATO 4 (Programma)	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	123
XIII Agricoltura		
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:		
Sulla pubblicità dei lavori		
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio e del Consiglio re del Consiglio europeo recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Sta devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici de finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europe per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1301. Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Feuropeo e del Consiglio. COM(2018)392 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, del Regolamento, e rinvio)	ati membella PAC) eo agrico 5/2013 de Parlamen comma	ori e olo del tto 1,
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziam gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolar n. 1306/2013. COM(2018)393 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comi Regolamento, e rinvio)	nento, sul mento (U <i>ma 1, a</i>	lla E) del
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i r (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agn. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/20 misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra	regolamen ricoli, (U n. 251/20 protezion 013 recan	nti E) 14 ne nte

dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 final (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107. COM(2018) 229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD) (Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale concernente i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di agricoltura sociale Atto n. 48 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia.
Audizione di rappresentanti di FEDER.D.O.P. Olio, Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive (Unaprol), Consorzio nazionale olivicoltori (CNO), Associazione italiana frantoiani oleari (AIFO) e Unasco (Svolgimento e conclusione)
XIV Politiche dell'Unione europea
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 40 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Atto n. 41 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi. Atto n. 42 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)
ALLEGATO 1 (Proposta di documento formulata dal relatore)
ALLEGATO 2 (Documento approvato dalla Commissione)
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGI- LANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Sulla pubblicità dei lavori
Esame di una risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente (Rel. Capitanio) (Esame e approvazione)
ALLEGATO 1 (Risoluzione sull'adozione da parte del Consiglio di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

Mercoledì 19 settembre 2018 — 186 — Indice	Generale
ALLEGATO 2 (Emendamenti alla proposta di risoluzione sull'adozione da parte del Consig di amministrazione della RAI di una nuova delibera di nomina del Presidente, present dal deputato Tiramani e dal senatore Paragone) ALLEGATO 3 (Proposta di risoluzione alternativa presentata dai senatori FARAONE, MA GIOTTA, VERDUCCI e dai deputati ANZALDI, CANTONE, GIACOMELLI, PICCO NARDELLI)	ata 177 R- DLI
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA AUDIZIONI:	

> Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.





18SMC0028530